



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 7 settembre 2021 - n. XI/2032	
Nomina del revisore legale dell'ambito territoriale di caccia n. 7 Cremona (UTR Val Padana – Province di Cremona e Mantova) in sostituzione di dimissionario	3
Deliberazione Consiglio regionale 7 settembre 2021 - n. XI/2033	
Nomina di un componente del collegio dei revisori dell'Azienda per i servizi alla persona (ASP) «Golgi-Redaelli»	3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 13 settembre 2021 - n. XI/5224	
Approvazione linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico	4

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 9 settembre 2021 - n. 11901	
R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, regolamento regionale 24 marzo 2006, art. 26 – Procedura semplificata variante non sostanziale – Autorizzazione, all'escavazione dei pozzi 9 e 10 in sostituzione del pozzo 1 preesistente, ricompreso nella concessione di derivazione d'acqua pubblica assentita con d.d.u.o. n. 6124 del 10 luglio 2012 alla società Egidio Galbani s.r.l.	50

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 9 settembre 2021 - n. 11963	
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nel mese di giugno/luglio 2021	55
Decreto dirigente struttura 13 settembre 2021 - n. 12106	
2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1- Call Hub Ricerca e Innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1176436 «Concept innovativo per l'eco-intensificazione delle produzioni agrarie e per la promozione di modelli alimentari per la salute e la longevità dell'uomo attraverso la creazione in mind di un food system digital hub» – acronimo «Mind Foods Hub» – CON capofila Arexpo s.p.a. – Accoglimento istanza di proroga e approvazione della modifica della data di conclusione del progetto	60

Decreto dirigente struttura 13 settembre 2021 - n. 12107	
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione del secondo elenco delle domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno/luglio 2021 per mancato superamento dell'istruttoria di merito	63

Decreto dirigente struttura 14 settembre 2021 - n. 12149	
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» Di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'esito dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva attualmente «In verifica» della domanda id 3086438 presentata nel mese di giugno 2021	67

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 17 settembre 2021 - n. 12325	
2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE Lombardia 2014-2020 – Azione III.3.C.1.1: Approvazione del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»	73

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 15 settembre 2021 - n. 12173

Approvazione del ventitreesimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti 110

Decreto dirigente struttura 15 settembre 2021- n. 12190

Impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 – impegni pluriennali 114

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 707 del 10 settembre 2021

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i – Revoca parziale del contributo per l'intervento ID 41972888 (CUP: E93G13001000008) dell'impresa Società Agricola Lombarda s.r.l. (PIVA 03326720962) a seguito di controllo ex post - provvedimento n. 194 116

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 7 settembre 2021 - n. XI/2032
Nomina del revisore legale dell'ambito territoriale di caccia n. 7 Cremona (UTR Val Padana - Province di Cremona e Mantova) in sostituzione di dimissionario)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Visto l'articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), che dispone che per ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC) è nominato un revisore, che resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato di gestione dell'Ambito stesso;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale 9 ottobre 2017, n. 7, con il quale era stato nominato - tra gli altri - il signor Fabrizio Zaniboni quale revisore legale dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 7 di Cremona (UTR Val Padana - Province di Cremona e Mantova);

Preso atto che il revisore ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in data 2 luglio 2021;

Preso atto dell'unica candidatura ammissibile pervenuta a seguito del comunicato n. 95 pubblicato sul BURL n. 28 - Serie Avvisi e Concorsi del 14 luglio 2021;

Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del d.lgs. 39/2013, è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

Dato atto inoltre che è stato richiesto il casellario giudiziale e che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

Previo votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 3, del regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 52
Non partecipano alla votazione:	n. 09
Consiglieri votanti:	n. 43
Voti favorevoli:	n. 37
Voti contrari:	n. 01
Astenuti:	n. 05

DELIBERA

1. di nominare il signor Roberto CONTI quale revisore dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) n. 7 di Cremona (UTR Val Padana - Province di Cremona e Mantova), in sostituzione di dimissionario;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato, al Presidente dell'ATC n. 7 di Cremona e al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario provvisorio: Selene Pravettoni
Il segretario Dell'assemblea Consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 7 settembre 2021 - n. XI/2033
Nomina di un componente del collegio dei revisori dell'Azienda per i servizi alla persona (ASP) «Golgi-Redaelli»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale);

Considerato che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto dell'Azienda di servizi alla persona (ASP) «Golgi Redaelli» il Consiglio regionale è tenuto a nominare un componente nel collegio dei revisori legali dell'ASP medesima;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 92 pubblicato sul BURL n. 27 - Serie Avvisi e Concorsi del 7 luglio 2021;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali;

Dato atto che in attuazione della l.r. 25/2009 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 - 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è acquisita agli atti la dichiarazione resa dai candidati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

Dato atto inoltre che è stato richiesto il casellario giudiziale e che sono state svolte le verifiche di rito presso:

- il registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
- la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

Previo votazione a scrutinio segreto per schede, ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del Regolamento generale del Consiglio regionale, che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 63
Non partecipano alla votazione:	n. =
Consiglieri votanti:	n. 63
Schede bianche:	n. 22
Schede nulle:	n. 01

e nella quale ha ottenuto voti, per la carica di componente del collegio dei revisori legali, i signori:

- Stefano GANDINI, n. 34 voti;
- Matteo BOCCA, n. 6 voti;

DELIBERA

1. di nominare il signor Stefano GANDINI quale componente del Collegio dei revisori legali dell'Azienda di servizi alla persona (ASP) «Golgi Redaelli»;

2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nominato, all'Azienda e al Presidente della Giunta regionale.

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta
Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 13 settembre 2021 - n. XI/5224

Approvazione linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

Visti in particolare gli artt. 184-bis e 184-ter del d.lgs. n. 152/06, relativi ai sottoprodotti ed alla cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. «end of waste»);

Viste le linee guida SNPA relative alla cessazione della qualifica di rifiuti approvate con delibera n. 62/2020;

Visto l'«Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche «Piano verso l'economia circolare» approvato con d.c.r.n. 980 del 21 gennaio 2020;

Vista la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r.n. 4967/2021, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;

Considerato che:

- il comma 2 dell'art. 3-quinquies del d.lgs. 152/06 prevede che *«le regioni (...) possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso aggravii procedurali»;*
- il comma 5-bis dell'art. 195 del d.lgs. 152/06 prevede che *«Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni (...) possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi»* e che la lettera a) richiamata è relativa a *«indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, completezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti»;*
- l'art. 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003 prevede che Regione abbia tra le sue funzioni quella dell'«adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle province»;

Atteso che le scorie nere di acciaieria a forno elettrico costituiscono uno dei flussi quantitativamente maggiori di residui prodotti in Lombardia;

Considerato che nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dei principi dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile è opportuno agevolare gli utilizzi dei residui industriali, quali le scorie, primariamente come sottoprodotti e quindi tramite il loro riciclaggio e la cessazione della qualifica del rifiuto, minimizzando il ricorso alle discariche;

Dato atto che a livello comunitario e nazionale non sono fornite indicazioni specifiche per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico come sottoprodotti o come «end of waste»;

Considerato che, in assenza di criteri per l'end of waste comunitari o nazionali, le Autorità competenti possono autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto per le scorie «caso per caso», previo parere obbligatorio di ARPA ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni alle Autorità competenti per l'autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica del rifiuto, al fine di:

- assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell'ambiente e della salute nell'applicazione dei criteri generali stabiliti dall'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;
- dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione di tali residui maggiormente «circolare»;

Considerato che ARPA ha fornito supporto tecnico alla stesura di tali linee guida individuando le condizioni a cui l'attività deve conformarsi affinché le scorie nere di acciaieria a forno elettrico prodotte possano essere considerate «end of waste» e che pertanto, anche ai fini della semplificazione procedurale, si ritiene che la conformità alle linee guida regionali sostituisca di fatto per ciascuna istanza il parere di ARPA previsto dall'art. 184 ter d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto;

Considerato che, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le linee guida, contenenti criteri dettagliati per l'applicazione dei criteri generali dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006, possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto della norma citata;

Atteso che gli uffici regionali hanno redatto le bozze di linee guida e che queste sono state portate al confronto con Enti e soggetti portatori di interessi, secondo i passaggi le modalità di seguito elencate:

- in data 19 febbraio 2019 riunione del «Tavolo scorie di fusione», istituito nell'ambito dell'Osservatorio regionale per l'Economia Circolare e la Transizione Energetica, costituito dai diversi portatori di interessi (ANCI Lombardia, Province, associazioni di categoria, Università ed enti di ricerca, associazioni ambientaliste, ARPA), con l'accordo dei partecipanti per la redazione di un documento sulla gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico;
- in data 18 giugno 2019 confronto sulla bozza documento con Federacciai e ARPA;
- in data 18 ottobre 2019 riunione del Tavolo scorie con presentazione bozze di documenti preparate e confronto;
- in data 9 gennaio 2020 confronto su documento gestione scorie acciaieria con Federacciai e ARPA;
- nota del 26 marzo 2020 con la quale si informava il Ministero del lavoro in corso di approfondimento sulla gestione delle scorie;
- in data 14 luglio 2020 pubblicazione della bozza, rivista sulla base delle fasi precedenti, sul sito internet regionale e sul portale «Open Innovation» e apertura della consultazione pubblica con possibilità per qualunque soggetto di inviare osservazioni;
- nota del 14 luglio 2020 a Ministero ed ISPRA di aggiornamento riguardo agli sviluppi del lavoro e di informazione riguardo l'avvio della consultazione pubblica;
- valutazione delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione pubblica, anche con confronti informali tra i soggetti laddove necessario, che ha portato ad alcune modifiche del documento, con particolare riferimento alle osservazioni di ISPRA;
- nota del 3 giugno 2021 di invio al Ministero della Transizione Ecologica e, per conoscenza, ad ISPRA ed alla Regione capofila del coordinamento interregionale rifiuti, del documento rivisto sulla base di tutti i passaggi precedenti;
- presa d'atto finale del documento da parte del Tavolo scorie in data 8 settembre 2021;

Ritenuto pertanto opportuno approvare l'Allegato A: «Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico»;

Dato atto del fatto che le linee guida sono cedevoli rispetto ad eventuali normative comunitarie o nazionali che dovessero sopravvenire e che potranno essere ad esse adeguate;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Dato atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03 «Sviluppo dell'economia circolare per ridurre la produzione di rifiuti e per il loro riutilizzo» come aggiornato con d.g.r.n. 3748 del 30 ottobre 2020;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il seguente allegato, parte integrante della presente delibera:

Allegato A: «Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico»;

2. di dare atto che le linee guida forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l'autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica del rifiuto e che la conformità ai disposti in esse contenuti sostituisce di fatto il parere di ARPA previsto dall'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle scorie nere da acciaieria a forno elettrico;

3. di dare atto che, per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto, le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;

4. di disporre la pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, secondo quanto previsto dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, secondo quanto previsto dal d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Linee guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico



INDICE

1. Descrizione ciclo produttivo da cui si origina la scoria nera
2. Descrizione del residuo scoria nera
 - 2.1 Composizione chimica della scoria nera
 - 2.2 Caratteristiche chimico-fisiche della scoria nera
3. Gestione del residuo scoria nera
 - 3.1 Gestione come sottoprodotto
 - 3.1.1 Trattamenti considerabili “normale pratica industriale”
 - 3.1.2 Aspetti gestionali
 - 3.1.3 Riepilogo verifica delle condizioni art. 184-bis D. Lgs. n. 152/2006
 - 3.2 Gestione come rifiuto da recuperare con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)
 - 3.2.1 Attribuzione dello *status* di rifiuto
 - 3.2.2 Operazioni di recupero presso gli impianti autorizzati
 - 3.2.3 Riepilogo verifica delle condizioni art. 184-ter D. Lgs. n. 152/2006
4. Utilizzi tipici
5. Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico contenente:
 - Descrizione ambito di utilizzo
 - Requisiti standard di prodotto
 - Norme tecniche di riferimento
 - Requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente
6. Approccio metodologico proposto per la verifica dei requisiti di tutela della salute e dell’ambiente (per utilizzi non legati)
7. Esempio di “Declaration of Performance”
8. Campionamento della scoria nera sottoprodotto/End of Waste
9. Vantaggi derivanti dall’impiego della scoria nera in sostituzione di altri materiali
10. Applicazioni innovative

Allegato 1 – Parametri e metodologia per la verifica di conformità (utilizzi non legati)

Allegato 2 – Schema di dichiarazione di conformità End of Waste

Premessa

Il presente documento è stato realizzato dal Tavolo Tecnico “Scorie di fusione” istituito nell’ambito dell’Osservatorio per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica attivato da Regione Lombardia, con l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti coinvolti un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale.

Il documento risponde all’esigenza di favorire, attraverso l’applicazione di criteri adeguati al progresso tecnico e in linea con i più recenti orientamenti UE, l’utilizzo sostenibile dei residui di produzione e la conseguente minimizzazione del ricorso alla discarica, supportando il passaggio dal concetto di “gestione di un rifiuto” a quello, oggi ineludibile, di “valorizzazione di una risorsa”.

*Il presente documento è dedicato in specifico alla **scoria nera da forno elettrico (EAF-C)** generata dalla produzione di acciaio al carbonio, che rappresenta per caratteristiche e quantità il principale residuo che si origina dai processi produttivi dell’acciaio presenti in regione Lombardia.*

La stesura del documento ha preso spunto dagli esiti più recenti della ricerca scientifica e dalle esperienze di altri paesi UE, da cui emerge che gli aggregati artificiali costituiti da scoria nera da EAF, qualora opportunamente gestiti e nel rispetto di precisi requisiti, possiedono caratteristiche idonee, sia dal punto di vista tecnico/prestazionali che di compatibilità ambientale, per poter essere validamente utilizzati in specifici impieghi in sostituzione di risorse naturali, in particolare nel settore delle costruzioni edili e stradali, in conformità alla normativa tecnica di riferimento per ciascuna specifica applicazione.

I criteri definiti nella presente linea guida tecnica, declinati sia per la gestione del residuo come “sottoprodotto”, sia per la gestione come “rifiuto che ha cessato di essere tale” (End of Waste), intendono costituire un riferimento a livello regionale per tutti i soggetti coinvolti (produttori, recuperatori, Autorità competenti). In particolare, la linea guida è destinata sia ai produttori che scelgono di gestire i propri residui come “sottoprodotti” (ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06), sia alle Autorità competenti che possono autorizzare in procedura ordinaria o in AIA il riciclo dei materiali come “End of Waste caso per caso” (ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06).

La linea guida tecnica si intende immediatamente applicabile nell’operatività della gestione del recupero delle scorie nere di acciaieria.

Si sottolinea che alla data di pubblicazione della presente linea guida, non sono ancora state definite le indicazioni e/o specifici criteri per la valutazione di ecotossicità del materiale per i casi previsti di cui al Paragrafo 6 ed Allegato 1.

Pertanto, in attesa della definizione di tali criteri, nei casi in cui, limitatamente agli utilizzi non legati, a seguito dell'esecuzione del test di cessione, svolto secondo la norma tecnica UNI EN 1744-3, uno, o più, dei parametri (gruppo A o gruppo B) non rispetta il proprio limite, il materiale deve essere considerato non conforme.

1. Descrizione ciclo produttivo da cui si origina la scoria nera

Nel ciclo EAF la materia prima fondamentale è il rottame di ferro: la carica solida viene portata a fusione mediante il calore trasmesso dall'arco elettrico che si stabilisce tra gli elettrodi di grafite che sovrastano la carica e il rottame stesso.

La carica metallica base, oltre che dal rottame, può essere costituita anche da pani di ghisa, minerale preridotto (HBI) ed elementi metallici di lega. Insieme alla materia prima si caricano nel forno EAF materiali carboniosi, ad esempio coke o antracite, in proporzioni tali da tenere sotto controllo il tenore di ossigeno del bagno a fine ossidazione, e calce priva di umidità quest'ultima essendo il costituente principale per la formazione della scoria sopra il bagno del metallo liquido. Al fine di agevolare la fusione della carica è utilizzata oltre all'energia elettrica anche l'energia chimica, tramite più bruciatori radiali alimentati a combustibili gassosi che hanno anche lo scopo di uniformare la temperatura all'interno del forno. La formazione della scoria nel forno inizia a temperature inferiori in genere a 1550 °C e le principali funzioni cui essa assolve ai fini dell'ottimizzazione del processo metallurgico sono:

1. proteggere il bagno liquido dall'ossidazione;
2. proteggere il refrattario interno del forno dall'irraggiamento diretto dell'arco elettrico mediante la sua caratteristica schiumeggiatura (rigonfiamento della scoria sviluppato per effetto dello sviluppo di gas come CO);
3. migliorare l'efficienza dello scambio termico tra l'arco elettrico ed il bagno del metallo liquido;
4. inglobare, sottraendoli al bagno metallico liquido, sostanze indesiderate (principalmente fosforo e zolfo).

L'efficienza della scoria nera ai fini dell'ottimizzazione del processo metallurgico viene monitorata attraverso la misura di alcuni indici di basicità, che quantificano sostanzialmente la bontà della scoria in termini di non aggressività nei confronti del refrattario del forno ed in termini di capacità di proteggere il bagno liquido dall'ossidazione. Per la correzione della basicità vengono aggiunti, sia in forno che in paiola (contenitore in cui viene sversata la scoria liquida a fine ciclo fusorio), degli specifici correttivi, sia dunque per l'efficientamento del processo metallurgico sia per l'ottenimento di una scoria finale con composizione chimica e cristallografica ottimizzate per il suo successivo possibile impiego (si può quindi affermare che già durante il processo produttivo dell'acciaio si controllano le caratteristiche della scoria non solo ai fini metallurgici, ma anche al fine del suo utilizzo successivo).

Sempre nel forno fusorio EAF viene iniettato ossigeno attraverso una lancia che penetra parzialmente nel bagno e che ha il compito di decarburare e di eliminare per ossidazione alcuni elementi indesiderati nella lega che si vuole ottenere.

L'insufflazione di ossigeno porta l'acciaio al tenore desiderato di carbonio e alla formazione degli ossidi metallici: questi ultimi caratterizzeranno la composizione chimica della scoria nera.

Immediatamente prima dello spillaggio dell'acciaio liquido ottenuto nel forno fusorio, per il quale è stato raggiunto il tenore di carbonio desiderato, la scoria "galleggiante" sul letto fuso di acciaio viene fatta fuoriuscire, inclinando il forno, attraverso una porta di scorifica. La scoria nera viene raccolta in un mastello-paiola che consentirà il trasporto alla zona dove avviene il raffreddamento controllato; diversamente la scoria può essere versata direttamente dal forno fusorio in una fossa, cosiddetta di scorifica, da dove viene successivamente prelevata e trasportata alla zona di raffreddamento.

Nel normale ciclo produttivo la scoria nera, una volta solidificata (a volte anche operando con raffreddamento diretto ad acqua), viene di regola frantumata a terra, attraverso mezzi d'opera idonei, per la sua successiva movimentazione. La frantumazione può essere anche completata in seguito in appositi frantoi attrezzati di vaglio e fase di deferrizzazione, al fine di ottenere un adeguato recupero della frazione metallica in essa contenuta (che ritorna evidentemente all'alimentazione del forno fusorio).

Detta frantumazione può essere svolta in continuo oppure con campagne periodiche, mediante l'impiego di impianti fissi o mobili; anche per questo motivo la scoria nera viene stoccata in cumuli in attesa delle operazioni di deferrizzazione. Durante tale periodo la scoria può subire una stabilizzazione a contatto con l'atmosfera, cui corrisponde una migliore frantumabilità successiva.

2. Descrizione del residuo scoria nera

2.1 Composizione chimica della scoria nera

La scoria nera da EAF può variare a seconda del tipo di acciaio che si produce, e la sua composizione chimica può quindi presentare alcune differenze in relazione alla tipologia del rottame utilizzato, alla quantità di ossigeno insufflato nel bagno e in generale alla pratica di conduzione del forno, come già descritto nel precedente capitolo.

In linea generale, la scoria nera può essere assimilata alle rocce naturali effusive di origine vulcanica e la sua composizione consiste principalmente in una miscela ternaria di ossido di calcio (CaO), diossido di silicio (SiO₂) e ossidi di ferro (FeO), alla quale si aggiungono, in percentuali minori, altri componenti.

Il più autorevole riferimento scientifico utilizzabile per descrivere analiticamente la scoria nera è l'esito delle attività condotte per la descrizione della scoria ai fini della sua registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH)¹.

Il Regolamento REACH, che riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e che non si applica ai rifiuti, ha imposto ai produttori e importatori europei lo studio delle proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze da loro prodotte o importate, allo scopo di presentare un dettagliato dossier di registrazione all'ECHA, l'Agenzia Europea per le sostanze chimiche.

Il Regolamento REACH impone di seguire un percorso preciso e di rilevante impegno tecnico e scientifico, per giungere a conclusioni riferibili a tutte le scorie prodotte su scala industriale dall'industria siderurgica europea.

Tra i diversi criteri introdotti dal Regolamento REACH, il più rilevante è sicuramente quello relativo alla "identità della sostanza" ("sameness"), che viene rispettato quando i produttori dimostrano di possedere gli stessi requisiti per ciò che concerne:

- processo produttivo;
- componenti mineralogici;
- collocazione della composizione chimica all'interno del diagramma ternario (un diagramma ternario è una rappresentazione su un triangolo equilatero di un sistema costituito da 3 variabili e viene in genere utilizzato per raffigurare la variazione delle proprietà chimico-fisiche di un sistema costituito da 3 componenti al variare della composizione del sistema).

Per poter soddisfare più coerentemente il criterio di "identità della sostanza", la famiglia delle scorie da forno elettrico è stata poi suddivisa in funzione della tipologia di acciaio prodotto (acciaio al carbonio o acciaio inossidabile/altolegato).

¹ La prima pubblicazione del Dossier di registrazione è datata 3 aprile 2011; l'ultimo aggiornamento del Dossier, rilevato in sede di stesura del presente documento, è del 22 maggio 2020 (<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/16150/1>).

Per ogni tipologia di scoria siderurgica, il Consorzio RFSC (REACH Ferrous Slag Consortium), scientificamente guidato dall’Istituto tedesco FEHS (Research Institute for Iron and steel slags), ha quindi definito i parametri qualitativi e quantitativi della sostanza tal quale e del suo eluato, in modo tale da rendere univoca la caratterizzazione della scoria sulla quale sono stati poi sviluppati gli studi richiesti dal Regolamento REACH.

Famiglia	Tipologia di scoria		Numero CAS	Numero EINECS
1	Scoria da altoforno granulate (Granulated Blast furnace Slag)	GBS	65996-69-2	266-002-0
	Scoria da altoforno raffreddata a aria (Air-cooled Blast furnace Slag)	ABS	65996-69-2	266-002-0
2	Scoria da convertitore (Basic Oxygen furnace Slag)	BOS	91722-09-7	294-409-3
3a	Scoria da forno elettrico dalla produzione di acciaio al carbonio (Electric Arc Furnace slag from Carbon steel production)	EAF-C	-	932-275-6
3b	Scoria da forno elettrico dalla produzione di acciaio inossidabile/altolegato (Electric Arc Furnace slag from Stainless/high alloy steel production)	EAF-S	-	932-476-9
4	Scoria da metallurgia secondaria (Steelmaking Slag)	SMS	65996-71-6	266-004-1

Tabella 1 – Per ciascuna tipologia di scoria è riportato il numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), e l’eventuale numero CAS (Chemical Abstracts Service), che le identificano in modo univoco.

Per garantire il principio di identità (“sameness”) per i componenti mineralogici, la scoria nera è stata analizzata con il metodo della diffrazione a raggi X (XRD) con sorgente radiante definita.

Ogni produttore ha pertanto fornito un diagramma XRD della propria scoria utilizzando un campione significativo e i metodi di campionatura e di analisi standard definiti dal Consorzio RFSC.

A titolo esemplificativo nella Tabella 2 si riportano le componenti mineralogiche più frequentemente rilevate nella scoria nera da forno elettrico dalla produzione di acciaio al carbonio, cui il presente documento si riferisce.

Componenti minerali primari	Formula molecolare
Larnite, (beta-silicato di calcio)	betaCa ₂ SiO ₄
Srebrodolschite (ossidi di calcio ferro)	Ca ₂ Fe ₂ O ₅
Brownmillerite, (ossidi di calcio, alluminio e ferro)	Ca ₂ AlFeO ₅
Spinello	CaMgSiO ₄
Wuestite (soluzione solida di ossidi di ferro, magnesio e manganese)	(F _{11-x-y} Mg _x Mn _y)O _z
Ghelenite (silicati di calcio e alluminio)	Ca ₂ Al ₂ SiO ₇
Bredigite (silicati di calcio e magnesio)	Ca ₁₄ Mg ₂ SiO ₃₂

Tabella 2 - Componenti mineralogiche più frequentemente rilevate nella scoria nera EAF-C.

Riguardo al requisito dell'identità della composizione chimica, il Consorzio RFSC ha utilizzato come detto i diagrammi ternari per i quali sono state prese a riferimento tre fasi specifiche, ovvero per la scoria EAF-C CaO+MgO, SiO₂+Al₂O₃, FeO_n+MnO.

Sul diagramma ternario relativo alla scoria EAF-C, ed analogamente per le altre famiglie di scorie, si è individuato, attraverso l'analisi di tutti i campioni rappresentativi di quel tipo di scoria sottoposti a registrazione REACH, un'area indicativa della media dei valori ed al suo interno è stata scelta la composizione target sulla quale sono stati effettuati i test ecotossicologici e tossicologici richiesti dal protocollo REACH.

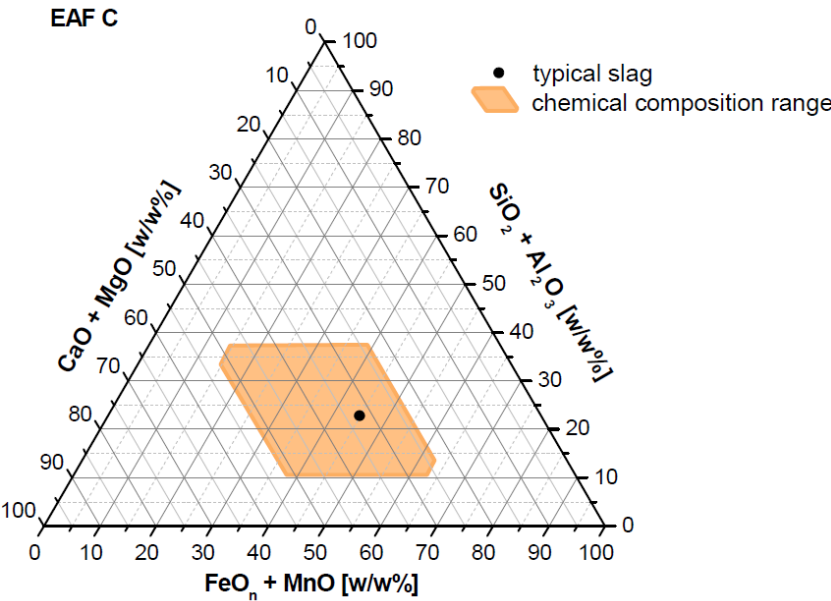


Figura 1 – Diagramma ternario della scoria EAF-C.

2.2 Caratteristiche chimico-fisiche della scoria nera

Per descrivere le caratteristiche chimico-fisiche della scoria nera EAF-C è possibile assumere come riferimento il “Rapporto sulla Sicurezza Chimica” (CSR) elaborato in ambito REACH. Il CSR contiene in particolare il sommario dettagliato delle informazioni sulle proprietà della sostanza che possono costituire un pericolo per l’ambiente e per la salute umana e, ove necessario, una valutazione dell’esposizione e del rischio.

Nel caso della scoria nera, si tratta di un documento voluminoso, che ha raccolto il contributo della comunità scientifica e l’adesione del 97% dei produttori di scoria europei, è depositato presso l’Agenzia Europea ECHA ed è disponibile per la consultazione e i commenti da parte dei soggetti interessati.

Nel CSR sono riportate le conclusioni derivanti dalla caratterizzazione delle scorie per quanto attiene non solo gli aspetti chimico-fisici, ma anche quelli eco-tossicologici e tossicologici.

I risultati del CSR indicano che la scoria ferrosa non è da classificarsi ai fini del Sistema Globalizzato di Classificazione e Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS) e della Direttiva per le sostanze pericolose, e pertanto non le sono attribuite caratteristiche di pericolosità.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisico-meccaniche della scoria esse non si discostano molto dalle caratteristiche dell’inerte naturale che tipicamente sostituisce nei suoi possibili impieghi nell’ambito delle costruzioni civili. Le differenze di maggior rilievo in relazione ai possibili utilizzi sono relative a:

- peso specifico, che nel caso della scoria risulta in genere ben superiore rispetto a quello dell’inerte naturale, a causa del più alto contenuto di ossidi di ferro;
- colore, che per le scorie, se paragonato a un materiale inerte di tipo calcareo, è decisamente più scuro;
- maggiore resistenza alla frantumazione, caratteristica particolarmente apprezzata per la costruzione di rilevati, ballast ferroviari, ecc.

Nella Tabella 3 si riportano le proprietà chimico-fisico delle scorie, come contenute nel database delle sostanze registrate sul sito web dell’ECHA (<https://echa.europa.eu/it/registration-dossier/-/registered-dossier/16150/10>) e parte integrante del CSR.

Summary of physicochemical properties of EAF-C ferrous slag	
Substance	EAF-C
Physical state at room temperature	Solid
Origin	Inorganic
Colour	Grey
Odour	Odourless
Melting point (°C)	> 1000
Boiling point	Boils above 2000 °C
Density (kg/L)	Approximately 3
Vapour pressure	< 0,000000001 Pa
Surface tension	Not intended to be a surfactant
Water solubility	< 1 g/l
K _{ow}	Inorganic UVCB
Flash-point	Inorganic
Flammability	Not flammable
Explosive properties	Not explosive
Self-ignition temperature	No spontaneous combustion
Oxidising properties	No oxidizing properties
Grain size fraction 1-4 µm (% w/w of total)	For example, EAF-C (0/32) <0,1%
Stability in organic solvents	Insoluble in organic solvents
Dissociation constant	Insoluble UVCB
Viscosity at room temperature	Solid

Tabella 3 – Proprietà chimico-fisico delle scorie nere, contenute nel database delle sostanze registrate sul sito web dell'ECHA e parte integrante del CSR (Chemical Safety Report).

3. Gestione del residuo scoria nera

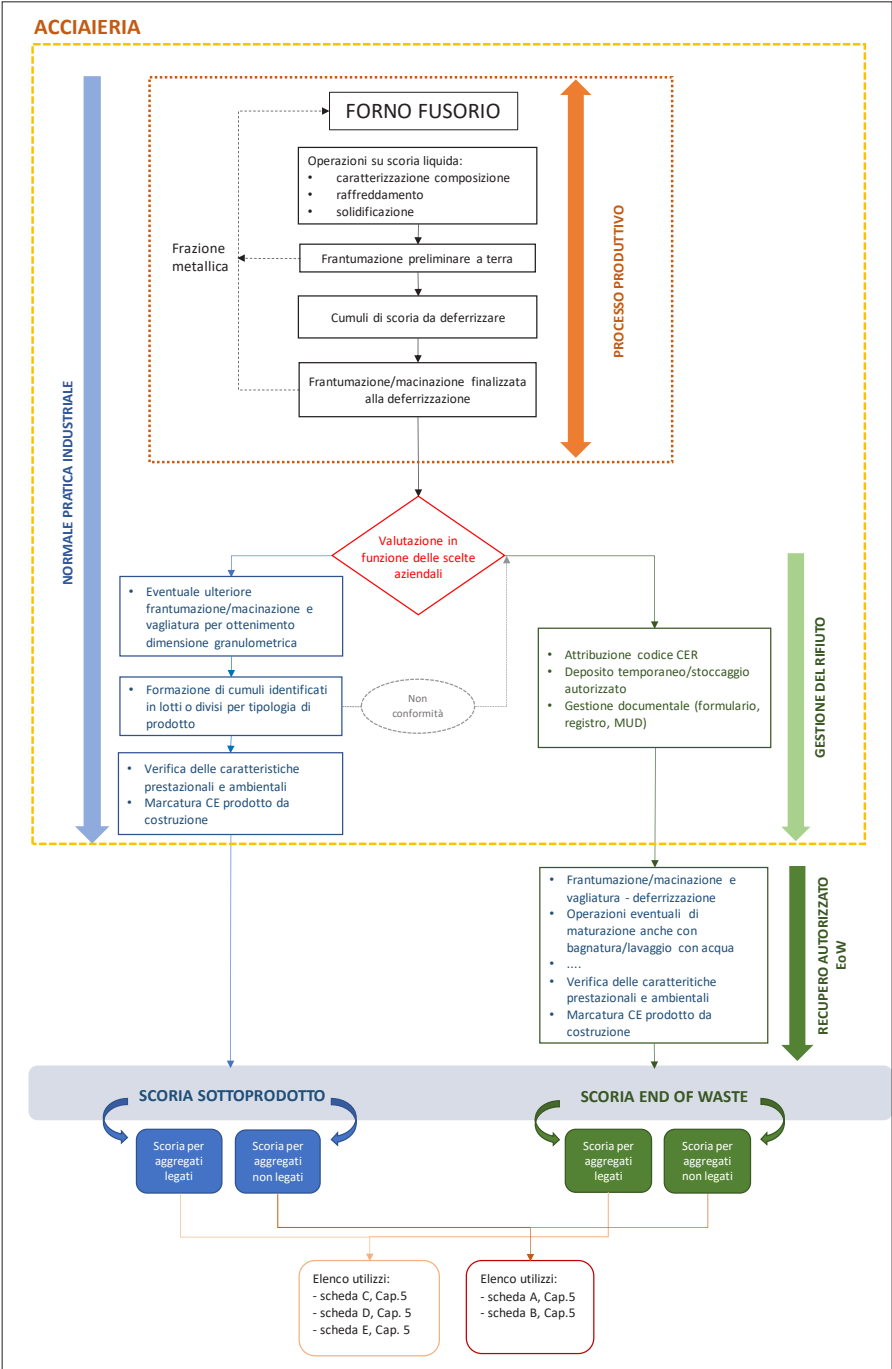


Figura 2 – Schema di flusso della gestione della scoria EAF-C.

3.1 Gestione come sottoprodotto

3.1.1 Trattamenti considerabili “normale pratica industriale”

Nel BREF siderurgico (“Best Available Techniques Reference Document for Iron and Steel Production”), documento tecnico di riferimento a livello comunitario che, ai sensi della normativa per la prevenzione e il controllo integrato dell’inquinamento (IPPC), individua e descrive per ogni settore industriale le migliori tecniche disponibili in campo ambientale, sono riportati la normale pratica industriale e i trattamenti a cui vengono generalmente sottoposte le scorie siderurgiche per poter essere successivamente utilizzate come aggregato nelle opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade.

Come già detto, nel normale ciclo produttivo la scoria **nera**, una volta solidificata (anche mediante raffreddamento diretto con acqua) viene frantumata ed anche macinata in appositi mulini al fine di ottenere un adeguato recupero della frazione metallica in essa contenuta (frazione che ritorna evidentemente all’alimentazione del forno fusorio).

La frantumazione/macinazione può essere condotta o grossolanamente con mezzi d’opera o anche in più fasi con impianti destinati, in funzione della frazione di recupero dell’acciaio che si vuole ottenere.

A titolo di esempio, si riportano di seguito le pratiche industriali comunemente adottate nel ciclo a forno elettrico a partire dall’ottenimento della scoria liquida, come riportato nel BREF, pag. 426 - paragrafo 8.1.7 “Slag handling and processing”:

- eventuale miglioramento della fase di raffreddamento della scoria mediante acqua (“*The cooling of the slag may be enhanced by water sprays.*”);
- pre-frantumazione se la fase di solidificazione avviene a terra (“*If the slag is poured on the floor, it is precrushed after solidification using excavators or shovel loaders and brought to an outside storage area.*”);
- successive frantumazione e vagliatura per conferire alla scoria le granulometrie idonee all’uso nel settore delle costruzioni (“*After a certain period of time, the slag is processed in crushing and screening devices in order to give it the desired consistency for its further use in construction.*”);
- durante le operazioni di trattamento della scoria, si procede contestualmente ad effettuare il recupero delle frazioni metalliche mediante separazione magnetica, manuale o con escavatore, frantumazione e vagliatura (“*During this operation, any metallic particles contained in the slag are separated magnetically, manually or using digging, crushing and sieving in order to be recycled into the steelmaking process.*”).

Tutte le attività sopra elencate rientrano dunque a pieno titolo nella definizione di normale pratica industriale in quanto:

- tradizionalmente previste dall'attività siderurgica ed in quanto tali, come visto, contenute nel BREF di riferimento per il settore;
- risultano confrontabili con le attività che vengono svolte nelle produzioni degli inerti naturali, che rappresentano le materie prime di origine naturale sostituite dalle scorie nere nelle previste possibili applicazioni industriali.

Si riporta di seguito una rappresentazione in forma schematica di un esempio di processo di lavorazione e preparazione della scoria **nera**, estratto dal paragrafo dedicato alla descrizione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento delle scorie da forno elettrico (BREF, pag. 475 – paragrafo 8.3.9 “EAF slag processing”).

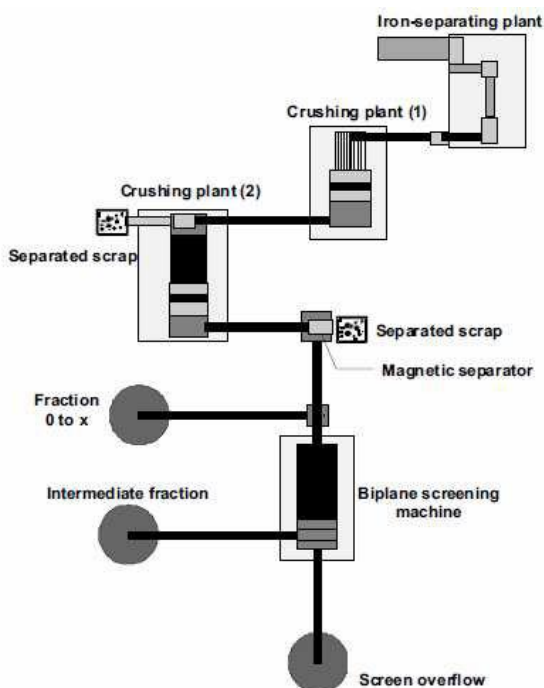


Figura 3 – Esempio di processo di lavorazione e preparazione della scoria nera, estratto dal paragrafo dedicato alla descrizione delle migliori tecniche disponibili per il trattamento delle scorie da forno elettrico (BREF, pag. 475 – paragrafo 8.3.9 “EAF slag processing”).

Anche alla luce, dunque, di quanto riportato nel BREF, con riferimento al sottoprodotto in questione, alcune delle principali operazioni considerabili normale pratica industriale ai sensi della lettera c) dell'art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 possono essere individuate nel seguente elenco (non esaustivo):

- 1) trasporto della scoria liquida dalle aree forni all'area di lavorazione delle scorie;**
- 2) sversamento della scoria liquida su un letto di scorie;**
- 3) costituzione di strati sovrapposti di scoria che solidificano in maniera stratificata;**
- 4) una volta costituito il "letto", raffreddamento mediante getti d'acqua;**
- 5) frantumazione-granulazione grossolana degli strati successivi di scoria, mediante pala meccanica e separazione di eventuali colaticci presenti;**
- 6) prelievo della scoria dal letto e lavorazione diretta;**
- 7) lavorazione della scoria raffreddata e grossolanamente frantumata attraverso:**
 - a) frantumazione-granulazione secondaria attraverso frantoio/mulini;**
 - b) vagliatura;**
 - c) deferrizzazione con recupero dei colaticci/parti metalliche e conseguente invio di questi a parco rottame per la rifusione;**
- 8) sistemazione, del materiale granulato ottenuto, in cumuli, identificati per lotto di produzione o tipologia di prodotto (diversa granulometria) per successiva analisi di caratterizzazione chimica e geotecnica/prestazionale;**
- 9) caricamento su mezzo di trasporto del materiale venduto (conforme alle specifiche tecniche e analitiche) mediante pala meccanica, e controllo radiometrico in uscita.**

Non si escludono infine altre particolari specifiche operazioni, anche innovative come la granulazione della scoria liquida mediante aria.

In definitiva, la normale pratica industriale per il sottoprodotto scoria nera EAF-C si traduce in una mera lavorazione meccanica atta a rendere idoneo dal punto di vista granulometrico/merceologico il materiale. Tale pratica è del tutto analoga a quella effettuata sulla materia prima di origine naturale che il sottoprodotto va a sostituire, come ad esempio la ghiaia naturale ottenuta attraverso operazioni di movimentazione frantumazione e vagliatura (a volte anche lavaggio) dell'inerte naturale cavato.

3.1.2 Aspetti gestionali

Il produttore dell'aggregato scoria nera EAF-C - di fatto - immette sul mercato un materiale dotato di marcatura CE, a dimostrazione che le caratteristiche sono conformi a quelle dichiarate. Ai fini dell'ottenimento della marcatura CE il produttore deve quindi disporre di un manuale del controllo di produzione di fabbrica (FPC), ovvero di un insieme di procedure di verifiche e controlli che vengono effettuati sull'intero processo garantendo così di poter prontamente individuare e correggere eventuali scostamenti del materiale dalle caratteristiche dichiarate. In particolare, il controllo di produzione prevede uno specifico piano di ispezioni e prove necessarie per il monitoraggio delle materie prime, delle attrezzature di produzione e di prova stesse, del processo di produzione e del prodotto finito, affinché quest'ultimo sia conforme alle specifiche indicazioni della norma armonizzata specifica, ai Decreti Ministeriali di recepimento e possa quindi essere marcato CE.

In base alla normativa vigente il produttore deve provvedere ad assicurare il controllo del processo attraverso un'adeguata definizione dei criteri per identificare, pianificare e controllare le fasi di lavoro nelle quali è scomponibile il processo stesso, sia dal punto di vista della qualità che della sicurezza.

Si riporta di seguito un elenco esemplificativo delle principali metodiche attraverso le quali si esplicano le procedure e i controlli di cui sopra:

- **materiali e procedure di produzione idonee;**
- **pianificazione del programma di produzione;**
- **predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la produzione e gli autocontrolli in linea (Registrazione e controllo della produzione di fabbrica);**
- **determinazione dei controlli effettuati in uscita prima della spedizione (Identificazione dei materiali e gestione del magazzino);**
- **predisposizione di strumenti di misura opportunamente tarati (Gestione degli strumenti di misura e delle apparecchiature);**
- **utilizzo di apparecchiature e attrezzature idonee alla lavorazione, debitamente sottoposte ad una manutenzione periodica riportata sugli appositi moduli di riferimento (Gestione degli strumenti di misura e delle apparecchiature);**
- **identificazione di prodotti o attività non conformi lungo il processo produttivo secondo modalità precisate (Gestione non conformità);**
- **gestione del processo di immagazzinamento e trasporto (Identificazione dei materiali e gestione del magazzino);**
- **formulazione di specifiche Istruzioni operative per quelle operazioni che prevedono un dettaglio più preciso.**

3.1.3 Riepilogo verifica delle condizioni art. 184-bis D. Lgs. n. 152/2006

L’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 elenca le quattro condizioni che un materiale o un oggetto deve soddisfare, per poter essere classificato come sottoprodotto.

Sono di seguito declinate tali condizioni nel caso specifico della scoria nera siderurgica.

Condizione	Applicazione alla scoria nera da EAF
La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.	Come descritto nel cap. 1, del presente documento, la scoria si origina contestualmente al processo metallurgico di produzione dell’acciaio, che rappresenta il prodotto primario dell’industria siderurgica. La scoria è dunque parte integrante del processo produttivo siderurgico, soddisfacendo pertanto la prima delle condizioni del sottoprodotto.
È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi ² .	La condizione relativa alla certezza dell’utilizzo degli aggregati di origine siderurgica può essere dimostrata: - dall’esistenza di rapporti commerciali o contrattuali tra il produttore dell’aggregato e gli utilizzatori dello stesso, o eventuali intermediari; i rapporti commerciali o contrattuali devono includere informazioni relative a caratteristiche tecniche degli aggregati, e modalità di utilizzo; e/o in assenza di un rapporto commerciale o contrattuale: - dalla predisposizione di una documentazione tecnica, nella quale vengano indicate: - le tipologie di attività o impianti di utilizzo a cui viene destinato il sottoprodotto, a seconda delle diverse granulometrie e in conformità alle normative tecniche di prodotto; - le modalità di gestione, incluse la raccolta e il deposito.

² L’aggregato di origine siderurgica è un materiale non soggetto a degradazione nel corso del tempo, pertanto non appare pertinente e necessaria l’indicazione di un limite temporale per il suo utilizzo. Inoltre, per ovvie ragioni logistiche (deposito, spazi, immagazzinamento, ecc.), il produttore stesso dell’aggregato siderurgico ha – di fatto – interesse che per il materiale si trovi un utilizzatore in tempi congrui. Inoltre, per competere e essere sostitutivo del materiale di cava, l’aggregato di origine siderurgica deve garantire una disponibilità immediata o almeno pari a quella delle cave. Si ricorda che le cave sono autorizzate con un determinato bacino di escavazione corrispondente a un volume ben preciso, variabile da migliaia a milioni di metri cubi, e la validità di tali autorizzazioni è di 10 anni.

La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.	Si rimanda al par. 3.1.1, nel quale sono descritti, in modo non esaustivo, le operazioni e i trattamenti sulla scoria nera che rientrano nella classificazione della normale pratica industriale.
L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana	Requisiti tecnici di prodotto La <u>marcatura CE</u> dell'aggregato di origine siderurgica implica il rispetto della normativa tecnica di settore per ciascun specifico impiego e costituisce pertanto la dimostrazione che i requisiti riguardanti i prodotti vengono soddisfatti (per l'approfondimento si rimanda al Cap.5). La presenza di un <u>manuale del controllo di produzione di fabbrica</u>, ovvero di un insieme di procedure e controlli che il produttore effettua sull'intero processo di produzione, costituisce ulteriore garanzia del rispetto del requisito. Requisiti per la protezione salute e ambiente Nel Cap.5 sono descritte le modalità di verifica dei requisiti relativi alla protezione della salute e dell'ambiente, declinati per ciascun specifico utilizzo.

Tabella 4 – In tabella sono riportate le condizioni previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. n.152/2006, e la relativa applicazione alla scoria nera.

3.2 Gestione come rifiuto da recuperare con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3.2.1 Attribuzione dello status di rifiuto

Nel caso in cui l'acciaieria attribuisca alla scoria nera lo status di rifiuto, rifacendosi all'Elenco Europeo dei Rifiuti (European Waste Catalogue) Decisione 2000/532/CEE, le viene assegnato il codice CER 100202 "scorie non trattate". Il codice CER 100201 "rifiuti del trattamento delle scorie" può essere attribuito alle scorie-rifiuto derivanti da operazioni di trattamento.

Successivamente, la scoria-rifiuto può essere avviata a un impianto autorizzato al suo recupero End of Waste, e sarà compito dell'impianto di recupero EoW attenersi a quanto disposto dall'art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006, "Cessazione della qualifica di rifiuto" (End of Waste).

Si ritiene opportuno sottolineare che vi possono essere situazioni di aziende per le quali la scoria prodotta dall'acciaieria, pur avendo tutte le caratteristiche potenziali per poter essere un sottoprodotto, non viene gestita come tale. È il caso ad esempio di acciaierie che stipulano accordi commerciali con aziende esterne autorizzate al trattamento di inerti in ragione di valutazioni di fattibilità economico/operative che ne impediscono la lavorazione diretta: per esempio, non si dispone del personale necessario e/o degli spazi adeguati per gli stoccaggi e in generale per poter effettuare le operazioni di frantumazione e macinazione idonee all'ottenimento delle curve granulometriche descritte e previste dai capitolati di appalto e dai requisiti per la certificazione CE di prodotto. Oppure potrebbe essere il caso di produzioni di quantitativi di scoria insufficienti per la sostenibilità economica della diretta produzione del sottoprodotto. O più semplicemente l'acciaieria non vuole occuparsi di gestire la produzione del sottoprodotto e preferisce invece procedere ad affidare la scoria come un rifiuto a terzi autorizzati con il compito di recuperarlo come un End of Waste (si ricorda che la normativa per l'EoW prevede come attività di trattamento da autorizzarsi anche la semplice verifica visiva e presa d'atto che il rifiuto ha le caratteristiche dell'End of Waste).

In tutti questi casi la scoria viene quindi gestita all'interno dell'acciaieria come un rifiuto che può essere ceduto ad aziende esterne autorizzate al suo recupero.

Inoltre, in questi casi si tratta di individuare rispetto al ciclo produttivo il momento in cui la scoria assume la qualifica di rifiuto anche al fine del rispetto dei quantitativi/tempistiche per l'ammasso temporaneo ovvero dei quantitativi per la messa in riserva/stoccaggio e relative autorizzazioni.

Il punto di confine tra la scoria "di cui il produttore voglia disfarsi" nei casi sopra illustrati e dunque suscettibile della classificazione di rifiuto, e la scoria ancora "residuo di produzione" per la quale il normale processo produttivo prevede sempre una lavorazione di separazione della frazione metallica da reimmettere come materia prima nel forno fusorio, non può che essere individuato a valle delle operazioni di deferrizzazione (vedi schema Figura 2).

Pertanto, solo al termine della deferrizzazione verrà eventualmente considerata la scoria come rifiuto e come tale trattata (con riferimento a tutti gli adempimenti del caso previsti dalla normativa vigente sui rifiuti: attribuzione codice EER, registro carico/scarico, stoccaggi, ecc.).

Ovviamente l'operazione di deferrizzazione può avvenire a diversi livelli, con un recupero parziale dell'acciaio attraverso una frantumazione molto grossolana ovvero con un recupero molto più spinto con una maggiore frantumazione anche in più stadi.

La fase di frantumazione può cioè avvenire in più passaggi in funzione dell'intensità (anche con riferimento alla qualità dell'acciaio che si produce) con la quale si vuole separare e rialimentare al fono la frazione metallica.

3.2.2 Operazioni di recupero presso gli impianti autorizzati

Gli impianti autorizzati all'attività di recupero della scoria nera EAF-C operano tipicamente sul materiale operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura per l'ottenimento delle curve granulometriche richieste, una deferrizzazione eventualmente in più fasi, ed in alcuni casi operazioni di stabilizzazione/maturazione, bagnatura, lavaggio. Non si escludono infine altre particolari e specifiche operazioni, anche innovative, che comunque dovranno essere previste e descritte nelle singole autorizzazioni.

Anche nel caso della scoria EoW il recuperatore immette alla fine sul mercato un prodotto marcato CE con le caratteristiche prestazionali rispondenti alla normativa tecnica di settore per i possibili impieghi previsti nelle opere di ingegneria civile in alternativa all'aggregato di origine naturale.

3.2.3 Riepilogo verifica delle condizioni art. 184-ter D. Lgs. n. 152/2006

Condizione	Applicazione alla scoria nera da EAF
La sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici.	L’aggregato scoria nera EAF-C ha una storia di applicazioni nell’ambito delle costruzioni civili consolidata da decenni in Italia oltre che nei paesi dell’UE. Si rimanda al Cap. 5 per gli utilizzi specifici.
Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto.	
La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.	L’aggregato scoria nera EAF-C è dotato di marcatura CE nel rispetto della normativa tecnica del settore delle costruzioni civili per ciascun specifico impiego. Si rimanda al Cap. 5 per gli utilizzi specifici.
L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana	Nel Cap.5 sono descritte le modalità di verifica dei requisiti relativi alla protezione della salute e dell’ambiente, declinati per ciascun specifico utilizzo.

Tabella 5 – In tabella sono riportate le condizioni previste dall’art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, e la relativa applicazione alla scoria nera.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 184-ter, i provvedimenti autorizzatori degli impianti che svolgono operazioni di recupero End of Waste della scoria-rifiuto devono includere:

- requisiti affinché i sistemi di gestione degli impianti stessi dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; il sistema di gestione, che può essere anche interno all’azienda, deve contenere i seguenti aspetti:
 - a) caratterizzazione del prodotto da recupero scoria e rispetto dei requisiti standard di prodotto e dei requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente (si vedano le schede analitiche del Cap. 5 per gli utilizzi più rappresentativi e diffusi);
 - b) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all’impianto del produttore;
 - c) le destinazioni del prodotto da recupero scoria;
 - d) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
 - e) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - f) formazione del personale.

- un requisito relativo alla dichiarazione di conformità del prodotto da recupero della scoria: lo schema di dichiarazione di conformità è riportato all'Allegato 2. Il lotto potrà avere un volume massimo pari a 3.000 m³.

4. Utilizzi tipici

Gli ambiti di applicazione consolidati dell'aggregato artificiale ottenuto per lavorazione della scoria nera corrispondono a quelli degli inerti naturali.

L'aggregato ottenuto dalla scoria nera è infatti un materiale fisicamente e meccanicamente comparabile a un aggregato inerte di origine naturale, per cui rappresenta una valida alternativa a sabbie, ghiaie, basalti, ecc. in diverse applicazioni, e come tale risponde alle norme tecniche di riferimento specifiche per ciascun impiego.

Si riporta di seguito un elenco delle norme tecniche riferite ai principali utilizzi degli aggregati di origine siderurgica:

- EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade", recepita come UNI EN 13242;
- EN 13285 "Miscele non legate – Specifiche", recepita come UNI EN 13285;

- EN 13450 "Aggregati per massicciate per ferrovie", recepita come UNI EN 13450;
- EN 13383 "Aggregati per opere di protezione (armourstone)", recepita come UNI EN 13383;
- EN 12620 "Aggregati per calcestruzzo", recepita come UNI EN 12620;
- EN 13043 "Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico", recepita come UNI EN 13043;
- EN 13139 "Aggregati per malta", recepita come UNI EN 13139.

Per gli utilizzi ritenuti più rappresentativi e diffusi nell'ambito delle opere di ingegneria civile, sono state realizzate specifiche schede analitiche, riportate nel Cap. 5. In ciascuna di tali schede sono riportate: una breve descrizione dell'ambito di utilizzo, i requisiti standard da soddisfare sia a livello di prodotto (norma tecnica di riferimento) sia riferiti alla tutela della salute e dell'ambiente (test di cessione o altre analisi).

L'aggregato ottenuto dalla scoria nera siderurgica, come qualsiasi altro materiale da costruzione, viene commercializzato per essere utilizzato nelle opere civili ed è provvisto della marcatura CE ad attestarne il rispetto delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalle norme tecniche di riferimento.

La marcatura CE rappresenta la garanzia per l'acquirente che l'aggregato ottenuto dalle scorie siderurgiche soddisfa contestualmente i requisiti essenziali in tema di sicurezza e le norme tecniche di riferimento. Non si tratta di un marchio di qualità quanto piuttosto della prova che il produttore è abilitato a immettere sul mercato prodotti con caratteristiche prestazionali rispondenti alle norme tecniche e garantite nel tempo da un sistema di produzione di fabbrica controllato.

Come descritto nei capitoli iniziali del documento, ciascuna scoria è strettamente dipendente dal processo di fusione e produzione dell'acciaio, per cui sia le caratteristiche fisico-meccaniche che il colore sono la conseguenza del processo produttivo dell'acciaio, in cui le scorie svolgono l'essenziale funzione di assorbimento di alcuni elementi presenti nel bagno di acciaio liquido.

La scoria nera, per poter essere impiegata come aggregato, viene portata attraverso frantumazione e vagliatura alle dimensioni specifiche richieste per i diversi tipi di applicazione: a titolo esemplificativo per la realizzazione dei **sottofondi stradali** le dimensioni sono generalmente comprese **tra 0 e 90 mm**, oppure per la preparazione del **calcestruzzo o del bitume per manti stradali** le dimensioni tipiche sono:

- **fini**, dimensione compresa **tra 0 e 4 mm**;
- **ghiaietto**, dimensione compresa **tra 4 e 15 mm**;
- **ghiaia (o pietrisco)**, dimensione compresa **tra 15 e 30 mm**.

I prodotti così ottenuti e marcati CE, vengono poi destinati al mercato utilizzatore.

Si riporta di seguito un elenco degli utilizzi più comuni, che sono poi ripresi nelle singole schede analitiche del capitolo 5:

- **Costruzione di strade e Opere di ingegneria civile**
- **Strati portanti in misto cementato**
- **Aggregati per calcestruzzo**
- **Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**

5. Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico

A. Costruzione di strade - Rilevati e sottofondi stradali non legati

Gli aggregati ottenuti dalla scoria nera sono validamente utilizzati per la costruzione di sottofondi stradali non legati come regolamentata nel “Capitolato speciale d’appalto tipo per lavori stradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’esperienza tecnica di utilizzo della scoria nera da forno elettrico in Italia è già consolidata nell’impiego per sottofondi stradali.

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità al Regolamento Europeo 305/2011, e ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante le conformità all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.

B. Opere di ingegneria civile - Strato drenante di copertura (“capping”) di discarica

Gli aggregati ottenuti dalla scoria nera sono validamente utilizzati per la realizzazione dello strato drenante di copertura (“capping”) o di fondo delle discariche in sostituzione della materia prima naturale. L’esperienza tecnica di utilizzo della scoria nera come materiale drenante è consolidata in sostituzione della ghiaia o del *tout-venant* di cava rispetto ai quali si ritiene più compatibile da un punto di vista ambientale. Gli aggregati impiegati dovranno possedere marcatura CE eseguita in base alla norma UNI EN 13242.

Requisiti standard di prodotto

Marcatura CE

La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla UNI EN 13242.

Requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente

Test di cessione ai sensi della norma UNI EN 1744-3 “Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Preparazione di eluati per dilavamento di aggregati”³.

Nell’allegato 1 sono riportati nella Tabella 9 i parametri, e relativi limiti, che devono essere verificati, mediante il test di cessione effettuato secondo la norma UNI EN 1744-3, ai fini della conformità degli aggregati di origine siderurgica - sia sottoprodotto sia End of Waste - per gli utilizzi non legati. Inoltre, è riportato un diagramma di flusso che sintetizza la procedura da adottare ai fini della verifica della conformità.

Per gli strati drenanti del fondo delle discariche, essendo all’interno degli strati di impermeabilizzazione, dovrà essere verificata soltanto l’ammissibilità del materiale in discarica, secondo i criteri e limiti specifici.

³ Poiché la scoria sottoprodotto/EoW non rientra nell’ambito dei rifiuti, la norma più appropriata da utilizzare per effettuare il test di cessione è la UNI EN 1744-3 che si applica agli aggregati utilizzati nel settore delle costruzioni, e non la UNI EN 12457 che è esplicitamente riferita ai rifiuti.

Si riporta inoltre quanto indicato al punto 8 della norma per la preparazione delle porzioni di prova:
“Gli aggregati devono essere sottoposti a prova rispettando la granulometria nella quale sono generalmente forniti. I granuli maggiori di 32 mm devono essere frantumati e si deve isolare la frazione 16/32 mm. Questo materiale viene aggiunto al campione in preparazione nella percentuale in cui la frazione maggiore di 32 mm era presente nel campione originale.”

C. Strati portanti in misto cementato

Gli aggregati ottenuti dalle scorie nere da forno elettrico trovano utilizzo anche nella realizzazione di strati portanti, sovrastrutture stradali o pavimentazioni in misto cementato.

In queste applicazioni gli aggregati sintetici ottenuti dalle scorie conferiscono ai manufatti, a parità di cemento utilizzato, una miglior resistenza.

La formazione di strati di fondazione in misto cementato è descritta e regolamentata nel “Capitolato speciale d’appalto tipo per lavori stradali” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati in conformità al Regolamento europeo 305/2011, e ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242.

Requisiti standard di prodotto

Marcatura CE

La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla UNI EN 13242.

Requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente

Test di cessione o altre analisi non necessarie, in quanto si tratta di un utilizzo legato, nel quale è il conglomerato monolitico a essere in contatto diretto con l’acqua, e non le singole componenti separatamente (lapidea e collante)⁴.

⁴ La componente lapidea è costituita dall’aggregato scoria, mentre la componente collante è costituita da un legante organico o idraulico a seconda dell’utilizzo (bitume, catrame, cemento, ecc.).

D. Aggregati per calcestruzzo

Le particolari caratteristiche del processo di produzione degli acciai nel forno elettrico permettono di mantenere bassi i livelli del tenore di zolfo nella scoria nera, consentendone quindi l'utilizzo per il confezionamento di calcestruzzi ordinari e speciali, in sostituzione degli inerti naturali.

Tra le diverse applicazioni si riportano a titolo di esempio:

- l'utilizzo in calcestruzzi di basse prestazioni come magroni o Rck 25 a bassi dosaggi di cemento, per sottofondazioni, fondazioni, basamenti;
- calcestruzzi ordinari con miglioramento delle resistenze, necessario il controllo del mix design del calcestruzzo per il mantenimento delle caratteristiche reologiche allo stato fresco;
- contributo apportato nelle pavimentazioni industriali in calcestruzzo, dove molto importante è la durabilità e la resistenza alla trazione/flessione;
- manufatti prefabbricati in calcestruzzo terra umida, come tombini, pozzetti, tubazioni, blocchi per murature, ecc.;
- calcestruzzi pesanti.

I test di laboratorio dimostrano l'aumento delle proprietà meccaniche dei manufatti in calcestruzzo realizzati con aggregati industriali derivanti dalla scoria nera in sostituzione di aggregati naturali tradizionali: resistenza alla compressione, alla trazione, al taglio.

I vantaggi non si limitano solamente all'aumento delle prestazioni meccaniche, ma sono anche di tipo economico e ambientale.

A parità di resistenza, nel confronto con calcestruzzi tradizionali, l'introduzione di aggregato da scoria nera può significare la possibilità di ridurre il quantitativo di cemento nel calcestruzzo.

La conseguenza del minor uso di cemento significa risparmio economico nella produzione del calcestruzzo, e un risparmio energetico e una riduzione di emissioni CO₂ nella produzione del cemento.

Appare chiara la possibilità di ottenere dei calcestruzzi con prestazioni superiori anche per quanto riguarda la resistenza all'usura e abrasione superficiale, la resistenza alle aggressioni chimiche, al gelo-disgelo.

Requisiti standard di prodotto

Marcatura CE

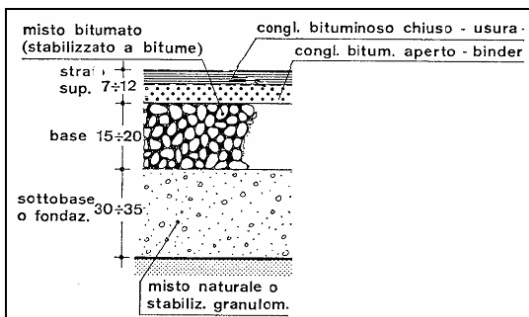
La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla UNI EN 12620.

Requisiti standard di tutela della salute e dell'ambiente

Test di cessione o altre analisi non necessarie, in quanto si tratta di un utilizzo legato, nel quale è il conglomerato monolitico a essere in contatto diretto con l'acqua, e non le singole componenti separatamente (lapidea e collante)⁵.

⁵ La componente lapidea è costituita dall'aggregato scoria, mentre la componente collante è costituita da un legante organico o idraulico a seconda dell'utilizzo (bitume, catrame, cemento, ecc.).

E. Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico



L'utilizzo di aggregati artificiali provenienti dalla scoria nera da forno elettrico nei manti di usura, binder e stabilizzato a bitume è una prassi consolidata in diversi paesi del mondo come USA, Canada, Australia, Giappone, Inghilterra, Germania, Francia.

I test di laboratorio indicano chiaramente che si tratta di un prodotto ideale per sostituire gli aggregati naturali nelle pavimentazioni stradali, grazie principalmente alle sue interessanti proprietà fisico-meccaniche, requisiti fondamentali per la sicurezza nella circolazione stradale.

La scoria nera da forno elettrico può sostituire tranquillamente il basalto, roccia effusiva di origine vulcanica, o il granito, roccia ignea intrusiva, uguagliando e anche superando determinate caratteristiche meccaniche come la resistenza alla frammentazione o all'abrasione superficiale.

Tra le caratteristiche prestazionali si evidenziano:

- aumento della durabilità delle pavimentazioni stradali realizzate;
- aumento della sicurezza dovuta alle migliori caratteristiche di aderenza del manto stradale.

Diverse sono le tipologie di conglomerati per i quali è opportuno prevedere l'utilizzo degli aggregati ottenuti dalla scoria nera:

- conglomerati drenanti singolo e doppio strato: è notoriamente dimostrato che questo tipo di conglomerati, molto efficace dal punto di vista della sicurezza della circolazione in condizioni di pioggia, presenta in condizioni normali un coefficiente di aderenza inferiore a quello di un'analoga pavimentazione chiusa. L'utilizzo di aggregati ottenuti dalla scoria nera permette di raggiungere anche con questo tipo di pavimentazioni un coefficiente di aderenza trasversale molto buono;
- conglomerati semiaperti antisdrucchiolo: l'uso di queste pavimentazioni in zone limitate e particolarmente pericolose consente che siano richiesti valori di aderenza molto elevati anche in condizioni di sollecitazioni di taglio molto forti da parte degli pneumatici. Grazie alla minima perdita di macrorugosità ottenibile attraverso l'uso di aggregati ottenuti dalla scoria da forno elettrico si possono mantenere nel tempo l'efficacia delle prestazioni;

- conglomerati chiusi macrorugosi tipo “splittmastix”: l’uso di aggregati ottenuti dalla scoria da forno elettrico, come dimostrato dalle sperimentazioni, fornisce sufficienti incrementi di prestazione;
- microtappeti a freddo tipo “slurry-seal”: analogamente a quanto descritto per i conglomerati antisdrucchiolo, l’uso degli aggregati derivanti dalla scoria nera produce valori di aderenza di grande efficacia in tutte le condizioni. Anche questa applicazione è stata testata con prove sul campo dimostrando, oltre la possibilità di ottenere valori di C.A.T. (coefficiente di attrito trasversale) prossimi a 90, anche la piena compatibilità dell’aggregato con l’emulsione modificata, addirittura con quantità quasi nulle di inerte rigettato per scarsa adesione.

Requisiti standard di prodotto

Marcatura CE

La norma tecnica di riferimento è rappresentata dalla UNI EN 13043.

Requisiti standard di tutela della salute e dell’ambiente

Test di cessione o altre analisi non necessarie, in quanto si tratta di un utilizzo legato, nel quale è il conglomerato monolitico a essere in contatto diretto con l’acqua, e non le singole componenti separatamente (lapidea e collante)⁶.

⁶ La componente lapidea è costituita dall’aggregato scoria, mentre la componente collante è costituita da un legante organico o idraulico a seconda dell’utilizzo (bitume, catrame, cemento, ecc.).

6. Approccio metodologico proposto per la verifica dei requisiti di tutela della salute e dell'ambiente (per utilizzi non legati)

In Italia, per norma nel caso delle procedure semplificate o per prassi negli altri casi, per la verifica della compatibilità ambientale dell'aggregato inerte scoria nera di acciaieria, per gli utilizzi o destinazioni per i quali tale aspetto risulta pertinente (tipicamente gli utilizzi non legati), attualmente viene richiesto l'effettuazione del test di lisciviazione secondo il metodo EN 12457-2 "Lisciviazione - Prova di conformità a singolo stadio, con un rapporto liquido/solido di 10L/kg, per la lisciviazione di rifiuti granulari e di fanghi con particelle di dimensioni minori di 4mm" (standard tecnico per i rifiuti).

Questa metodica contiene una importante criticità operativa, nota e riconosciuta: non precisando in modo adeguato i criteri di preparazione del campione da sottoporre a lisciviazione, in particolare le modalità di riduzione granulometrica e la gestione della frazione "fine" generata dalla frantumazione a seguito della macinazione, porta ad una inevitabile variabilità dei risultati analitici.

L'operazione di riduzione granulometrica comporta una distribuzione granulometrica del materiale da sottoporre a test di lisciviazione che risulta non solo diversa da quella del materiale in origine, ma soprattutto fortemente influenzata dalle modalità con cui viene condotta tale operazione.

È dimostrato da studi accademici anche internazionali che la riduzione dimensionale dei campioni granulari alla pezzatura indicata dalla norma tecnica (<4mm) può generare formazione di quantità non trascurabili di frazione "fine", e soprattutto che quest'ultima è responsabile della variabilità dei risultati della lisciviazione⁷.

Tale norma tecnica, pensata per verificare il comportamento alla lisciviazione di rifiuti granulari delle più svariate tipologie e per particelle <4mm, lascia indeterminati alcuni aspetti assolutamente non trascurabili con particolare riferimento alle procedure da seguire per la macinazione e la preparazione del campione, limitandosi a richiamare la necessità di evitare la formazione di particolato fine durante le operazioni di macinazione del campione e in tal modo consentendo ampi margini di discrezionalità ai laboratori che la devono applicare. Tali aspetti di indeterminazione, in particolare modo per l'applicazione a materiali con le caratteristiche delle scorie nere di acciaieria (duri e non duttili), risultano di fondamentale importanza se si vuole assicurare che il test riproduca nel modo più affidabile possibile il comportamento ambientale reale del materiale negli specifici utilizzi a cui è destinato e al contempo garantire la ripetibilità dei risultati.

È opportuno sottolineare inoltre che all'aggregato scoria nera di acciaieria, utilizzato come vero e proprio materiale da costruzione (dotato di certificazione CE), vengono richieste tutta una serie di caratteristiche prestazionali tecnico-meccaniche che collidono con la verifica della lisciviazione mediante un test elaborato

⁷ Zandi, Russell, Edyvean, Hand and Ward, "Interpretation of standard leaching test EN 12457-2: is your sample hazardous or inert?". Journal of Environmental Monitoring, 2007.

per dei rifiuti (il test prevede di ridurre granulometricamente il materiale quando lo stesso garantisce caratteristiche elevate di resistenza alla abrasione per le applicazioni cui è destinato).

Inoltre, nel caso dell'aggregato scoria nera di acciaieria, sia esso classificato "sottoprodotto" o "EoW", lo standard EN 12457-2 (riferito esplicitamente ai rifiuti) non rappresenta un vincolo normativo, non essendo stati specificati i criteri tecnici di verifica di cui alla lettera d) art.184-bis (sottoprodotto) o della lettera d) dell'art 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto) del D. Lgs. n. 152/2006, bensì un "simil-riferimento" a cui per consuetudine ci si è richiamati.⁸

È da sottolineare infatti come le autorizzazioni ordinarie di End of Waste "caso per caso" possano discostarsi dai criteri stabiliti dal D.M. 5 febbraio 1998, in quanto questi ultimi sono relativi a particolari ipotesi di iscrizione in procedura semplificata e, pertanto, saranno in linea di massima più restrittivi.

Si elencano di seguito alcune ragioni per le quali non è corretto l'utilizzo in ogni caso della norma EN 12457-2 per l'aggregato scoria nera di acciaieria:

- il materiale, nella sua forma finale commercializzata, risulta di dimensioni decisamente maggiori a quelle previste (<4 mm) per il test di cessione. Ciò comporta una modifica sostanziale del comportamento al test di eluato;
- il materiale viene utilizzato soprattutto per costruzioni stradali come aggregato legato e non; la scoria risulta quindi certificata CE come prodotto da costruzione e tale certificazione è finalizzata a comprovare che essa abbia tutte quelle caratteristiche prestazionali che la rendono idonea allo scopo (resistenza meccanica, resistenza all'abrasione, ecc.). La certificazione di fatto garantisce che il materiale manterrà tutte le caratteristiche richieste per il suo impiego, non ultima quella dimensionale. Quanto detto viene confermato dalla stessa norma tecnica di riferimento per i materiali da costruzione (EN 13242) che, per testare il comportamento alla lisciviazione, indica un altro standard tecnico, la norma EN 1744-3, che richiede per la caratterizzazione ambientale la preparazione di un campione di dimensioni decisamente superiori (32- 16mm). In tale ottica una prova, che prevede una macinazione con riduzione spinta della granulometria, non può essere significativa del comportamento "ambientale" dello stesso.

Ciò detto il test di cessione, che è la prova simulata di rilascio di contaminanti da parte di un materiale, rimane ad oggi senza dubbio, anche guardando all'approccio di altri paesi europei, strumento valido e di riferimento per le informazioni che restituisce in termini di possibili impatti sul suolo e sulle falde delle sostanze rilasciate e si ritiene corretto non abbandonare questo approccio (lo stesso REACH ne prevede per la scoria nera di acciaieria l'esecuzione ai fini della caratterizzazione delle proprietà fisico-chimiche).

⁸ L'applicazione della norma UNI EN 12457-2 è prevista esplicitamente per alcune operazioni di recupero nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. che disciplina il recupero di rifiuti in procedura semplificata.

Il test di eluizione, inoltre, cui da anni si ricorre in modo consolidato, presenta degli indiscutibili vantaggi:

- economicità;
- semplicità di esecuzione;
- rapidità nell'ottenimento dei risultati;
- diffusa presenza di laboratori in grado di eseguire questo tipo di test.

Si sono tuttavia da tempo andati affermando in campo scientifico e normativo altri importanti test di verifica della compatibilità ambientale dei materiali che chiamano in causa le possibili interazioni dirette con l'ambiente, come per esempio i test di ecotossicità, finalizzati a verificare e quantificare l'eventuale risposta biologica negli organismi utilizzati per il test.

I test ecotossicologici possono vantare due importanti prerogative:

- permettono valutazioni globali dell'impatto di un materiale sull'ambiente naturale con risposte facilmente comprensibili;
- accertano e quantificano gli effetti tossici sugli organismi viventi, utilizzando specie indicatrici sensibili.

Si pongono tuttavia alcune sensibilità relative all'esecuzione di questo tipo di prove che sono:

- tempi lunghi di esecuzione;
- complessità delle condizioni di laboratorio;
- scarsa presenza di laboratori attrezzati per la conduzione di test di ecotossicità.

Il criterio metodologico proposto per la verifica della conformità ambientale della scoria nera di acciaieria parte dunque dai seguenti assunti:

- la preparazione del campione da sottoporre a verifica di eluizione deve rispettare al meglio le reali caratteristiche granulometriche del materiale che verrà impiegato nelle specifiche applicazioni, così riducendo nella pratica di laboratorio la generazione di una eccessiva e variabile frazione fine con tutte le problematiche descritte; questo per ribadire che l'aggregato scoria nera di acciaieria non è più un rifiuto, ma un inerte da costruzione dotato delle idonee proprietà tecnico-meccaniche come da certificazione CE (con un profilo granulometrico funzionale alle applicazioni cui è destinato);
- pur restando un criterio di prova indiretto, la verifica della compatibilità ambientale di questi materiali deve fondarsi prioritariamente sull'analisi delle loro lisciviabilità per le ragioni già illustrate (storicità del metodo, condivisione con molti paesi UE, semplicità ed economicità, relativa rapidità, facile ripetibilità, diffusa pratica nei laboratori, ecc.);
- stanti i punti precedenti e le applicazioni come materiale da costruzione si ritiene che il metodo di lisciviazione da adottarsi come criterio di verifica della conformità sia quello individuato dalla norma EN 1744-3.

Come ogni metodo indiretto la definizione di limiti tabellari (in questo caso la concentrazione di una serie sostanze in soluzione lisciviante) passa da una semplificazione metodologica necessaria: l'individuazione

cioè di valori soglia per tutti gli elementi ritenuti di interesse, nella quale l'effetto cumulativo della presenza di più sostanze non può che essere affrontato semplicemente scegliendo valori limite tabellari conservativi. È indiscusso che una verifica indiretta, come quella della lisciviazione, originariamente pensata per dei rifiuti e quindi massimamente conservativa, affermatosi tra l'altro in un momento storico che sperimentava un concetto di recupero ancora allo stato embrionale, non può rimanere oggi l'unico criterio decisionale cui riferirsi. In questa nuova era della circolarità è doveroso trovare modalità e soluzioni metodologiche che di massimizzino ed efficientino il recupero dei materiali.

Per superare il limite metodologico della lisciviazione è dunque opportuno affiancare, là dove necessario e in modo complementare, un saggio diretto del reale potenziale impatto, quindi un test di ecotossicità, caratterizzato tuttavia da una procedura esecutiva sicuramente più complessa.

L'idea portante è quella di dare risposta a situazioni possibili in cui, per esempio, un'unica concentrazione di eluato può essere superiore al valore limite: in tal caso il destino del materiale, segnato dal solo comportamento alla lisciviazione, sarebbe ineluttabilmente quello della discarica. Qualora fosse data invece la possibilità di approfondirne il suo reale impatto tossico, il materiale potrebbe essere recuperato: attraverso la verifica della sua ecotossicità ne emergerebbe la reale o non consistente "criticità ambientale".

Alla luce di questo ragionamento si è voluto trovare un approccio alternativo e compensativo di una metodologia che per massimo rigore porterebbe ad una ingiustificata e non più sostenibile generazione di rifiuti soffocando importanti possibilità di recupero di materiali verso cui invece ci è chiesto di andare in modo imperativo.

Si ritiene quindi come primo requisito necessario e sufficiente il rispetto dei valori limite di concentrazione delle sostanze contenute nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 (selezionando tra queste le sostanze di interesse per il materiale in esame e includendo anche il molibdeno), attraverso l'esecuzione di un test di lisciviazione condotto secondo lo standard tecnico proprio degli aggregati da costruzione UNI EN 1744-3. Questo requisito rappresenta una adeguata condizione ex lege a sufficiente garanzia della richiesta contenuta alla lettera d) dell'art.184-bis (sottoprodotto) e alla lettera d) dell'art. 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto) del D. Lgs. n. 152/2006.

Propedeuticamente al discorso di complementarità del test di ecotossicità, i parametri selezionati sono stati distinti in due gruppi in ragione del loro potenziale impatto sia sulla salute umana, sia sull'ambiente. Per le sostanze del gruppo A si pone il vincolo inderogabile del rispetto dei valori limite dell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998: il superamento del valore limite anche di una sola di queste sostanze fa scattare la non conformità del materiale per gli utilizzi individuati.

Per i parametri del gruppo B, invece, in ragione delle più attenuate potenzialità di impatto su salute e ambiente, proprie delle sostanze che lo compongono, l'eventuale superamento dei valori limite, può non

rappresentare un criterio di esclusione dalla idoneità del materiale: solo una ulteriore verifica di tipo diretto del reale comportamento ambientale del materiale permette di stabilirne l'utilizzabilità.

In sintesi, il metodo proposto si sostanzia nelle seguenti determinazioni:

1. sottoporre a verifica di idoneità campioni di materiale granulometricamente rappresentativi del prodotto che verrà impiegato, cioè di dimensioni vicine a quelle di utilizzo; l'omogeneità delle curve granulometriche dei campioni sottoposti a prova, assicurata dalla metodica dello standard tecnico UNI EN 1744-3, garantisce inoltre nella pratica di laboratorio una piena confrontabilità dei campioni a garanzia di riproducibilità e ripetibilità dei risultati;
2. mantenere il principio scientifico del ricorso ad una prova di eluizione condotta secondo la metodica dello standard tecnico UNI EN 1744-3 come criterio di verifica prioritario della conformità ambientale del materiale, con riferimento ai soli parametri di interesse per la scoria nera di acciaieria tra quelli riportati nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e rispettivi valori limite (con l'unica aggiunta del molibdeno);
3. definire tra i parametri ricercati quelli per i quali il superamento del singolo valore limite sancisca inderogabilmente la non conformità del materiale e quelli per i quali invece in caso di superamento dei rispettivi valori limite sia possibile dimostrare comunque l'idoneità del materiale mediante una verifica di ecotossicità.

Sulla scorta delle considerazioni esposte e con riferimento alla tipologia di test da condurre ai fini della verifica della "compatibilità", per gli utilizzi non legati dell'aggregato inerte scoria nera di acciaieria, l'approccio nell'Allegato 1 prevede il ricorso ad entrambe le tipologie di prove, test di lisciviazione come da standard tecnico UNI EN 1744-3 e verifica di ecotossicità per la valutazione degli impatti ambientali sulle matrici pertinenti agli utilizzi e sugli organismi appartenenti alle relative catene trofiche.

Si intende infine ancora sottolineare che l'approccio si ispira ad un importante obiettivo, quello di ottimizzare la frazione di recupero di questi preziosi materiali inerti con la garanzia di un impatto ambientale adeguato ed in linea con quanto richiesto dalla normativa.

7. Esempio di “Declaration of Performance”

Esempio di tabella con le caratteristiche del materiale, come riportate nella dichiarazione di prestazione (DoP - Declaration of Performance), riferita alla fornitura, secondo quanto richiesto dalla norma di riferimento.

Norma di riferimento		UNI EN 12620	UNI EN 13043	UNI EN 13242
Caratteristica essenziale		Prestazione dichiarata		
Dimensione dell'aggregato (d/D)	Designazione			
Granulometria	Categoria			
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato			
Assorbimento	Valore dichiarato			
Spigolosità dell'aggregato fine	Valore dichiarato			
Contenuto dei fini (polveri)	Categoria			
Qualità dei fini (equivalente in sabbia)	Categoria			
Qualità dei fini (blu di metilene)	Categoria			
Resistenza allo shock termico	Categoria			
Cloruri	Valore dichiarato			
Solfati solubili in acido	Valore dichiarato			
Zolfo totale	Categoria			
Costituenti che alterano la velocità di presa	Presenza			
Disintegrazione di Silicato Dicalcico	Valore dichiarato			
Disintegrazione ferrosa	Valore dichiarato			
Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato			
Stabilità di Volume	Categoria			
Assorbimento acqua	Valore dichiarato			
Emissione radioattività	Valore dichiarato			
Rilascio metalli pesanti	Valore dichiarato			
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Valore dichiarato			
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato			
Reattività alcali-silice	Valore dichiarato			
Categoria di reattività	Categoria			
Classi di reattività	Categoria			
Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (Bitume 70/100)	Valore a 6 ore			
	Valore a 24 ore			

Tabella 6 – Esempio di tabella con le caratteristiche del materiale (Declaration of Performance).

8. Campionamento della scoria nera sottoprodotto/End of Waste

Sulla scoria nera sottoprodotto/End of Waste, generata da un processo di normale pratica industriale/trattamento EoW, dovrà essere effettuato un campionamento rappresentativo al fine di determinarne le caratteristiche chimiche (ove previste per gli usi specifici riportati nel capitolo 5 del presente documento) e fisico/meccaniche.

La qualifica ed accettazione dei materiali deve essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP), se applicabile.

Il prelevamento dei campioni dovrà essere conforme alle seguenti norme:

- **UNI 10802** ("Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati"), per determinare le caratteristiche chimiche;
- **UNI EN 932-1** ("Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento."), per gli aggregati prodotti (o altre norme di settore specifiche).

Il campionamento per la caratterizzazione fisico-meccanica viene definito all'interno dei provvedimenti autorizzatori degli impianti, e deve essere condotto su cumuli di volume non superiore a 3000 m³. La sua frequenza può essere modulata, ad esempio riducendola, in funzione della storicità dei risultati ottenuti⁹.

Determinazione delle caratteristiche chimiche (ove previste)
- Il campione rappresentativo è costituito secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 e norme applicative collegate vigenti all'atto del controllo. - Volume non superiore a 3000 m³ - La preparazione del campione ai fini del test di cessione sarà eseguita secondo norma UNI EN 1744-3
Determinazione delle caratteristiche fisico/meccaniche
La qualifica dei materiali deve essere conforme ai requisiti di idoneità ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 (Marcatura CE/DoP), se applicabile. Il campione rappresentativo è costituito secondo la norma UNI EN 932-1 o con altre norme di settore. Il prelievo di campioni per la caratterizzazione fisico-meccanica deve essere condotto su cumuli di volume non superiore a 3000 m³.

Tabella 7 – Determinazione delle caratteristiche della scoria nera.

⁹ Ad esempio, secondo le linee guida applicate in Francia, qualora per un certo numero di campionamenti consecutivi si evidenzia un costante rispetto dei valori limite, è prevista la possibilità di ridurre la frequenza di campionamento o la lista dei parametri da analizzare con frequenza più elevata.

9. Vantaggi derivanti dall’impiego della scoria nera in sostituzione di altri materiali

Nella Tabella 8 sono riportati i principali vantaggi che derivano dall’utilizzo della scoria nera come sostituto degli aggregati di origine naturale. Tali vantaggi non riguardano solo gli aspetti meramente ambientali (riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, riduzione dell’impatto paesaggistico, riduzione del consumo di suolo, ecc.), ma coinvolgono anche aspetti caratteristici dell’economia circolare (utilizzo di materiale altrimenti destinato in discarica) nonché tecnico-prestazionali.

Driver	Aggregati riciclati EAF-C	Aggregati di origine naturale	Note
Economia circolare	***	*	Il corretto riutilizzo delle scorie nere di acciaieria da forno elettrico consente di evitarne il collocamento improprio in discarica nell’ottica del principio fondante di economia circolare di riduzione delle discariche. A livello nazionale, la produzione media di scoria nera da forno elettrico (EAF-C) supera 1.800.000 ton/anno. Di queste, oltre 1.300.000 ton/anno sono prodotte in regione Lombardia.
Protezione delle risorse naturali	***	*	L’impiego delle scorie nere di acciaieria in sostituzione degli aggregati di origine naturale risponde appieno alla stringente esigenza globale di riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali , consentendo di ridurre, in particolare in questo caso, i volumi di escavazione di ghiaia.
Tutela del territorio	**	*	L’impiego delle scorie nere di acciaieria in sostituzione degli aggregati di origine naturale consente intrinsecamente di ridurre gli impatti ambientali dovuti all’operatività di cava , per esempio riduzione del consumo del suolo e riduzione degli impatti paesaggistici.
Aspetti tecnici	***	***	La scoria nera di acciaieria ha un peso specifico maggiore dell’aggregato naturale, rappresentando questa caratteristica la principale differenza in termini tecnici e restringendone alquanto i campi di utilizzo. Tuttavia, in relazione ad altre proprietà e per alcuni specifici impieghi, è dimostrato che le scorie nere di acciaieria posseggono requisiti tecnico/prestazionali superiori ai materiali di origine naturale che vanno a sostituire (ad esempio nei manti stradali la maggiore aderenza allo pneumatico, la maggiore resistenza all’usura e alla frammentazione).

Tabella 8 – Principali vantaggi derivanti dall’utilizzo della scoria nera.

10. Applicazioni innovative

Applicazione in matrici polimeriche (in corso di sperimentazione e valutazione)

La scoria nera da forno elettrico viene utilizzata come filler in matrici polimeriche termoplastiche e termoindurenti al fine di ottenere un materiale composito particellare.

Test di laboratorio¹⁰ mostrano come la scoria inglobata nella matrice polimerica diminuisca il grado di rilascio di elementi pesanti e parallelamente influisca sulle proprietà meccaniche del composito finale in funzione della matrice polimerica utilizzata.

Tra le diverse applicazioni si riportano a titolo di esempio:

- pavimentazioni in resina epossidica la cui resistenza ad abrasione è incrementata dalla presenza della scoria come filler;
- componenti a matrice termoplastica (PP, PE, ecc.) in cui la scoria sostituisce cariche tradizionali come il talco o il carbonato di calcio.

L'utilizzo della scoria come filler nei materiali polimerici porta in sé vantaggi di tipo economico e ambientale.

Altre applicazioni in fase di studio

Sono in corso sperimentazioni per l'utilizzo del filler di scoria nera anche nel settore delle coperture dure applicate con tecniche al plasma, della stampa 3D e della produzione di fibre in simil basalto.

¹⁰ Per un approfondimento si rimanda all'articolo "Reuse of EAF Slag as Reinforcing Filler for Polypropylene Matrix Composites" (pubblicato in JOM: the journal of the Minerals, Metals & Materials Society).

Allegato 1 – Parametri e metodologia per la verifica di conformità (utilizzi non legati)

Nel caso di utilizzi non legati (quali ad esempio rilevati e sottofondi stradali, “capping” di discarica, ecc.), la scoria nera siderurgica, indipendentemente dal suo status giuridico (sottoprodotto / End of Waste), viene sottoposta al test di cessione, condotto secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 1744-3 “Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati – Preparazione di eluati per dilavamento di aggregati”.

Il test di cessione sull’eluato della scoria siderurgica è finalizzato a verificare l’eventuale presenza, e relativa concentrazione, di determinati parametri, che sono considerati rilevanti - in determinate concentrazioni e condizioni - per il loro potenziale impatto sia sulla salute umana, sia sull’ambiente. Tali parametri sono stati individuati a partire dalla tabella di cui all’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, con l’aggiunta del molibdeno e con l’esclusione di alcune sostanze, tenendo conto delle peculiarità e delle specificità di composizione chimica del materiale in esame (scoria nera).

Nello specifico, per l’analisi del test di cessione, sono stati esclusi i seguenti elementi presenti invece nell’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998:

- amianto;
- nitrati;
- solfati;
- cloruri;
- cianuri.

Per i parametri esclusi, negli eluati della scoria nera siderurgica, si registrano infatti valori al di sotto della soglia di rilevabilità analitica oppure, laddove rilevati, i valori sono sempre significativamente inferiori ai rispettivi valori limite riportati nell’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998. Ciò accade in quanto, nel processo chimico che porta alla generazione della scoria nera da forno ad arco elettrico, mancano le condizioni per la loro stessa formazione.

Sulla base delle conoscenze tecniche e di processo acquisite va inoltre sottolineata la non significatività della presenza di sostanze organiche persistenti (Persistent Organic Pollutants POPs), quali diossine, furani, ecc.

La lista così risultante trova pieno riscontro con quanto adottato nei Paesi europei che utilizzano il criterio di eluizione come prova di verifica di questi materiali (scoria siderurgica).

In funzione della loro pericolosità per la salute e l’ambiente, le sostanze individuate sono state suddivise in due gruppi (A e B). Nel gruppo A sono state individuate quelle sostanze di particolare rilevanza per la salute e l’ambiente (in particolare cancerogeni, mutageni) e nel gruppo B le altre sostanze.

Si sottolinea inoltre che per il valore del pH è stato più opportunamente proposto il range (9 - 13) più attinente alle caratteristiche del materiale scoria nera di acciaieria, e in linea con gli approcci normativi dei altri Paesi UE.

Per quanto riguarda i valori limite proposti, essi corrispondono a quelli previsti dall'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Per il parametro aggiunto (molibdeno), in considerazione delle caratteristiche di ecotossicità per l'ambiente acquatico come riportate nel dossier di registrazione ECHA (potendosi ritenere la falda acquifera l'elemento ambientale target per le applicazioni prese in considerazione), è stato proposto un valore limite di concentrazione nell'eluato pari a 0,15 mg/l cautelativamente due ordini di grandezza inferiore al valore di PNEC (Predicted No Effect Concentration) per gli organismi di acqua dolce, pari a 12,7 mg/l.

PARAMETRI E LIMITI CONFORMITA' SCORIA		
GRUPPO	PARAMETRO	VALORE LIMITE Test di cessione ai sensi della UNI EN 1744-3
A	Arsenico (As)	0,05 mg/l
	Berillio (Be)	0,01 mg/l
	Cadmio (Cd)	0,005 mg/l
	Cobalto (Co)	0,25 mg/l
	Cromo totale (Cr)	0,05 mg/l
	Mercurio (Hg)	0,001 mg/l
	Nichel (Ni)	0,01 mg/l
	Piombo (Pb)	0,05 mg/l
B	Bario (Ba)	1 mg/l
	Fluoruri	1,5 mg/l
	Molibdeno (Mo)	0,15 mg/l
	Rame (Cu)	0,05 mg/l
	Selenio (Se)	0,01 mg/l
	Vanadio (V)	0,25 mg/l
	Zinco (Zn)	3 mg/l
	COD	30 mg/l
	pH	9 - 13

Tabella 9 – Parametri e limiti per la conformità della scoria nera EAF-C.

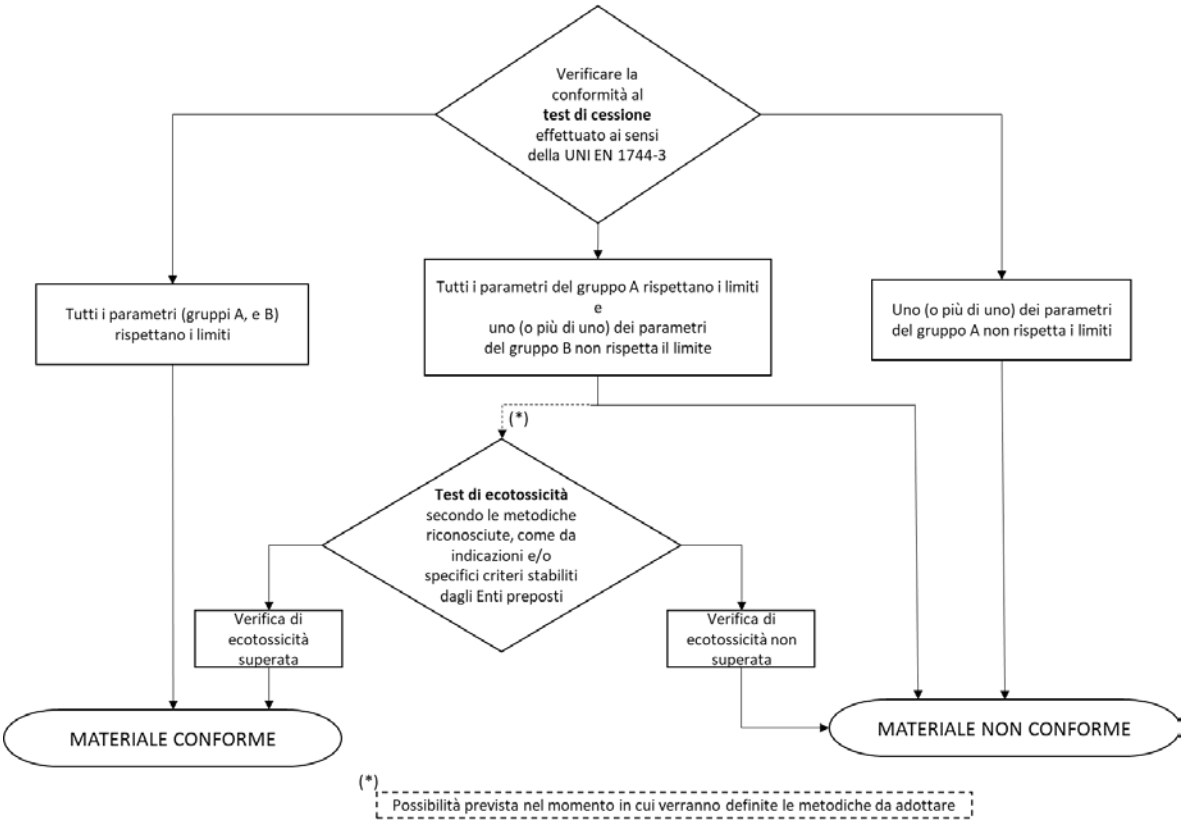


Figura 4 – Diagramma di flusso del protocollo di verifica della conformità della scoria nera EAF-C.

La verifica della conformità della scoria nera di acciaieria, per gli utilizzi non legati, richiede dunque, l’effettuazione del test di cessione (svolto secondo la norma tecnica UNI EN 1744-3), e la valutazione dei risultati ottenuti per i parametri di Tabella 9, secondo il seguente protocollo, schematizzato per semplicità nel diagramma di flusso della Figura 4:

- se tutti i parametri dei gruppi A e B rispettano il limite, allora la scoria nera è conforme;
- se uno, o più, dei parametri del gruppo A supera il limite, allora la scoria nera non è conforme;
- se tutti i parametri del gruppo A rispettano il limite e uno, o più, dei parametri del gruppo B non rispetta il limite, allora la conformità della scoria nera può essere comunque confermata attraverso una verifica di ecotossicità secondo le metodiche riconosciute, da svolgersi nel rispetto di indicazioni e/o specifici criteri che verranno stabiliti da parte degli Enti preposti. In tal caso, solo se ne sarà esclusa l’ecotossicità, il materiale (scoria nera) si conferma conforme;
- nelle more dell’adozione delle indicazioni e/o specifici criteri di cui al punto precedente, la conformità della scoria nera è verificata attraverso il mero rispetto dei limiti del test di cessione per il gruppo A ed il gruppo B.

Allegato 2 – Schema di dichiarazione di conformità End of Waste**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER DEL D. LGS. N. 152/06 E DELL'AUTORIZZAZIONE N. ____ DEL __/__/____

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero _____

Anno (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore

Denominazione sociale CF/P.IVA _____

Iscrizione al registro imprese _____

Indirizzo Numero civico _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Impianto di produzione _____

Indirizzo Numero civico _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____

Autorizzazione _____ Ente rilasciante _____ Data di rilascio _____

Prodotto

Il prodotto è conforme alla norma UNI EN _____

L'utilizzo previsto è: _____

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di prodotto da recupero scoria è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
_____ (NOTA: il lotto massimo può essere di 3000 m³)
- il predetto lotto è conforme all'autorizzazione dell'impianto;
- il predetto lotto rispetta i requisiti standard di prodotto e i requisiti standard di tutela della salute e dell'ambiente, previsti per l'ambito di utilizzo.

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

_____ lì, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi, laddove necessari per l'utilizzo specifico.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 9 settembre 2021 - n. 11901

R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, regolamento regionale 24 marzo 2006, art. 26 - Procedura semplificata variante non sostanziale - Autorizzazione, all'escavazione dei pozzi 9 e 10 in sostituzione del pozzo 1 preesistente, ricompreso nella concessione di derivazione d'acqua pubblica assentita con d.d.u.o. n. 6124 del 10 luglio 2012 alla società Egidio Galbani s.r.l.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE
PAVIA E LODI

Richiamati:

- Il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» concernente norme sulle derivazioni e sulle autorizzazioni delle acque pubbliche e successive modificazioni;
- Il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del d.lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed in particolare il titolo V recante «Disciplina delle Risorse Idriche»;
- Il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità del 22 dicembre 2003 n. 22723 «Direttive alle strutture tecniche regionali per l'istruttoria delle concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica»;
- La deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 2004, n. VII/1048 con la quale è stato approvato «l'Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26»;
- La deliberazione di Giunta regionale 29 marzo 2006, n. VIII/2244, con la quale è stato approvato il «Programma di Tutela e Uso delle Acque», ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 152/1999 e dell'art. 55, comma 9, della l.r. 26/2003» ed in particolare gli artt. 31-36 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- La deliberazione n. 1/2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po «Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000 n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del d.l. 30 dicembre 2008 n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13»;

Visti:

- il d.d.u.o. n. 6124 del 10 luglio 2012, regolato dal disciplinare rep. 2022 sottoscritto in data 18 maggio 2012, con il quale è stata assentita alla s.p.a. Egidio Galbani (ora Egidio Galbani s.r.l.) la concessione di grande derivazione, a mezzo di quattro pozzi ubicati nello stabilimento di Corteolona e Genzone (PV), per una portata complessiva di l/s 160, pari ad un volume massimo complessivo di

5.045.760 mc, ed una portata massima complessiva di l/s 200 d'acqua per uso industriale, potabile, igienico-sanitario ed antincendio. La concessione scadrà il 31 dicembre 2025;

- la domanda in data 08 aprile 2021, protocollata dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia-Lodi sede di Pavia al n. AE10.2021.0002220 il 17 maggio 2021, con la quale la Società Egidio Galbani s.r.l. ha richiesto la variante non sostanziale della concessione originale di grande derivazione del 10 luglio 2012 consistente nella realizzazione dei pozzi P9 e P10, in sostituzione del pozzo P1 (della concessione originale) all'interno dello Stabilimento di Corteolona e Genzone (PV);
- la relazione tecnica e geologica, a firma Dott. Geol. Gianpaolo Iadarola, allegata alla domanda, nella quale si specifica che i pozzi P9 e P10, saranno terebrati su terreno di proprietà della società richiedente, individuato in mappa al Fg. 7 mapp. 10 del Comune di Corteolona e Genzone (PV);
- la relazione tecnica e geologica, sopra citata, nella quale è allegata la proposta tecnica di sigillatura del pozzo P1;
- la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 27 in data 7 luglio 2021 che non ha dato luogo alla presentazione di domande in concorrenza nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
- la nota dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, sede di Pavia n. AE10.2021.0003079 in data 07 luglio 2021 con la quale è stato richiesto al Comune di Corteolona e Genzone e all'A.T.S. Pavia di esprimere il loro parere in merito;

Considerato che gli enti invitati ad esprimere il loro parere non hanno inviato alcuna comunicazione in merito;

Ritenuto pertanto, salvo i diritti di terzi, di poter autorizzare la Società Egidio Galbani S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Milano, Via Flavio Gioia, 8 e stabilimento in Corteolona e Genzone (PV) -- all'escavazione, di due pozzi (P9 e P10) in sostituzione di uno preesistente in avaria (P1) ricompreso nella concessione assentita con d.d.u.o. n. 6124 del 10 luglio 2012;

Vista la l.r. n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Visto il «III provvedimento organizzativo 2018» approvato con d.g.r. n. 182 del 31 maggio 2018 con il quale è stato definito il nuovo assetto della Giunta regionale, a seguito dell'avvio della XI legislatura;

Richiamato il «IX provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2190 del 30 settembre 2019 che conferisce al Dott. Fabio Lombardi l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi;

Richiamato il «XII provvedimento organizzativo 2019» approvato con d.g.r. n. 2585 del 2 dicembre 2019 che stabilisce il passaggio degli Uffici Territoriali Regionali alla Presidenza;

Recepito le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

DECRETA

- si rilascia la concessione all'escavazione dei pozzi P9 e P10 sul Fg. 7 mapp. 10 del Comune di Corteolona e Genzone, in sostituzione del pozzo P1 in avaria, ricompreso nella concessione assentita con d.d.u.o. n. 6124 del 10 luglio 2012 alla società Egidio Galbani s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Milano, Via Flavio Gioia, 8 e stabilimento in Corteolona e Genzone (PV), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le misure tecnologiche volte a proteggere i pozzi e le falde acquifere da contaminazioni nonché a salvaguardare la pubblica incolumità;
- all'interno dei pozzi dovranno essere installate apparecchiature idonee all'effettuazione delle misure piezometriche in corrispondenza della falda acquifera intercettata;
- sulla tubazione di mandata dei pozzi dovranno essere installati contaltri opportunamente posizionati in modo da essere facilmente accessibili alle autorità preposte al controllo e predisposti in modo tale da consentire la piombatura da parte dell'autorità concedente, nonché idonei rubinetti per il prelievo di campioni d'acqua;
- la Società, in merito alla sigillatura del pozzo P1 da dismettere, dovrà provvedere entro 6 mesi dalla data del presente decreto alla sua chiusura, come da progetto

allegato, assicurando il ripristino nel tempo dei naturali livelli impermeabili, atti a prevenire il rischio di contaminazione degli acquiferi protetti. Al termine dei lavori, dovrà esserne data comunicazione scritta all'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi, sede di Pavia;

– di provvedere alla trasmissione del presente decreto alla Società Egidio Galbani S.r.l., al Comune di Corteolona e Genzone (PV), alla A.T.S. Pavia, a A.R.P.A. Lombardia ed alla Regione Lombardia D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni;

– di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di un estratto del disciplinare n. 2537 di Rep. del 7 settembre 2021;

– avverso il presente provvedimento può essere fatto ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ed entro 120 (centoventi) giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.

– di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il dirigente
Fabio Lombardi

_____ • _____

REPERTORIO N. 2537

REGIONE LOMBARDIA**PRESIDENZA****COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI****UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI**

(T.U. 11.12.1933 n. 1775)

DISCIPLINARE INTEGRATIVO – SUPPLETIVO DEL**DISCIPLINARE REP. N. 2022 SOTTOSCRITTO IN DATA 18/05/2012**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la variante non sostanziale della concessione di grande derivazione d'acqua ad uso industriale, potabile, igienico-sanitario ed antincendio da n. 4 pozzi in Comune di Corteolona e Genzone (PV), assentita con d.d.u.o. n. 6124 in data 10/07/2012, richiesta dalla Società Egidio Galbani S.r.l. e ricevuta in data 17/05/2021. Codice pratica: MI021108442013. Cod. Fald. PV I/DSO.

=====

Art. 1 – OGGETTO DELLA VARIANTE DELLA CONCESSIONE

Alla Società Egidio Galbani S.r.l. (Codice Fiscale 03419280965) – sede legale e amministrativa in Milano, Via Flavio Gioia, 8 – stabilimento in Corteolona e Genzone (PV) – è concesso, a variante non sostanziale della concessione assentita con d.d.u.o. n. 6124 in data 10/07/2012, di realizzare i pozzi denominati P9 e P10 individuati in mappa al Fg. 7 mapp. 10 del Comune di Corteolona e Genzone, per prelevare acqua ad uso industriale, potabile, igienico-sanitario ed antincendio.

I pozzi P9 e P10, a singola colonna, sostituiranno il pozzo P1 a doppia colonna, in avaria, la cui escavazione era stata autorizzata con la

concessione originale.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Il pozzo **P9** ha le seguenti caratteristiche tecniche:

profondità: 53 m da piano campagna

portata di esercizio: 20 l/s

portata massima: 25 l/s

metodo di perforazione: a percussione

diametro di perforazione: 1.000 mm

apparecchiatura di sollevamento: elettropompe di tipo sommerso, a 18 metri di profondità

Il pozzo **P10** ha le seguenti caratteristiche tecniche:

profondità: 75 m da piano campagna

portata di esercizio: 20 l/s

portata massima: 25 l/s

metodo di perforazione: a percussione

diametro di perforazione: 1.000 mm

apparecchiatura di sollevamento: elettropompe di tipo sommerso a 36 metri

ART. 3 – OBBLIGHI E CONDIZIONI

Rimangono invariati tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel disciplinare rep. n. 2022 sottoscritto in data 18/05/2012 allegato al d.d.u.o. n. 6124 in data 10/07/2012, come pure non subiscono variazioni:

- la quantità d'acqua derivata;
- l'uso delle acque prelevate;
- il modo di presa delle acque;
- l'ubicazione dei pozzi P2, P6, P7, P8;

- la durata della concessione;
- il canone annuo da corrispondere di anno in anno anticipatamente.

ART. 4 – PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare la concessionaria ha dimostrato, con la produzione della relativa quietanza, di aver effettuato il versamento della somma di € 51,65 come da bonifico SEPA in data 01/06/2021 per le spese di istruttoria. Restano a carico della concessionaria le spese inerenti alla registrazione.

La Concessionaria per accettazione

Società Egidio Galbani S.r.l.

Dott. Matteo Denti (*)

Pavia, 07/09/2021

Il presente disciplinare è stato redatto in duplice originale e consta di n. 3 (tre) pagine.

Il Concedente

Dott. Fabio Lombardi

Dirigente Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi (*)

(*) Firma apposta digitalmente secondo le norme vigenti.

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 9 settembre 2021 - n. 11963

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nel mese di giugno/luglio 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- il d.d.u.o. n. 8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della proposta di incarico a Finlombarda S.p.A. di Assistenza Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 18 giugno 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (l. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021;

Richiamati altresì i propri decreti:

- n. 9374 del 8 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando Brevetti 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00;
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 a valere sul bando Brevetti 2021;
- n. 10971 del 6 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nel mese di giugno/luglio 2021 a valere sul bando Brevetti 2021;
- n. 11424 del 27 agosto 2021, così come integrato con decreto n. 11705 del 3 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 a valere sul bando Brevetti 2021;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di n. 9 domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 per n. 10 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

- ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro) a valere sull'Azione I.1.B.1.1 del POR FESR 2014-2020, stanziata con la suddetta d.g.r. XI/4498/2021;
- intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde e i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali prevedendo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello;
- prevede un'agevolazione che si configura come un

contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria come detagliato al paragrafo B.1.b «Entità e forma dell'Agevolazione» del Bando medesimo;

- è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che:

- in base al paragrafo C.1 del bando, le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia Bandi Online accessibile all'indirizzo (<https://www.bandi.servizi.it>) e secondo la seguente tempistica: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse;
- con il suddetto decreto n. 9374/2021 si è stabilito che lo sportello valutativo è temporaneamente sospeso e sarà riaperto entro la sua scadenza (31 dicembre 2021 ore 14:00) nel caso in cui con provvedimento regionale sia dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate assegnazioni in esito alle istruttorie svolte sulle domande presentate ovvero provenienti da altre fonti;
- rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto dei suddetti decreti n. 10514/2021, n. 10971/2021, n. 11424/2021 e s.m.i. di approvazione rispettivamente del primo, secondo e terzo elenco di domande ammesse sul bando Brevetti 2021, risultano ammesse al contributo n. 92 domande per n. 131 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 845.920,00;

Ricordato che il bando prevede che:

- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del d.lgs. n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito;
- la valutazione formale delle domande di partecipazione è svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica, individuata in Finlombarda s.p.a.;
- l'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C.3.b. del Bando): a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;
- Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta;
- la valutazione di merito, effettuata sulle domande che superano l'istruttoria formale, si articola in due momenti sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali. In caso di esito positivo della verifica, segue la valutazione di merito dell'intervento brevettuale sulla base dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che per essere ammessi all'agevolazione i singoli interventi brevettuali devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

dell'elemento di valutazione «Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti». Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a un massimo di 2 punti complessivi;

- l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D.1, gli obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D.2, le condizioni che determinano la decadenza dal contributo e le modalità per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediandosi il 1 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando nel paragrafo C.3.a. Modalità e tempi del processo e del Decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 che ha disciplinato la modalità di funzionamento del NdV, nelle sedute del 06 luglio 2021, del 13 luglio 2021, del 20 luglio 2021, del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021 e con procedura scritta attivata in data 31 agosto 2021 e chiusa con esito positivo approvato in data 7 settembre 2021, con il supporto dell'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a.:

- ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande che hanno superato l'istruttoria formale e ha proceduto con l'attribuzione delle premialità;
- ha redatto l'elenco delle domande con brevetti ammissibili al contributo;

come risulta dai verbali delle suddette sedute approvati e firmati e dall'esito positivo della suddetta procedura scritta, conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie:

- tutte le risultanze dell'istruttoria formale svolta da FINLOMBARDA S.P.A. (check list di istruttoria formale compilata e caricate su Bandi On Line e notificate su Bandi On Line al responsabile del procedimento) sulle n. 3 domande, ricomprese nell'elenco di cui all'Allegato 1 A, pervenute nell'intervallo temporale compreso tra il giorno 3 giugno 2021 e il giorno 5 luglio 2021 ammissibili per complessivi n. 6 interventi brevettuali, salvo verifiche DURC e verifica del massimale di minimis, riverificati prima dell'adozione del presente atto;
- tutte le risultanze dell'istruttoria di merito per ogni singolo brevetto, per le domande che hanno superato l'istruttoria formale, effettuata dal NdV, riunitosi nella seduta di insediamento il giorno 1 luglio 2021 e nelle sedute di valutazione il giorno 06 luglio 2021, 20 luglio 2021 e 3 agosto 2021 e l'esito della procedura scritta chiusa in data 7 settembre 2021 (verbali e scheda procedura agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line), come riportate nell'allegato 1 del presente atto;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 A) «Quarto elenco di domande ammissibili al contributo e finanziabili con le risorse del bando», con importo complessivo concedibile;
 - Allegato 1 B) «Quarto elenco di brevetti ammissibili al contributo e finanziabili con le risorse del bando», con dettaglio dell'esito e punteggi della valutazione e con importo del contributo concedibile per singolo brevetto;
- comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti proponenti di cui all'Allegato 1 A all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo;
- ricordare con la medesima comunicazione a ciascun proponente ammesso a contributo e finanziabile con le risorse del bando, le modalità e i tempi per accettare il contributo inserendo le informazioni richieste dal Bando;

Rilevato che risultano ammesse a contributo n. 3 domande per n. 6 interventi brevettuali (allegato 1 al presente provvedimento), con un importo complessivo concedibile pari

a euro 38.640,00 rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando pari a euro 1.000.000,00;

Visti:

- il decreto legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...;
- all'art. 9 che prevede che:
 - «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
 - «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
 - «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare in sede di concessione le visure Aiuti e a registrare il bando sopra citato e i beneficiari ai quali con il presente provvedimento è concesso il contributo, con i seguenti codici:

- Codice identificativo del bando CAR 17509;
- Codici identificativi dell'aiuto COR così come indicato per ciascun soggetto beneficiario nell'Allegato 1 A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per le domande di cui all'allegato 1 presentate nell'intervallo temporale compreso tra il giorno 3 giugno 2021 e il giorno 5 luglio 2021 ed è redatto entro il termine previsto dal paragrafo «C.3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste

di integrazioni ai sensi del paragrafo C.3.d «Integrazione documentale», che sono stati sospesi per la domanda ID 3086420 pari a n. 8 giorni) al netto di 5 giorni aggiuntivi residui necessari per l'espletamento della soprarichiamata procedura scritta per le domande ID 3086420 e ID 3110575;

Atteso che la concessione in base alle disposizioni del bando era condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva al momento di adozione del provvedimento di concessione, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento del massimale De Minimis;

Considerato che la struttura competente ha acquisito gli esiti positivi delle verifiche sulla regolarità contributiva per tutti i soggetti beneficiari di cui all'Allegato 1A;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuate dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Atteso che:

- si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 come atto dei criteri;
- si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 delle informazioni relative ai beneficiari ammessi con il presente provvedimento contestualmente all'adozione dello stesso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare per quanto indicato in premessa l'ammissione al contributo delle domande di contributo presentate nel mese di giugno e luglio (dal 3 giugno 2021 al 5 luglio 2021)

a valere sul bando Brevetti 2021 di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, come riportate negli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

- Allegato 1A «Quarto elenco di domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 2021»;
- Allegato 1B «Quarto elenco di brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021», con dettaglio dei punteggi della valutazione e dell'esito finale con importo del contributo concesso per singolo brevetto;

2. di dare atto che, rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto del presente provvedimento e dei decreti n. 10514/2021, n. 10971/2021, n. 11424/2021 e s.m.i. di approvazione rispettivamente del primo, secondo e terzo elenco di domande ammesse sul bando Brevetti 2021, attualmente risultano complessivamente ammesse al contributo n. 95 domande per n. 137 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 884.560,00;

3. di dare atto che non è conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate entro la data di sospensione provvisoria dello sportello disposta con decreto n. 9374 del 8 luglio 2021 e che con successivo provvedimento regionale, a esito delle istruttorie in corso, lo sportello sarà riaperto entro la sua scadenza (del 31 dicembre 2021, alle ore 14:00) con una dotazione pari alle risorse liberatesi a causa di mancate o minori assegnazioni o rinunce nel frattempo comunicate in fase di accettazione ovvero provenienti da altre fonti;

4. di comunicare gli esiti della valutazione ai soggetti proponenti beneficiari ammessi al contributo, di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

5. di ricordare a ciascun beneficiario di cui al punto 1, con la comunicazione di cui al punto 3, le modalità e il termine per accettare il contributo (in base al paragrafo C.4 del bando) pari a 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento a pena di decadenza dal contributo concesso, confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

6. di precisare che gli importi complessivi dei contributi concessi trovano copertura nella dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 e che i relativi impegni di spesa saranno assunti successivamente all'accettazione del contributo concesso, in coerenza con le informazioni di cui ai punti precedenti;

7. di dare atto che il suddetto bando è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

8. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative ai soggetti beneficiari di cui al punto 1 (Allegato 1A), sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021.

Il dirigente
Gabriele Busti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

Allegato 1 A
Quarto elenco delle domande ammesse al contributo e finanziate con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID PRATICA	Data e ora protocollo domanda di contributo	Numero protocollo domanda di contributo	Qualificazione e del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o impresa individuale partita IVA)	Dimensione impresa	Sede Operativa in Lombardia - Provincia	Sede Operativa in Lombardia - Comune	Titolo del progetto	N. brevetti presentati	Investimento totale presentato (euro)	Contributo totale richiesto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito valutazione di merito	N. brevetti ammessi in esito a istruttoria di merito del NdV	N. brevetti non ammessi in esito a istruttoria di merito del NdV	Investimento totale ammesso (euro)	Contributo totale concesso (euro)	CUP	COR
3086420	03/06/2021 14:43:34	R1.2021.0067656	MPMI	QUANTIX DIGITAL S.R.L.	02824080184	Micro	PV	Vigevano	SISTEMI INNOVATIVI PER LA STAMPA DIGITALE	3	23.200,00 €	18.560,00 €	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE LIMITATAMENTE A UN BREVETTO	1	2	7.100,00 €	5.680,00 €	E59J21005810007	5945898
3110575	11/06/2021 14:25:49	R1.2021.0084012	MPMI	DIEGO ZITO	p.iva 05554140961	Micro	MI	Corbetta	tecnologie per sistemi innovativi plastic free	3	27.000,00 €	21.600,00 €	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	3	0	25.100,00 €	20.080,00 €	E69J21006030007	5946124
3157185	05/07/2021 17:21:48	R1.2021.0094277	MPMI	DEPLOYMENT & REFINANCE - ASSET MANAGEMENT S.P.A.	02189120203	Micro	MI	Milano	GENERATORE DI IDROGENO SELF-REFORMING	2	16.100,00 €	12.880,00 €	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	2	0	16.100,00 €	12.880,00 €	E49J21011160007	5946237
Totale										8	66.300,00 €	53.040,00 €			6	2	48.300,00 €	38.640,00 €		

Allegato 1 B

Quarto elenco dei brevetti ammessi al contributo e finanziati con le risorse del bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione																				
ID PRATICA	Data e ora protocollo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista)	Denominazione soggetto richiedente	Titolo intervento brevettato	Esito istruttoria Formale	Esito istruttoria di merito - verifiche preliminari di carattere tecnico	Iter brevettato verificato	Punteggio Criterio "Qualità progettuale dell'operazione" (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Capacità brevettuale (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico (max 5 pt)	Totale Punteggio criteri	Punteggio Premialità ambientale (max 1 pt)	Punteggio Premialità Pari opportunità (max 1 pt)	Punteggio Premialità Cluster (max 1 pt)	Totale Punteggio premialità (max 2 pt)	Totale Punteggio criteri + premialità (max 8 pt)	Esito valutazione NdV	Costo ammesso (euro)	Contributo concesso (euro)	Esito finale
3086420	03/06/2021 14:43:34	MPMI	QUANTIX DIGITAL S.R.L.	MACCHINA DA STAMPA DIGITALE A GETTO DI INCHIOSTRO PER LA STAMPA DI SUPPORTI CILINDRICI	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Europeo	5	3	5	13	0	0	0	0	13	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3110575	11/06/2021 14:25:49	MPMI	DIEGO ZITO	DETERGENTE BIOCIDA	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Europeo	3	5	3	11	0	0	0	0	11	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3110575	11/06/2021 14:25:49	MPMI	DIEGO ZITO	CARTUCCIA PER DISPENSER MULTIFUNZIONALE	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Internazionale	3	5	3	11	0	0	0	0	11	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	9.000,00 €	7.200,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3110575	11/06/2021 14:25:49	MPMI	DIEGO ZITO	DISPENSER MULTIFUNZIONALE PER PRODOTTI	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione Internazionale	3	5	3	11	0	0	0	0	11	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	9.000,00 €	7.200,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3157185	05/07/2021 17:21:48	MPMI	DEPLOYMENT & REFINANCE - ASSET MANAGEMENT S.P.A.	GENERATORE DI IDROGENO SELF-REFORMING	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Nuovo Europeo	5	5	3	13	0	1	0	1	14	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
3157185	05/07/2021 17:21:48	MPMI	DEPLOYMENT & REFINANCE - ASSET MANAGEMENT S.P.A.	GENERATORE DI IDROGENO SELF-REFORMING	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Nuovo Internazionale	5	5	3	13	0	1	0	1	14	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	9.000,00 €	7.200,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO
TOTALE																		41.200,00 €	32.960,00 €	

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

D.d.s. 13 settembre 2021 - n. 12106

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1- Call Hub Ricerca e Innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto ID 1176436 «Concept innovativo per l'eco-intensificazione delle produzioni agrarie e per la promozione di modelli alimentari per la salute e la longevità dell'uomo attraverso la creazione in mind di un food system digital hub» - acronimo «Mind Foods Hub» - CON capofila Arexpo s.p.a. - Accoglimento istanza di proroga e approvazione della modifica della data di conclusione del progetto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI. GE.CO.), adottato con decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 del 08 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 05 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali

hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con Decreto n. 2310 del 24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 284 del 14 gennaio 2020 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1176436, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all'art. 11 la data di avvio e conclusione del progetto) relativo al progetto ID 1176436 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 11 marzo 2020, agli atti con prot. R1.2020.0001399;
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione»- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di competenza della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» (ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Istruzione, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12 aprile 2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione (rinnovato nella composizione con sostituzione di un componente con decreto n. 10284 del 27 luglio 2021) con compito di valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni:

- il paragrafo D.3 «Proroghe dei termini» del bando che stabilisce che: *«i progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovì la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto»;*
- l'art. 11 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1176436, che stabilisce che *«il partenariato dichiara quale data di avvio della realizzazione del progetto il giorno 1 marzo 2020 con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 31 agosto 2022. Entro e non oltre il termine di conclusione del progetto sopra indicato il partenariato, ai sensi del punto D.3 della Call Hub e secondo le modalità previste dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, può richiedere motivata proroga per un periodo massimo di tre mesi. La richiesta di proroga è soggetta ad autorizzazione formale da parte del Responsabile del Procedimento. La richiesta di proroga potrebbe non essere accolta nel caso in cui si determini uno slittamento di annualità non coerente con l'impegno finanziario assunto a valle della concessione. L'autorizzazione della proroga di conclusione del progetto non adegua automaticamente le scadenze di annualità previste per le tranche precedenti alla richiesta di saldo»;*

- il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, che stabilisce che «I soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto concerne il piano economico-finanziario di progetto. In caso di variazione alle attività definite nell'Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all'importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. A seguito dell'istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell'esito della stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/-30% se non sono preventivamente comunicate e autorizzate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato per la singola voce di costo del Progetto o le modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi (senza variazione delle attività definite nell'Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimostrando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste sono soggette ad autorizzazione»;

Dato atto che:

- in data 27 marzo 2019 (atti regionali protocollo n. R1.2019.0001291) è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da Arexpo s.p.a., soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato «Concept innovativo per l'eco-intensificazione delle produzioni agrarie e per la promozione di modelli alimentari per la salute e la longevità dell'uomo attraverso la creazione in MIND di un food system digital Hub» (ID 1176436);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004561 del 15 novembre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 9 gennaio 2020 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 14 gennaio 2020, con proprio decreto n. 284

Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;

- in data 11 marzo 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001399) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Arexpo s.p.a., per il progetto denominato «Concept innovativo per l'eco-intensificazione delle produzioni agrarie e per la promozione di modelli alimentari per la salute e la longevità dell'uomo attraverso la creazione in MIND di un food system digital Hub» (ID 1176436), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

Richiamata integralmente l'istanza, pervenuta tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2021.0093948 del 30 giugno 2021), con la quale Arexpo s.p.a., capofila del progetto ID 1176436, ha chiesto la proroga della data di conclusione del progetto dal 31 agosto 2022 al 30 novembre 2022, variazione che, come previsto dal paragrafo D.3 del Bando e 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione (approvate con decreto n. 3406 del 13 marzo 2019), necessita di autorizzazione, previo parere del Nucleo di Valutazione della Call Hub;

Atteso che:

- l'istanza di proroga della data di conclusione del progetto risulta adeguatamente motivata ed è connessa a cause esterne al partenariato non prevedibili al momento di avvio del progetto e pertanto non imputabili al partenariato ma a cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore connesse in particolare all'emergenza sanitaria COVID 19 in corso che hanno rallentato molte attività comportando ritardi sui WP di progetto;
- la proroga della data di conclusione del progetto dal 31 agosto 2022 al 30 novembre 2022 risulta essere di 3 mesi, termine massimo previsto dal bando al paragrafo D.3;
- l'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo resta invariata (anno 2022) e il capofila con comunicazione del 8 settembre 2021, agli atti regionali prot. R1.2021.0095808 del 08 settembre 2021, ha confermato l'impegno all'invio della rendicontazione finale tramite Bandi on line entro il 31 dicembre 2022, come riportato nel cronoprogramma aggiornato delle spese allegato alla suddetta istanza di proroga;

Considerato che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 «Variazioni di progetto e proroghe», sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito e, in particolare, è stato chiesto al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub di esprimere, tramite procedura scritta urgente, il parere sulla variazione della data di conclusione del progetto ID 1176436 dal 31 agosto 2022 al 30 novembre 2022 con contestuale impegno del capofila Arexpo S.p.A. a trasmettere la rendicontazione finale perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

Verificato e fatto proprio il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta urgente attivata il 30 luglio 2021 (alle ore 19.35) e chiusa positivamente con l'approvazione il 5 agosto 2021 (alle ore 8.47), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza, autorizzando la variazione della data di conclusione del progetto ID 1176436, capofila Arexpo s.p.a., dal 31 agosto 2022 al 30 novembre 2022, condizionandola all'acquisizione dell'impegno da parte del partenariato di trasmissione della rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2022, come da cronoprogramma aggiornato delle spese allegato alla suddetta istanza di variazione, senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

Richiamata la nota del 8 settembre 2021, agli atti regionali prot. R1.2021.0095808, con la quale Arexpo s.p.a. ha confermato l'impegno all'invio della rendicontazione finale tramite Bandi on line entro il 31 dicembre 2022, come riportato nel cronoprogramma aggiornato delle spese allegato alla suddetta istanza di proroga;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione - relativamente all'istanza di variazione di cui alla richiesta pervenuta tramite la piattaforma Bandi On Line il 30 giugno 2021 (agli atti regionali prot. R1.2021.0093948 del 30 giugno 2021) per il progetto ID 1176436 di approvare e autorizzare la variazione della data di conclusione del progetto dal 31 agosto 2022 al

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

30 novembre 2022, congiuntamente al contestuale impegno del capofila Arexpo s.p.a. a trasmettere la rendicontazione finale perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, come da comunicazione del 8 settembre 2021 (agli atti regionali prot. n. R1.2021.0095808 del 8 settembre 2021), senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

Dato atto che con riferimento all'istanza di variazione pervenuta tramite Bandi on line (agli atti regionali prot. R1.2021.0093948 del 30 giugno 2021), è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee guida di rendicontazione pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019, dal decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 e dal decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25 gennaio 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura pro-tempore Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata «Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico» e che ha disposto il conferimento delle competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione relativa al progetto ID 1176436 (ammesso sulla Call HUB di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018), pervenuta a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi online in data 30 giugno 2021 (agli atti regionali prot. R1.2021.0093948 del 30 giugno 2021), con approvazione della proroga di 3 mesi della data di conclusione del progetto dal 31 agosto 2022 al 30 novembre 2022 e contestuale impegno del capofila Arexpo s.p.a. a trasmettere la rendicontazione finale perentoriamente entro il 31 dicembre 2022, come da comunicazione del capofila del 8 settembre 2021 (agli atti regionali prot. n. R1.2021.0095808 del 8 settembre 2021), senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 11 marzo 2020 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1176436

sostituendo nell'articolo 11 – DATA DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO - la data di conclusione del progetto originaria con la nuova data indicata al punto 1 e adeguando il nuovo trimestre di presentazione della rendicontazione sostituendo il cronoprogramma delle attività e delle spese con quelli allegati alla suddetta istanza;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga della data di conclusione del progetto e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente l'istanza di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di variazione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi - pagina dedicata alla CALL HUB: (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e al dirigente della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riconfermato con decreto n. 7558 del 3 giugno 2021 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente della struttura
Gabriele Busti

D.d.s. 13 settembre 2021 - n. 12107

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione del secondo elenco delle domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno/luglio 2021 per mancato superamento dell'istruttoria di merito

IL DIRIGENTE DELLA STUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1);
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- il d.d.u.o. n. 8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della proposta di incarico a Finlombarda s.p.a. di Assistenza Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 18 giugno 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 8701/ del 24 giugno 2021 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al bando Brevetti 2021:

- n. 9374 del 8 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando Brevetti 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti (al netto della domanda ID 3086477 ritirata prima dell'avvio dell'istruttoria e di cui alla presa d'atto con decreto n. 11604 del 31 agosto 2021), per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00 (al netto della suddetta domanda);
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;
- n. 10971 del 6 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 3 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;
- n. 11963 del 9 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 brevetti;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

- ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro) a valere sull'Azione I.1.b.1.1 del POR FESR 2014-2020;
- intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde e i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali prevedendo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello;
- prevede un'agevolazione che si configura come un contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria come dettagliato al paragrafo B.1.b «Entità e forma dell'Agevolazione» del Bando medesimo;
- è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis» e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che:

- in base al paragrafo C.1 del bando, le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia Bandi Online accessibile all'indirizzo (<https://www.bandi.serviziirl.it>) e secondo la seguente tempistica: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse;
- con il suddetto decreto n. 9374/2021 si è stabilito che lo sportello valutativo è temporaneamente sospeso e sarà riaperto entro la sua scadenza (31 dicembre 2021 ore 14:00) nel caso in cui con provvedimento regionale sia dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate assegnazioni in esito alle istruttorie svolte sulle domande presentate ovvero provenienti da altre fonti;
- rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto dei suddetti decreti n. 10514/2021, 10971/2021, 11424/2021 e ss.mm.ii. e 11963/2021, di approvazione rispettivamente del primo, secondo, terzo e quarto elenco di domande ammesse sul bando Brevetti 2021, risultano ammesse al contributo complessivamente n. 95 domande per n. 137 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 884.560,00;

Ricordato che il bando prevede che:

- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del d.lgs. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito;
- la valutazione formale delle domande di partecipazione sia svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di merito sia effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica, individuata in Finlombarda s.p.a.;
- l'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C.3.b. del Bando): a) la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;
- in caso di non ammissibilità formale, il Responsabile del Procedimento dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di merito (di cui al paragrafo C.3.c. del Bando) e provvede a darne comunicazione ai richiedenti;
- la valutazione di merito, effettuata sulle domande che superano l'istruttoria formale, si articola in due momenti sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali. In caso di esito negativo della verifica di coerenza e dei requisiti degli interventi brevettuali, l'intervento brevettuale non viene ammesso alla valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'agevolazione. In caso di esito positivo della verifica, segue la valutazione di merito dell'intervento brevettuale sulla base dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che per essere ammessi all'agevolazione i singoli interventi brevettuali devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione «Miglioramento del livello competitivo e di

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

avanzamento tecnologico dei proponenti». Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a massimo di 2 punti complessivi;

- l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;
- in base al paragrafo C.4 del bando, il beneficiario deve entro 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione a pena di decadenza dal contributo concesso, accettare il contributo confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D.1, gli obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D.2, le condizioni che determinano la decadenza dal contributo e le modalità per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediatosi il 1 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando nel paragrafo C.3.a. Modalità e tempi del processo e del Decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 che ha disciplinato la modalità di funzionamento del NdV, nelle sedute del 06 luglio 2021, del 13 luglio 2021, del 20 luglio 2021, del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021 e con procedura scritta attivata in data 31 agosto 2021 e chiusa con esito positivo approvato in data 7 settembre 2021, con il supporto dell'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a.:

- ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande che hanno superato l'istruttoria formale e ha proceduto con l'attribuzione delle premialità;
- ha redatto l'elenco delle domande con brevetti non ammissibili e ammissibili al contributo salvo verifica DURC e verifica De Minimis, da riverificarsi a cura del responsabile del procedimento prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- come risulta dai documenti conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie, con riferimento alle domande di cui all'Allegato 1 pervenute nell'intervallo temporale compreso tra il giorno 3 giugno 2021 e il giorno 08 luglio 2021, tutte le risultanze:

- dell'istruttoria formale svolta da FINLOMBARDA S.P.A. (check list di istruttoria formale compilate e caricate su Bandi On Line e notificate su Bandi On Line al responsabile del procedimento con esito Ammissibile);
- dell'istruttoria di merito per ogni singolo brevetto effettuata dal NdV, riunitosi nelle sedute del 1 luglio 2021, 06 luglio 2021 e 3 agosto 2021 (verbali agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line) e l'esito approvato della procedura scritta del Nucleo attivata il 31 agosto 2021 e chiusa il 7 settembre 2021;

come riportato nell'Allegato 1 che riporta l'elenco dei brevetti non ammessi al contributo a valere sul Bando Brevetti 2021 per mancato superamento dell'istruttoria di merito;

Precisato che l'Allegato 1 «Elenco di domande/brevetti non ammessi al contributo Bando Brevetti 2021», riporta, fra l'altro, le motivazioni della non ammissione all'agevolazione e gli estremi del preavviso di inammissibilità e di eventuali controdeduzioni pervenute, se presenti;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare l'Allegato 1 «Elenco di domande/brevetti non ammessi al contributo Bando Brevetti 2021», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi richiamate;
- comunicare gli esiti dell'istruttoria ai soggetti proponenti all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento ed è redatto entro il termine previsto dal paragrafo «C.3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali e consecutivi

dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi del paragrafo C.3.d «Integrazione documentale» per la domanda ID 3086420 pari a n. 8 giorni e al netto dei giorni di sospensione connessi all'attivazione della procedura scritta che si è resa necessaria per l'approvazione degli esiti delle istruttorie effettuate dal NdV;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m. i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e il Rafforzamento delle Competenze individuata dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Considerato che si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 del d.lgs. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 come atto dei criteri;

Attestato che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare per quanto indicato in premessa la non ammissione al contributo delle domande di contributo presentate nel mese di giugno e luglio 2021 a valere sul bando Brevetti 2021, di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, per complessivi n. 5 brevetti e risorse non assegnate per euro 34.480,00, riportate nell'Allegato 1 «Secondo elenco delle domande e dei brevetti non ammessi al contributo Bando Brevetti 2021» - parte integrante e sostanziale del presente decreto - per le motivazioni ivi richiamate;

2. di dare atto che, per effetto del presente provvedimento e del decreto n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di domande non ammesse (per complessivi n. 10 brevetti e risorse non assegnate per euro 65.920,00) e del decreto di sospensione dello sportello n. 9374 del 8 luglio 2021, attualmente risultano complessivamente non ammessi n. 15 brevetti con un importo complessivo di risorse non assegnate pari a euro 100.400,00 che saranno nuovamente rese disponibili alla riapertura dello sportello;

3. di dare atto che non è ancora conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate entro la data di sospensione provvisoria dello sportello disposta con decreto n. 9374 del 8 luglio 2021 e

che con successivo provvedimento regionale, a valle delle istruttorie in corso, lo sportello sarà riaperto entro la sua scadenza (del 31 dicembre 2021, alle ore 14:00) con una dotazione pari alle risorse liberatesi a causa di mancate o minori assegnazioni o rinunce comunicate in fase di accettazione ovvero provenienti da altre fonti;

4. di rinviare a successivo provvedimento la riapertura dello sportello entro la sua scadenza (del 31 dicembre, alle ore 14:00) con una dotazione pari alle risorse nel frattempo resesi nuovamente disponibili per mancate o minori assegnazioni o per rinunce ovvero provenienti da altre fonti;

5. di notificare il presente decreto ai soggetti proponenti non ammessi di cui all'Allegato richiamato al punto 1 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art.3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

Allegato 1
Secondo elenco delle domande/brevetti non ammessi al contributo – Bando Brevetti 2021, in ordine cronologico di presentazione

ID Pratica	Data e ora protocollo domanda di contributo	Numero protocollo domanda di contributo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro Imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o impresa individuale partita IVA)	TITOLO intervento brevettuale	Tipologia brevetto	Contributo richiesto per singolo brevetto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito istruttoria di merito - Verifiche preliminari di carattere tecnico	Esito istruttoria di merito - Attribuzione punteggi di valutazione tecnica	Esito valutazione NdV	Costo ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)	Esito finale - motivazione	Rit. protocollo pec comunicazione motivazione inammissibilità da parte del Responsabile del Procedimento (previo di non ammissibilità)	Rit. protocollo pec comunicazione contenzionati del soggetto richiedente al preavviso di non ammissibilità
3086420	03/06/2021 14:43:34	R1.2021.0067656	MPMI	QUANTIX DIGITAL S.R.L.	02824080184	MACCHINA DA STAMPA DIGITALE A GETTO DI INCHIOSTRO	Estensione Internazionale	7.200,00 €	AMMISSIBILE	VERIFICHE NON SUPERATE NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE TECNICA	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità tecnica: Brevetto non ammesso: mancato rispetto del requisito della presenza dell'inventore nell'organico del soggetto proponente e di presenza tra gli stessi di un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente (art. 8.2.a "Caratteristiche dei progetti" del Bando).	R1.2021.0094772 del 20/07/2021	R1.2021.0094968 del 28/07/2021 e R1.2021.0095060 del 02/08/2021
3086420	03/06/2021 14:43:34	R1.2021.0067656	MPMI	QUANTIX DIGITAL S.R.L.	02824080184	MACCHINA DA STAMPA DIGITALE A GETTO DI INCHIOSTRO PER LA STAMPA DI SUPPORTI CILINDRICI	Estensione Europea	5.680,00 €	AMMISSIBILE	VERIFICHE NON SUPERATE NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE TECNICA	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità tecnica: Brevetto non ammesso: mancato rispetto del requisito della presenza dell'inventore nell'organico del soggetto proponente e di presenza tra gli stessi di un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente (art. 8.2.a "Caratteristiche dei progetti" del Bando).	R1.2021.0094772 del 20/07/2021	R1.2021.0094968 del 28/07/2021 e R1.2021.0095060 del 02/08/2021
3156217	05/07/2021 15:22:49	R1.2021.0094263	MPMI	OMITALY SRL	09138300968	DISPOSITIVO PER IL TRATTAMENTO DI LIQUIDI	Estensione Internazionale	7.200,00 €	AMMISSIBILE	VERIFICHE NON SUPERATE NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE TECNICA	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità tecnica: Brevetto non ammesso: mancato rispetto del requisito della presenza dell'inventore nell'organico del soggetto proponente e di presenza tra gli stessi di un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente (art. 8.2.a "Caratteristiche dei progetti" del Bando).	R1.2021.0095169 del 05/08/2021	R1.2021.0095227 del 05/08/2021
3156217	05/07/2021 15:22:49	R1.2021.0094263	MPMI	OMITALY SRL	09138300968	Generatore idrodinamico di micro-bolle nei liquidi	Estensione Internazionale	7.200,00 €	AMMISSIBILE	VERIFICHE NON SUPERATE NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE TECNICA	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità tecnica: Brevetto non ammesso: mancato rispetto del requisito della presenza dell'inventore nell'organico del soggetto proponente e di presenza tra gli stessi di un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente (art. 8.2.a "Caratteristiche dei progetti" del Bando).	R1.2021.0095169 del 05/08/2021	R1.2021.0095227 del 05/08/2021
3139396	08/07/2021 08:56:10	R1.2021.0094304	MPMI	JVC HOLDING S.R.L.	01422760171	Studio di una macchina circolare per formare in maglia che monta un dispositivo per la formazione di punti di maglia ipersuavizzati/imbotito in spugna con possibilità di inserire tali punti in aree ben definite e specifiche tramite una selezione elettronica individualmente su ogni organo di formazione del punto maglia in spugna.	Estensione Internazionale	7.200,00 €	AMMISSIBILE	VERIFICHE NON SUPERATE NON AMMISSIBILE ALLA VALUTAZIONE TECNICA	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità tecnica: Brevetto non ammesso: mancato rispetto del requisito della presenza dell'inventore nell'organico del soggetto proponente e di presenza tra gli stessi di un rapporto contrattuale o una forma di collaborazione prevista dalla normativa vigente (art. 8.2.a "Caratteristiche dei progetti" del Bando).	R1.2021.0094813 del 22/07/2021	R1.2021.0094818 del 22/07/2021
								34.480,00 €									

D.d.s. 14 settembre 2021 - n. 12149

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» Di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'esito dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva attualmente «In verifica» della domanda id 3086438 presentata nel mese di giugno 2021

IL DIRIGENTE DELLA DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- il d.d.u.o. n. 8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della proposta di incarico a Finlombarda s.p.a. di Assistenza Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 18 giugno 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (l. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al bando Brevetti 2021:

- n. 9374 del 8 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande per esaurimento delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti (al netto della domanda ID 3086477 ritirata prima dell'avvio dell'istruttoria e di cui alla presa d'atto con decreto n. 11604 del 31 agosto 2021), per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00 (al netto della suddetta domanda);
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;
- n. 10971 del 6 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 3 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;
- n. 11963 del 9 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 brevetti;
- n. 12107 del 13 settembre 2021 di approvazione del secondo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria di merito;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

- ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro) a valere sull'Azione I.1.B.1.1 del POR FESR 2014-2020, stanziata con la suddetta d.g.r. XI/4498/2021;

- intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde e i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali prevedendo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello;
- prevede un'agevolazione che si configura come un contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria come dettagliato al paragrafo B.1.b «Entità e forma dell'Agevolazione» del Bando medesimo;
- è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che:

- in base al paragrafo C.1 del bando, le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia Bandi Online accessibile all'indirizzo (<https://www.bandi.servizi.it>) e secondo la seguente tempistica: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse;
- con il suddetto decreto n. 9374/2021 si è stabilito che lo sportello valutativo è temporaneamente sospeso e sarà riaperto entro la sua scadenza (31 dicembre 2021 ore 14:00) nel caso in cui con provvedimento regionale sia dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate assegnazioni in esito dalle istruttorie svolte sulle domande presentate ovvero provenienti da altre fonti;
- rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto dei suddetti decreti n. 10514/2021, 10971/2021, 11424/2021 e ss.mm.ii. e 11963/2021, di approvazione rispettivamente del primo, secondo, terzo e quarto elenco di domande ammesse sul bando Brevetti 2021, risultano ammesse al contributo complessivamente n. 95 domande per n. 137 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 884.560,00;

Ricordato che il bando prevede che:

- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del d.lgs. n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito;
- la valutazione formale delle domande di partecipazione è svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica, individuata in Finlombarda s.p.a.;
- l'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C.3.b. del Bando): a) correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;
- Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta;
- la valutazione di merito, effettuata sulle domande che superano l'istruttoria formale, si articola in due momenti sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una delle Macro-tematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

brevettuali. In caso di esito positivo della verifica, segue la valutazione di merito dell'intervento brevettuale sulla base dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che per essere ammessi all'agevolazione i singoli interventi brevettuali devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione «Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti». Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a un massimo di 2 punti complessivi;

- l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;
- in base al paragrafo C.4 del bando, il beneficiario deve entro 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione a pena di decadenza dal contributo concesso, accettare il contributo confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D.1, gli obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D.2, le condizioni che determinano la decadenza dal contributo e le modalità per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediatosi il 1 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando nel paragrafo C.3.a. Modalità e tempi del processo e del Decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 che ha disciplinato la modalità di funzionamento del NdV, nelle sedute del 6 luglio 2021, del 13 luglio 2021, del 20 luglio 2021, del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021 e con procedura scritta attivata in data 31 agosto 2021 e chiusa con esito approvato in data 7 settembre 2021, con il supporto dell'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a.:

- ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande che hanno superato l'istruttoria formale e ha proceduto con l'attribuzione delle premialità;
- ha redatto gli elenchi delle domande con brevetti non ammissibili e ammissibili al contributo salvo verifica DURC e verifica De Minimis, da riverificarsi a cura del responsabile del procedimento prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

come risulta dai documenti conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie, con riferimento alla domanda ID 3086438 presentata in data 4 giugno 2021 da INESING S.R.L. - CF 04544510268, tutte le risultanze:

- dell'istruttoria formale svolta da FINLOMBARDA S.P.A. (check list di istruttoria formale compilate e caricate su Bandi On Line e notificate su Bandi On Line al responsabile del procedimento) di cui all'Allegato 1 A del presente atto, ammissibile salvo verifica DURC e verifica del massimale de minimis, da riverificare prima dell'adozione del provvedimento di concessione;
- dell'istruttoria di merito per il singolo intervento brevettuale di cui all'Allegato 1 B del presente atto effettuata dal NdV, riunitosi nelle sedute del 1 luglio 2021 e del 06 luglio 2021 (verbali agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line);

Atteso che la concessione in base alle disposizioni del bando era condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento del massimale De Minimis;

Evidenziato che, con riferimento alla regolarità contributiva, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione per la domanda ID 3086438 di cui all'Allegato 1 A, la richiesta Durc è

stata effettuata nei mesi di giugno e luglio e reiterata in data 24 agosto 2021, risultando ancora in verifica, come risulta agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico che ha continuato a monitorare la piattaforma DURC ON LINE per visualizzare l'esito della consultazione della banca dati di cui alla richiesta protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 A) «Domanda ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando» condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva in corso, con l'importo concedibile in caso di esito positivo della verifica Durc tuttora in corso;
 - Allegato 1 B) «Brevetto ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando» condizionato all'acquisizione dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva in corso, con dettaglio dell'esito e punteggi della valutazione;
- comunicare gli esiti della valutazione al soggetto proponente della domanda ID 3086438 di cui all'Allegato 1 A all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo e ricordare con la medesima comunicazione che la concessione del contributo è subordinata all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva, tuttora in corso, come già anticipato al medesimo soggetto con pec agli atti Prot. n. R1.2021.0095400 del 17 agosto 2021 con la quale il richiedente era stato invitato a farsi parte attiva con i competenti enti per verificare la propria situazione contributiva;
- rimandare a successivo atto l'approvazione della concessione del contributo in caso di esito positivo della verifica DURC in corso (richiesta protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021) o della non ammissione al contributo in base alle disposizioni del Bando, in caso di acquisizione all'esito negativo della verifica DURC in corso;

Rilevato che, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando pari a euro 1.000.000,00, risulta ammissibile a contributo sotto condizione rispetto all'esito positivo della verifica della regolarità contributiva (in verifica dal 24 agosto 2021) la domanda ID 3086438 per n. 1 intervento brevettuale (allegato 1 al presente provvedimento), con un importo complessivo concedibile pari a euro 7.200,00, condizionato all'acquisizione dell'esito positivo della verifica Durc;

Visti:

- il decreto legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...»;
- all'art. 9 che prevede che:

- «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
- «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
- «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare in sede di concessione le visure Aiuti e a registrare il bando sopra citato con il seguente codice: Codice identificativo del bando CAR 17509, e che contestualmente all'adozione del provvedimento di concessione, in caso di acquisizione di esito positivo della verifica della regolarità contributiva in corso, si provvederà a registrare l'aiuto concesso al soggetto richiedente della domanda ID 3086438 con la generazione del rispettivo COR;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per la domanda ID 3086438 presentata in data 4 giugno 2021 ed è redatta entro il termine previsto dal paragrafo «C.3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi del paragrafo C.3.d «Integrazione documentale», che sono stati sospesi per la domanda ID 3086438 per n. 10 giorni);

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuata dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);

- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 01 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Atteso che:

- si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 del d.lgs n. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 come atto dei criteri;
- si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 delle informazioni relative al beneficiario ammesso contestualmente all'eventuale provvedimento di concessione;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare per quanto indicato in premessa l'esito dell'istruttoria della domanda ID 3086438 presentata in data 4 giugno 2021 a valere sul bando Brevetti 2021 di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, con ammissibilità al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva del soggetto richiedente tuttora in corso (richiesta Durc in verifica dal 24 agosto 2021 - prot. INPS_27462671), come riportato negli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

- Allegato 1A «Domanda ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando Brevetti 2021» con importo del contributo concedibile condizionato all'esito della verifica di regolarità contributiva in corso e alla verifica de minimis;
- Allegato 1B «Brevetto ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando Brevetti 2021», con dettaglio dei punteggi della valutazione del brevetto e dell'esito finale condizionato all'esito della verifica di regolarità contributiva in corso e alla verifica de minimis;

2. di rimandare a successivo atto la concessione, all'avvenuta acquisizione dell'esito positivo della verifica della regolarità contributiva tuttora in corso (richiesta Durc in verifica dal 24 agosto 2021 - prot. INPS_27462671), e di rinviare la contestuale registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti e pubblicazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario di cui al punto 1 (Allegato 1A) sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ovvero dichiarare il soggetto di cui al punto 1 non ammesso, all'avvenuta acquisizione dell'esito negativo della suddetta verifica;

3. di comunicare l'esito della valutazione al soggetto proponente della domanda ID 3086438, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda e di ricordare al soggetto di cui al punto 1, con la medesima comunicazione, che si procederà con un successivo atto a disporre la concessione del contributo o la non ammissione a contributo in base all'acquisizione dell'esito, rispettivamente, positivo o negativo, della verifica della regolarità contributiva in corso (prot. INPS_27462671);

4. di dare atto che, per effetto del decreto di sospensione dello sportello n. 9374 del 8 luglio 2021 e dei provvedimenti di approvazione degli elenchi di domande ammesse (decreti n. 10514/2021, 10971/2021, 11424/2021 e ss.mm. ii. e 11963/2021) e non ammesse (decreti n. 11604/2021 e n. 12107/2021) attualmente risultano complessivamente ammessi n. 137 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 884.560,00 e non ammessi n. 15 brevetti con un importo complessivo di risorse non assegnate pari a euro 100.400,00 che saranno nuovamente rese disponibili alla riapertura dello sportello;

5. di dare atto che non è ancora conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate entro la data di sospensione provvisoria dello sportello disposta con decreto n. 9374 del 08 luglio 2021 e che con successivo provvedimento regionale,

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

a valle delle istruttorie in corso, lo sportello sarà riaperto entro la sua scadenza (del 31 dicembre 2021, alle ore 14:00) con una dotazione pari alle risorse liberatesi a causa di mancate o minori assegnazioni o rinunce comunicate in fase di accettazione ovvero provenienti da altre fonti;

6. di rinviare a successivo provvedimento la riapertura dello sportello entro la sua scadenza (del 31 dicembre, alle ore 14:00) con una dotazione pari alle risorse nel frattempo resesi nuovamente disponibili per mancate o minori assegnazioni o per rinunce ovvero provenienti da altre fonti;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021.

Il dirigente
Gabriele Busti

_____ • _____

Allegato 1 A

Domanda ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando Brevetti 2021, condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva in corso e verifica De Minimis

ID PRATICA	Data e ora protocollo domanda di contributo	Numero protocollo domanda di contributo	Qualificazione del soggetto richiedente (Impresa o libero professionista non iscritto al Registro Imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o Impresa individuale partita IVA)	Dimensione impresa	Sede Operativa in Lombardia - Provincia	Sede Operativa in Lombardia - Comune	Titolo del progetto	N. brevetti presentati	Investimento totale presentato (euro)	Contributo totale richiesto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito valutazione di merito	N. brevetti ammissibili in esito a istruttoria di merito del NdV SOTTO CONDIZIONE ESITO POSITIVO VERIFICA DURC IN CORSO (richiesta prot. INPS 27462671 del 24 agosto 2021) e verifica De Minimis	N. brevetti non ammissibili in esito a istruttoria di merito del NdV SOTTO CONDIZIONE ESITO POSITIVO VERIFICA DURC IN CORSO (richiesta prot. INPS 27462671 del 24 agosto 2021) e verifica De Minimis	Investimento totale ammissibile (euro) SOTTO CONDIZIONE ESITO POSITIVO VERIFICA DURC IN CORSO (richiesta prot. INPS 27462671 del 24 agosto 2021) e verifica De Minimis	Contributo totale concedibile (euro) SOTTO CONDIZIONE ESITO POSITIVO VERIFICA DURC IN CORSO (richiesta prot. INPS 27462671 del 24 agosto 2021) e verifica De Minimis	CUP	COR
3086438	04/06/2021 18:40	R1.2021.0070434	MPMI	INESING S.R.L.	04544510268	Piccola	BG	Casirate d'Adda	TRALICCIO MOBILE PER IL SUPPORTO, DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	1	9.000,00 €	7.200,00 €	AMMISSIBILE, SALVO RIVERIFICA DURC E DE MINIMIS	AMMISSIBILE, SALVO RIVERIFICA DURC E DE MINIMIS	1	0	9.000,00 €	7.200,00 €	da compilare nell'atto della concessione	da compilare nell'atto della concessione

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

Allegato 1 B
Brevetto ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando Brevetti 2021, condizionato all'acquisizione dell'esito positivo della verifica di regolarità contributiva in corso e verifica De Minimis

ID PRATICA	Data e ora protocollo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al registro imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Titolo intervento brevettuale	Esito istruttorio Formale	Esito istruttorio di merito -verifiche preliminari di carattere tecnico	Iter brevettuale verificato	Punteggio Criterio "Qualità progettuale dell'operazione" (max 3 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Capacità brevettuale (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico (max 5 pt)	Totale Punteggio criteri	Punteggio Premialità ambientale (max 1 pt)	Punteggio Premialità Opportunità (max 1 pt)	Punteggio Premialità Cluster (max 1 pt)	Totale Punteggio premialità (max 2 pt)	Totale Punteggio criteri + premialità (max 6 pt)	Esito valutazione NdV	Costo ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)	Esito finale
3086438	04/06/2021 18:40:26	MPMI	INESING S.R.L.	TRALICCIO MOBILE PER IL SUPPORTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Estensione internazionale	3	3	5	11	1	0	0	1	12	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO SALVO VERIFICA DURC E DE MINIMIS	9.000,00 €	7.200,00 €	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO SALVO ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DURC IN CORSO (richiesta prot. INPS. 27462671 del 24 agosto 2021) e VERIFICA DE MINIMIS

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 17 settembre 2021 - n. 12325

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Approvazione del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT,

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;
- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.d.1.1 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. n. XI/4371 del 3 marzo 2021 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Al Via» che ha ridotto

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di € 4.000.000,00;

Richiamata la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che, con riferimento alla Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020, ha:

- approvato, tra l'altro, le finalità, i soggetti beneficiari, la tipologia ed entità dell'intervento finanziario, gli interventi e le spese ammissibili, la procedura di assegnazione delle risorse, modalità e tempi delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi;
- ridotto il Fondo Controgaranzie di cui alla d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 di ulteriori € 4.000.000,00 al fine di utilizzare tali economie quale quota della dotazione finanziaria della Linea artigiani 2021;
- stabilito che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui:
 - € 6.200.000,00 per la linea A Artigiani;
 - € 3.800.000,00 per la linea B Aree interne come individuate dalla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla d.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como);
- dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:
 - Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
 - Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
 - Euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;
- individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore della misura rinviando a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività;
- stabilito che per le agevolazioni concesse, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978 e sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;
- demandato ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali l'approvazione del bando attuativo dei criteri;

Richiamati:

- il d.d.g. n. 12117 del 14 settembre 2021 che, conseguentemente alla riduzione del Fondo Controgaranzie di cui alla richiamata d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, ha approvato il terzo atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo Controgaranzie ASSE III - AZIONE III.3.d.1.1. sottoscritto il 30 maggio 2016 e registrato nella Raccolta Convenzioni e Contratti Regione Lombardia al n. 19220/RCC in data 26 luglio 2016 come modificato dall'Atto Aggiuntivo approvato con decreto n. 15276 del 24 ottobre 2019 e dal II Atto Aggiuntivo approvato con Decreto n. 2503 del 26 febbraio 2020;
- il d.d.u.o. n. 12273 del 16 settembre 2021 che ha accertato euro 4.000.000,00 sull'esercizio 2022 a carico di Finlombarda spa a seguito della riduzione Fondo Controgaranzia da utilizzare sulla misura Al Via ex d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021;

Visto l'Allegato A «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, in attuazione della d.g.r. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, approvare il «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00;

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- Euro 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021;

Stabilito che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
 - la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
 - la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;
- Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli

enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato

di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Dato atto che, come stabilito dalla d.g.r. n. XI/5130/2021, i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e pertanto:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

Stabilito che qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti;

Dato atto altresì che, come stabilito dalla d.g.r.n.XI/5130/2021:

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, i contributi saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, previa accettazione dell'impresa beneficiaria;
- nei casi di applicazione del regolamento De Minimis i Reg. 1407/2013:
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
 - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

d.p.r. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri positivi:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'Allegato C) della d.g.r. n. 6777/2017, nella seduta del 14 settembre 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con d.g.r. n. 365/2018, che include i pareri dell'Autorità Pari opportunità e dell'Autorità Ambientale, espresso con consultazione scritta in data 15 settembre 2021;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. OI.2021.0033683 del 17 settembre 2021;

Vista la comunicazione del 16 settembre 2021 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento;

Dato atto che Finlombarda s.p.a., quale soggetto individuato per l'assistenza tecnica dalla d.g.r. n. XI/5130/2021, sopra richiamata, per le attività di gestione del bando che deve prevedere l'obbligo di:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo le modalità di cui l'Allegato A «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1303/2013, il Sistema di Gestione e Controllo (S.G.CO.) del POR FESR, definito dall'Autorità di Gestione con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., prevede che nell'attuazione del Programma venga osservato il principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo;

Dato atto in particolare che, ai sensi di quanto previsto dal S.G.CO., il Responsabile di Asse deve assicurare che, con riferimento alla medesima operazione, per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Ritenuto pertanto di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamato il d.d.u.o. n. 11744 del 6 settembre 2021 con il quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha nominato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export, Attrazione degli investimenti e Promozione quale responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020;

DECRETA

1. Di approvare il «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00.

2. Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);
- € 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- € 4.000.000,00 a valere sull'accertamento di cui al richiamato d.d.u.o. 12273/2021, per il quale è in corso la variazione di bilancio richiesta con prot. R1.2021.0096076 del 16 settembre 2021.

3. Di stabilire che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bando online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 7 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 del 21 ottobre 2021.

4. Di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

5. Di dare atto che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione

Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

6. Di dare atto che con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Sviluppo Economico si procederà all'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività in qualità di soggetto gestore della misura di cui al presente provvedimento.

7. Di individuare, in funzione dell'applicazione del principio di separazione delle funzioni, nell'ambito del «Bando Investimenti per la ripresa: Linea A – Artigiani 2021 e Linea B – Aree interne» di cui al presente provvedimento:

- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;
- il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, reti distributive e fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di verifica documentale e di liquidazione della spesa.

8. Di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e agli incaricati delle funzioni delegate.

9. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Milena Bianchi

— • —



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA

LINEA A - ARTIGIANI 2021

E

LINEA B - AREE INTERNE

Contributi per investimenti finalizzati a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19

in attuazione della D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021

INDICE

A.1 Finalità e obiettivi.....

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetto gestore

A.5 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

 B.1.a Fonte di finanziamento.....

 B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione.....

 B.1.c Regime d'aiuto.....

B.2 Interventi finanziabili.....

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria.....

 C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....

 C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione

 C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione

 C.3.d Integrazione documentale

 C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria ...

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

 C.4.a Adempimenti post concessione.....

 C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

 C.4.c Rideterminazione dei contributi

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari.....

D.3 Ispezioni e controlli

D.4 Monitoraggio dei risultati

D.5 Responsabile del procedimento.....

D.6 Trattamento dati personali

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.8 Diritto di accesso agli atti

D.9 Clausola antitruffa.....

D.10 Allegati e informative

D.11 Riepilogo date e termini temporali.....

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1. Il bando, in attuazione della D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021 “Approvazione dei criteri applicativi della misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.1” è finalizzato a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde¹. L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:
 - transizione digitale
 - transizione green
 - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
2. A tal fine sono state individuate 2 linee di intervento:
 - **Linea A - Artigiani 2021**
 - **Linea B - Aree Interne**
3. I requisiti delle linee di intervento indicate al comma 2 sono specificati al successivo art. A.3.

A.2 Riferimenti normativi**Riferimenti normativi europei:**

- a) il **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)** pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il **Regolamento (UE) n. 1301/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- c) il **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

¹ Per Aree Interne si intendono le quattro aree interne individuate da Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 2672/2014 e con la D.G.R. n. 5799/2016 e più specificatamente le aree di:

1. Alta Valtellina, composta da i Comuni di Bormio, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;
2. Valchiavenna, composta dai Comuni di Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Prata Camporaccio, Piuro, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;
3. Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese, composto dai Comuni di: Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Colli Verdi, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello;
4. Valli del Lario – Alto Lago di Como, composto dai Comuni di: Crema, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Dorio, Esino Lario, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Valvarrone.

- d) il **Regolamento delegato (UE) n. 480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- e) il **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come modificato da ultimo dal Regolamento n. 2021/1237/UE;
- f) il **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- g) il **Regolamento (UE) n. 460/2020** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- h) il **Regolamento (UE) n. 972/2020** della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 1407/2014 al 31/12/2023;
- i) il **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020);
- j) la **Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020** con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021;
- k) la **Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020** con cui la Commissione ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- l) la **Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020** con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga anche dell'aiuto di Stato SA.57021;
- m) la **Comunicazione C(2021) 34/06 del 1° febbraio 2021** con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a euro 1.800.000,00, rispetto al previgente limite di euro 800.000,00, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";
- n) la **Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021** con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata.

Riferimenti normativi nazionali:

- a) la **Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.** avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" aggiornata, da ultimo, dal D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

- b) il **Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998** avente ad oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- c) la **Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014**, successivamente aggiornata con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, che adotta l'Accordo di Partenariato (AP), con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- d) il **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017** avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- e) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018**, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- f) il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972** avente ad oggetto “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- g) il **Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005** avente ad oggetto “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- h) il **Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013** avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i.);
- i) il **Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020** avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- j) il **Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020**, avente ad oggetto “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
- k) il **Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020**, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid”, art. 10-bis;
- l) il **Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021** avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19” ed in particolare l'art. 28 che, tra l'altro, aumenta il plafond della sezione 3.1. a euro 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del D.L. n. 34/2020 e proroga al 31 dicembre 2021 la durata del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al citato Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Riferimenti normativi regionali:

- a) la **Legge regionale n. 1 del 1° febbraio 2012** avente ad oggetto “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria” e s.m.i.;
- b) la **Legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014** avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa” e s.m.i.;
- c) la **Legge regionale n. 26 del 24 settembre 2015** avente ad oggetto «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e s.m.i.;
- d) **Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia** a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final 5, che prevede, nell'ambito dell'Asse III “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, l'Azione III. 3.c.1.1 - Aiuti

per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;

- e) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3251 del 6 marzo 2015** avente ad oggetto: “Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia”;
- f) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 6983 del 31 luglio 2017** avente ad oggetto: “Presenza d’atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20.06.2017”;
- g) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 549 del 24 settembre 2018** avente ad oggetto “Presenza d’atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13.08.2018”;
- h) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 1236 del 12 febbraio 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23.01.2019”;
- i) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 14 ottobre 2019** avente ad oggetto “Presenza d’atto della IV riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione CE C(2019) 6960 del 24.09.2019”;
- j) la **Deliberazione di Giunta regionale n. 3596 del 28 settembre 2020** avente ad oggetto “Presenza d’atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della CE C(2019) 6342 del 11/09/2020”;
- k) la **Legge regionale n. 22 del 27 novembre 2020** avente ad oggetto “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, art. 6 “Deroga alle compensazioni di cui all’articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978”;
- l) la **Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5130 del 2 agosto 2021** avente ad oggetto “Approvazione dei criteri applicativi della misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.1”.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. A seconda della linea di intervento individuata, possono partecipare al presente bando, i seguenti soggetti:

1.1. Linea A – Artigiani 2021

PMI secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede oggetto dell’intervento (sede legale e/o operativa) attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
- b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;

- c) siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco primario, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis.

1.2. Linea B – Aree interne

PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede oggetto dell'intervento (sede legale e/o operativa) attiva in una delle Aree Interne della Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como), come risultante da visura camerale;
- b) siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi;
- c) rientrino almeno in una delle seguenti condizioni:
- c.1) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice primario Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della L.r. 31/2008 art. 13 bis;
- c.2) imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici Ateco 2007 primari o prevalenti come risultanti da visura camerale ovvero dall'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate:
- c.2.1) settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna);
- c.2.2) settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit.

2. Sono escluse da entrambe le linee di intervento del presente bando, le PMI che:

- a) siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 2 paragrafo 18) in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i.;
- b) rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. in caso di applicazione del regime di aiuto "de minimis";
- c) non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) ai fini della concessione, come previsto all'art. 31 c. 8-quater del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013 e s.m.i.) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità;
- d) abbiano legali rappresentanti o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) o soci o qualcuno tra i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) per cui sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.lgs. 06/09/2011, n. 159. Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.

445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo DPR.

3. Non sono ammissibili investimenti riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 3, comma 3, lettere a), b), c), e) del Regolamento (UE) n. 1301/2014.
4. Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda, fatti salvi i casi in cui:
 - a) abbia ritirato la domanda come specificato al successivo art. D.2.a;
 - b) una precedente domanda non sia stata ammessa a contributo.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di Assistenza Tecnica nelle fasi istruttorie, sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.

A.5 Dotazione finanziaria

2. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 - Azione 3.c.1.1 ed è pari a euro 10.000.000,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/5130 del 2 agosto 2021, di cui euro 3.800.000,00 saranno riservati alle sole imprese con sede in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como).

BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA	
Dotazione finanziaria complessiva	
€ 10.000.000,00	
LINEA A – ARTIGIANI 2021	LINEA B – AREE INTERNE
€ 6.200.000,00	€ 3.800.000,00

3. All'esaurimento della dotazione finanziaria di una delle due linee, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 20% della dotazione complessiva di entrambe le linee, ossia ulteriori 2.000.000,00, senza alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa ed istruite solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse. L'accesso alla lista d'attesa avverrà sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a prescindere dall'esaurimento delle risorse su entrambe le linee. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 20%, la piattaforma Bandi online impedirà la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
4. In esito alle attività istruttorie, qualora la dotazione finanziaria di una delle due linee di cui all'art. A.5 comma 1 non si esaurisca, l'economia potrà essere utilizzata per l'eventuale scorrimento delle istanze ammesse sull'altra linea.
5. Con apposito provvedimento, Regione Lombardia potrà disporre l'apertura di ulteriori sportelli del presente bando.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione

B.1.a Fonte di finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse III del Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia - Azione 3.c.1.1 di cui:
 - euro 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui euro 1.900.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui euro 1.330.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui euro 570.000,00 Linea B - Aree Interne)
 - euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del Fondo Controgaranzie di cui alla D.G.R. n. X/3559 del 24 aprile 2015 e s.m.i.
 - euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022.

B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando per entrambe le linee è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 15.000,00 (quindicimila).
2. L'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà, per entrambe le linee, in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata.

B.1.c Regime d'aiuto

1. Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto concessi entro il 31 dicembre 2021, termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di euro 1.800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte.
2. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.
3. I contributi concessi decorso il termine di validità del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio

2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

4. Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" il contributo a fondo perduto:
 - a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 (le imprese dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in tal senso);
 - b) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
 - c) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e del relativo aiuto;
 - d) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta.
5. Nei casi di applicazione del Regolamento "de minimis" dovranno essere rispettati i principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - a) la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - b) le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. In tal caso in fase di istruttoria Finlombarda S.p.A. in qualità di Assistenza Tecnica richiederà apposita integrazione.
6. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.
7. Le Agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017.

B.2 Interventi finanziabili

1. A seconda della linea individuata, sono ammissibili i seguenti interventi:

Linea A – Artigiani 2021:

interventi che abbiano un ammontare minimo pari a euro 15.000,00 (quindicimila) da realizzare unicamente in Lombardia nella sede legale e/o operativa dichiarata in domanda e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.

Linea B – Aree Interne:

interventi che abbiano un ammontare minimo pari a euro 15.000,00 (quindicimila) da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Lombardia nella sede legale e/o operativa dichiarata in domanda di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.

2. Per entrambe le linee, gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento, sviluppo e rilancio dell'attività di impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:
 - a) **Transizione Digitale:** sono ricompresi interventi di aggiornamento tecnologico e trasformazione digitale, finalizzati al miglioramento sia dei processi interni all'azienda che nella gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner, nonché finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti;
 - b) **Transizione Green:** sono ricompresi interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni nocive ed al miglioramento del ciclo produttivo anche in ottica di economia circolare;
 - c) **Sicurezza sul lavoro:** sono ricompresi interventi volti ad incrementare la sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Per entrambe le linee, sono ammissibili le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 relative alle seguenti voci:
 - a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
 - b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada"), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL;
 - c) interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti di produzione e macchinari già di proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f) (a titolo esemplificativo, costi per componentistica, manodopera), solo se il soggetto richiedente persegue la finalità "Sicurezza sul lavoro" di cui al precedente art. B.2 comma 2 lett. c);

- d) interventi di revamping² di impianti di produzione e macchinari già di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo, costi per componentistica, manodopera), solo se il soggetto richiedente persegue la finalità "Sicurezza sul lavoro" di cui al precedente art. B.2 comma 2 lett. c);
 - e) acquisto di software, licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;
 - f) acquisto di licenze per l'uso di marchi e brevetti;
 - g) opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e d) che costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto dell'intervento;
 - h) attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);
 - i) indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 181 comma 6 Regolamento (UE) n. 1046/18, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).
2. Sono escluse le spese non direttamente correlate all'intervento presentato (ad eccezione delle spese di cui al precedente punto h).
3. Ai fini dell'ammissibilità delle spese valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) le spese, per essere ammissibili, devono riguardare la sede legale e/o operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (come risultante da visura camerale), dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento;
 - b) le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili al netto di IVA;
 - c) non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza o ancora altri elementi di collegamento tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità o parentela). In sede di rendicontazione delle spese il soggetto beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli di cui all'art. D.3;
 - d) le spese fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 devono essere quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021.
4. Non sono inoltre ammissibili:
- a) le spese di personale interno;
 - b) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
 - c) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
 - d) le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati se non direttamente correlate a spese di cui al precedente comma 1 lettera c) e lettera d);
 - e) le spese per affitti di terreni, fabbricati e immobili;

² Per revamping si intende un'operazione di ristrutturazione e rifacimento di impianti e macchinari, anche attraverso l'aggiunta di nuove tecnologie o funzionalità, al fine di aumentarne la produttività o la flessibilità produttiva o il livello di sicurezza del personale addetto. Il revamping si differenzia dalla manutenzione ordinaria poiché questa si ripete periodicamente e consiste in operazioni "semplici" come la sostituzione di piccoli componenti e materiali di consumo e dalla manutenzione straordinaria, invece, che viene effettuata una tantum (e non periodicamente come l'ordinaria) e include operazioni più complesse che possono riguardare la sostituzione di uno o più componenti usurati o danneggiati.

- f) spese di montaggio, trasporto e formazione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa a), c), d) e e);
- g) le spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati;
- i) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili;
- j) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda al presente bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi online all'indirizzo <http://www.bandi.regione.lombardia.it> a partire dalle ore 12:00 del 7 ottobre 2021. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente art. A.5 e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre 2021.
2. L'accesso alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda per entrambe le linee potrà essere effettuato esclusivamente per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano tramite:
 - identità digitale SPID;
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;Non sarà possibile accedere tramite credenziali di accesso (nome utente e password).

Qualora il soggetto richiedente abbia già delle credenziali di accesso al portale Bandi online per presentare la domanda di cui al presente bando dovrà comunque obbligatoriamente accedere con SPID, CNS o CIE con PIN.
3. Non saranno consentite altre modalità di accesso alla piattaforma Bandi online per la presentazione della domanda ed in ogni caso modalità differenti si considerano non ricevibili.
4. I soggetti richiedenti con sede legale o operativa (luogo di esercizio prevalente) nello Stato italiano che intendano presentare la domanda al presente bando, dovranno essere dotati di identità SPID funzionante o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo in corso di validità.
5. Nel caso in cui il soggetto richiedente non abbia un profilo attivo sulla piattaforma Bandi online, per presentare domanda di partecipazione, deve:
 - registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi online: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente;
 - provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
 - i) compilarne le informazioni anagrafiche;
 - ii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo;
 - attendere la validazione del profilo (i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi online è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

È particolarmente opportuno che le fasi di registrazione di un nuovo soggetto e di verifica dei dati per i soggetti già profilati sia effettuata a decorrere dalla data di approvazione del Bando fino alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di partecipazione.

- 6. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare qual è la sede oggetto dell'intervento e sulla base di tale dichiarazione la piattaforma Bandi online procederà ad assegnare la domanda alla corretta linea di intervento. Non saranno consentite variazioni della sede oggetto dell'intervento incompatibili con la linea di intervento così assegnata.
- 7. Al fine dell'inoltro online della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare per entrambe le linee di intervento la seguente documentazione:

DOCUMENTI DA ALLEGARE	MODELLO DI DOCUMENTO DA UTILIZZARE DISPONIBILE SU BANDI ONLINE
a) Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (occupati o "effettivi" ³ , fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate)	SI
b) Eventuale documentazione volta a dimostrare il possesso di certificazione ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.) al momento di presentazione della domanda	NO
c) Per i soggetti richiedenti non tenuti al deposito del bilancio di esercizio, una delle due alternative: – qualora l'ultimo esercizio sia stato chiuso e la relativa dichiarazione fiscale dei redditi sia stata presentata, copia delle ultime 2 dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione – qualora l'ultimo esercizio sia stato chiuso e la relativa dichiarazione fiscale dei redditi NON sia stata presentata, copia dell'ultima dichiarazione fiscale dei redditi presentata completa di ricevuta di presentazione	NO

- 8. La mancanza o incompletezza della domanda e della documentazione da allegare alla stessa e che ne costituisce parte integrante, non sanate entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'art. C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della domanda.
- 9. Qualora la compilazione della domanda di partecipazione al bando sia effettuata direttamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi online con identità digitale

³ Per il calcolo degli effettivi occorre considerare i dipendenti, le persone che lavorano per l'impresa, che ne sono dipendenti e che sono considerati tali secondo la legislazione nazionale, i proprietari-gestori, i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti. Gli "effettivi" sono espressi in U.L.A. (Unità Lavorative Anno) per cui chi ha lavorato per l'intero anno conta una unità, mentre chi lavora part-time o stagionale va contabilizzato in frazioni di unità (es. un lavoratore con part time al 50% vale mezza ULA). Il personale con contratto di apprendistato non va considerato tra gli occupati "effettivi".

SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, a seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema per controllarne la correttezza e poi procedere direttamente all'invio al protocollo, senza necessità di firma digitale o elettronica. Si segnala che qualora il legale rappresentante indicato non risulta dall'interrogazione automatica effettuata tramite Bandi online sul Registro Imprese contemporaneamente alla fase di compilazione della domanda, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online e dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.

10. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 7, il soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di partecipazione (completa dei relativi allegati) generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale o elettronica del rappresentante legale del soggetto richiedente e ri-allegarla su Bandi online. In tal caso dovrà altresì apporre la firma sul Modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa.
11. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di euro 16,00 – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione di Bandi online.
12. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
13. Le domande di partecipazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".
14. A conclusione della suddetta procedura, Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
15. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. Per entrambe le linee, l'assegnazione è concessa mediante una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle domande sulla piattaforma Bandi online che prevede un iter istruttorio articolato in una fase formale e, per le domande che la superano, una fase tecnica. A conclusione delle attività istruttorie viene emanato un provvedimento di concessione del contributo.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda S.p.A. (di seguito Assistenza Tecnica), prevede una fase di ammissibilità formale e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

C.3.b Verifica di ammissibilità formale delle domande di partecipazione

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
- i. rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - ii. completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando;
 - iii. sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal presente bando.
2. L'istruttoria formale sarà svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso di Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese.
3. In caso di esito negativo il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. D.5 comma 1 approva con proprio decreto l'elenco delle domande di partecipazione non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL e sul portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), dandone comunicazione ai relativi soggetti richiedenti.

C.3.c Verifica di ammissibilità tecnica delle domande di partecipazione

1. L'ammissibilità tecnica è finalizzata all'attribuzione di un punteggio automatico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	AMBITO DI VALUTAZIONE	REQUISITO	PUNTEGGIO
1. Qualità dell'operazione, intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita	1.1 Finalità e obiettivi dell'intervento	Transizione Digitale	Presenza di 1 finalità = 30 punti Presenza di 2 finalità = 40 punti Presenza di 3 finalità = 45 punti
		Transizione Green	
		Sicurezza sul lavoro	
	1.2 Diminuzione dei Ricavi Tipici ⁴	≥25%	40 punti
		≥5% e <25%	20 punti

⁴ Per ricavi tipici si intendono: a) per le società di capitali e assimilate tenute al deposito del bilancio d'esercizio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico"); b) per le

		<5%	0 punti
2. Caratteristiche distintive dell'impresa	2.1 Rilevanza della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda ⁵	≥20%	5 punti
		<20%	0 punti
	2.2 Rilevanza della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda ⁶	≥20%	5 punti
		<20%	0 punti
	2.3 Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda	SI	5 punti
		NO	0 punti

2. Di seguito si riporta la descrizione dei predetti criteri di valutazione e le modalità di assegnazione dei punteggi:

a) Qualità dell'operazione, intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita in termini di:

a.1. Finalità e obiettivi dell'intervento:

a.1.1. **Transizione digitale**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

i. **Integrare tecnologie digitali nei processi produttivi**: interventi funzionali all'integrazione di tecnologie digitali nel ciclo produttivo dell'impresa;

società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito del bilancio l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) e 2 del Testo Unico Imposte sui Redditi e, cioè, l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, il tutto come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

⁵ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

⁶ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

- ii. Digitalizzare i rapporti di fornitura con soggetti terzi della filiera / della catena del valore: interventi funzionali a migliorare l'integrazione dell'azienda con la propria filiera;
- iii. Digitalizzare i rapporti con la clientela e/o implementare piattaforme di e-commerce: interventi funzionali al miglioramento dei processi di vendita e pre e/o post-vendita dell'impresa;
- iv. Implementare sistemi di pagamento digitale: interventi funzionali all'utilizzo di sistemi di pagamento digitali.

a.1.2. **Transizione green**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. Aumentare l'efficienza energetica del sistema produttivo: interventi funzionali alla diminuzione del consumo energetico o comunque a un basso consumo energetico, a razionalizzare i flussi energetici e minimizzare gli eventuali sprechi energetici, a recuperare o valorizzare l'energia dispersa;
- ii. Promuovere la trasformazione circolare delle filiere: interventi funzionali alla realizzazione di processi produttivi circolari, al riuso e/o utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero di sottoprodotti di lavorazione per il riuso come materie prime seconde per altre filiere produttive;
- iii. Promuovere i processi di eco-innovazione: interventi funzionali alla riduzione di emissioni nocive e/o scarti di produzione non riutilizzabili o valorizzabili nei processi produttivi;
- iv. Promuovere la mobilità sostenibile nei processi aziendali: interventi finalizzati all'acquisto di autoveicoli funzionali alla riduzione degli impatti ambientali.

a.1.3. **Sicurezza sul lavoro**, finalizzata al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- i. Incrementare la sicurezza dei lavoratori, dei clienti/utenti e dei fornitori: interventi funzionali al miglioramento delle condizioni di sicurezza sugli ambienti di lavoro, che riducano i rischi di infortunio, anche apportando soluzioni volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ii. Mantenere in efficienza impianti e macchinari: interventi funzionali al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà dell'impresa;
- iii. Promuovere il revamping di impianti e macchinari: interventi funzionali al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza di impianti e macchinari già di proprietà dell'impresa.

Si precisa che:

- i. il soggetto richiedente dovrà obbligatoriamente selezionare almeno una delle finalità ed uno degli obiettivi sopra elencati;
- ii. il soggetto richiedente dovrà realizzare interventi coerenti con tutte le finalità selezionate al momento della presentazione della domanda. Qualora ciò non avvenga, l'Assistenza Tecnica procederà, in sede di verifica della rendicontazione, ad accertare l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo;
- iii. non verranno approvati, in fase di verifica della rendicontazione, interventi relativi a finalità non indicate in sede di domanda;

- iv. sarà possibile realizzare un intervento avente la stessa finalità dichiarata in fase di domanda, ma con obiettivo differente.

a.2. Diminuzione dei Ricavi Tipici

Verrà attribuito un punteggio crescente rispetto alle eventuali perdite di fatturato registrate dal soggetto richiedente.

Tale verifica sarà svolta considerando i Ricavi Tipici degli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda ed utilizzando i relativi bilanci depositati o le dichiarazioni fiscali dei redditi presentate.

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, per l'ultimo esercizio chiuso⁷ non sia ancora avvenuto il deposito del bilancio o la presentazione della dichiarazione fiscale dei redditi, il soggetto richiedente dovrà dichiarare in sede di domanda i Ricavi Tipici di tale esercizio: l'attribuzione del punteggio avverrà in base a tale dichiarazione. In tal caso l'Assistenza Tecnica accerterà, in sede di verifica della rendicontazione, l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo, sulla base dell'esame del bilancio nel frattempo depositato o della dichiarazione fiscale dei redditi nel frattempo presentata. Quest'ultima dovrà essere obbligatoriamente allegata in sede di presentazione della rendicontazione di cui al successivo art. C.4.b.

b) Caratteristiche distintive delle imprese, in termini di:

- b.1. Rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria al capitale sociale;
- b.2. Rilevanza della componente giovanile (under 35) in termini di partecipazione societaria al capitale sociale;
- b.3. Presenza di sistemi di certificazione ambientale.

La presenza delle caratteristiche distintive di cui alle precedenti lettere b.1 e b.2 sarà dichiarata dal soggetto richiedente in sede di domanda e verificata in istruttoria con quanto rilevabile dal Registro delle Imprese; la presenza della caratteristica distintiva di cui alla precedente lettera b.3 sarà dichiarata dal soggetto richiedente allegando in sede di presentazione della domanda idonea documentazione che verrà verificata nel corso dell'istruttoria formale di cui al precedente art. C.3.b.

- 3. Ai soggetti richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. I soggetti richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno pari a 50 (cinquanta) punti saranno ammessi in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.
- 4. L'attribuzione dei punteggi è finalizzata alla verifica di ammissibilità tecnica delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 5. Al termine delle suddette fasi istruttorie, l'Assistenza Tecnica procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse a contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

C.3.d Integrazione documentale

- 1. Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, all'interno dell'iter istruttorio, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti chiarimenti e integrazioni che si rendessero

⁷ Per esercizio chiuso si intende l'esercizio contabile più recente rispetto alla data di presentazione della domanda (chiuso ad esempio al 31/12/2020).

necessari. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa e la concessione del contributo potrà essere effettuata, nel frattempo, alle domande presentate successivamente ma complete e regolari, nei limiti della dotazione finanziaria. La mancata risposta da parte del soggetto richiedente entro 15 (quindici) giorni di calendario dal ricevimento della richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo. I provvedimenti vengono pubblicati sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).
2. A seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà il decreto a ciascun soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando, in caso di ammissione, l'entità del contributo concesso.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Dopo la comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'art. C.3.e comma 2, il soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.2.b.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione

1. Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online da gennaio 2022 ed entro il 28 ottobre 2022, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
 - a) richiesta di erogazione del contributo a saldo;
 - b) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi raggiunti in coerenza con le finalità selezionate in fase di presentazione della domanda, il cui modello sarà disponibile su Bandi online; l'Assistenza Tecnica procederà ad accertare l'effettivo mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti), pena la decadenza dal contributo. Non verranno approvati interventi relativi a finalità non indicate in sede di domanda;
 - c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 ad eccezione delle spese generali di cui alla lettera i); le spese dovranno essere fatturate dalla data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021 e quietanzate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed entro la data di presentazione della rendicontazione e comunque non oltre il 28 ottobre 2022; sono ammessi i pagamenti in acconto prima della data di presentazione della domanda solo se effettuati dopo la data di approvazione della D.G.R. n. XI/5130 del 02/08/2021;
 - d) un'ideale documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate dal soggetto beneficiario secondo le modalità individuate all'art. D.1.c del bando;
 - e) dichiarazione fiscale dei redditi presentata nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione della rendicontazione solo se il soggetto beneficiario al momento della presentazione della domanda si è avvalso della dichiarazione sostitutiva di

cui al precedente art. C.3.c comma 2 punto a.2; tale documentazione sarà utilizzata ai fini della verifica del mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti).

2. La documentazione di cui al precedente comma lett. a), b) e d) deve essere allegata sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario esclusivamente qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata da un soggetto delegato esterno o interno all'azienda per conto del legale rappresentante stesso.
3. Qualora la richiesta di erogazione del saldo venga presentata direttamente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario tramite accesso a Bandi online con identità digitale SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo, la predetta documentazione deve essere allegata senza necessità di sottoscrizione.
4. I soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione; il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
6. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
7. Nella fase di verifica della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del contributo, Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.
8. Per entrambe le linee, gli interventi dovranno essere realizzati e validati in sede di verifica della rendicontazione per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo.
9. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) essere comprovate da fatture o documentazione fiscalmente equivalente, intestate esclusivamente al soggetto beneficiario, interamente quietanzate alla data della presentazione della rendicontazione ed emesse dal fornitore dei beni/servizi (ad eccezione delle spese generali di cui all'art. B.3 comma 1 lett. i);
 - b) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'intervento oggetto del contributo concesso. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita alla fattura. Si specifica, inoltre, quanto segue:
 - le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente);
 - il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito, bancomat) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario e non a dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario);

- l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.
- c) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili alle "spese generali" di cui all'art. B.3 comma 1 lett. i) conservati dai soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Ripresa 2021 – POR FESR 2014-2020" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; le fatture elettroniche devono recare tale dicitura nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di progetto fornito da Bandi online al momento della presentazione della domanda;
- d) per la Linea A – Artigiani 2021 riguardare la sede legale e/o operativa attiva in Lombardia dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento al momento della presentazione della domanda; per la Linea B – Aree Interne riguardare la sede legale e/o operativa attiva nelle Aree Interne di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 e alla D.G.R. n. 5799/2016, dichiarata quale sede di realizzazione dell'intervento al momento della presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In nessun caso saranno ammesse le spese sostenute e quietanzate, anche in parte, tramite:

- compensazione di crediti e debiti;
- pagamento in contanti;
- pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario.

Nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.

10. Il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo, salvo richieste di integrazioni di cui al precedente comma che sospendono i termini.

C.4.c Rideterminazione dei contributi

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate sono possibili nel limite massimo del +/-40% del totale dell'intervento ammesso. Tali variazioni devono consentire il conseguimento delle finalità dell'intervento ammesso (come selezionate in fase di domanda) e non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento, e pertanto non devono essere comunicate. Il mantenimento delle finalità sarà oggetto di verifica come previsto all'art. C.3.c. comma 2. Non sono ammissibili scostamenti che intervengano su tipologie di spesa non ammesse in sede di concessione.
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 "Caratteristiche dell'Agevolazione".
4. L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 60% dell'intervento complessivo ammesso a contributo purché sia garantita la coerenza con le finalità dell'intervento dichiarato in fase di domanda. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 60% dell'intervento complessivo ammesso, il contributo concesso sarà oggetto di decadenza totale.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a:
 - a) accettare il contributo concesso ai sensi dell'art. C.4.a;
 - b) realizzare e rendicontare un intervento conforme alle finalità dichiarate in domanda;
 - c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
 - d) realizzare l'intervento per almeno il 60% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione;
 - e) inoltrare la rendicontazione entro il 28 ottobre 2022;
 - f) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
 - g) mantenere la sede oggetto di intervento attiva (come risultante da visura camerale) in Lombardia (linea A) ovvero nelle Aree Interne (linea B) per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo;
 - h) mantenere l'iscrizione la sezione speciale imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio ovvero il codice ateco ammissibile per la linea B;
 - i) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione;
 - j) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
 - k) l'intervento deve rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013: nel caso di investimenti produttivi, condizione vincolante è il mantenimento della loro destinazione d'uso ovvero nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo non abbia luogo:
 - la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio regionale;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della domanda e prima della concessione del contributo;
 - b) comunicare tempestivamente mediante la piattaforma Bandi online:
 - eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale) del soggetto beneficiario stesso intervenute successivamente alla

- concessione del contributo e prima della presentazione della richiesta di erogazione del contributo medesimo;
- eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto beneficiario del contributo intervenute dopo la concessione del contributo medesimo; in tali ipotesi il soggetto beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
- c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto dell'intervento concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo della Programmazione Europea Portale PROUE – sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR>) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che l'intervento è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR - Sezione "Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione" Nell'ambito di tali attività, il soggetto beneficiario deve informare il pubblico in merito al sostegno ottenuto dai fondi SIE, fornendo, sul proprio sito web (ove questo esista), una breve descrizione dell'intervento compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.
3. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione del saldo di cui al precedente art. C.4.b.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti rispetto agli obblighi di pubblicizzazione di cui al presente art. D.1.c, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia e decadenza dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di ritirare la domanda sino alla concessione del contributo. Successivamente ha facoltà di rinunciare al contributo.
2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione:
 - a) prima della concessione, tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del Responsabile del procedimento sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it;
 - b) dopo la concessione, tramite la piattaforma Bandi online o in caso di inaccessibilità della stessa, per posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia all'indirizzo indicato alla lettera a).

3. In caso di contributo già concesso, Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza.
4. I soggetti che ritirano la domanda prima della chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, possono presentare una nuova domanda.

D.2.b Decadenza

1. Regione Lombardia dispone la decadenza dal contributo concesso con apposito provvedimento nei casi in cui:
 - a) non vengano rispettati uno o più obblighi generali di cui al precedente art. D.1.a;
 - b) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
 - c) sia stata presentata la rinuncia al contributo, secondo le modalità descritte all'art. D.2.a;
 - d) non sia confermato, in sede di verifica della rendicontazione, il mantenimento del punteggio minimo di ammissibilità (50 punti) attribuito in sede di concessione;
 - e) qualora il costo rendicontato e validato in sede di verifica della rendicontazione risultasse inferiore al 60% dell'intervento complessivo ammesso;
 - f) qualora il soggetto beneficiario rifiuti di sottoporsi ai controlli di cui al successivo art. D.3 o in caso di esito negativo di tali controlli.

D.2.c Recupero delle somme erogate

1. Regione Lombardia, in caso di decadenza, non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
2. A fronte dell'intervenuta decadenza dal contributo concesso, qualora questa dovesse già essere stata erogata, gli importi dovuti dal soggetto beneficiario ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, saranno incrementati degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.
3. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 123/98.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.
2. A tal fine il soggetto beneficiario si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, tutta la documentazione, tecnica e amministrativa in originale, relativa al contributo concesso.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e Commissione Europea in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite la piattaforma Bandi online, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo dei progetti.
3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo bando, gli indicatori sono i seguenti:
 - numero di imprese che ricevono un sostegno;
 - numero di imprese beneficiarie che aderisce a un sistema di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ISO 50001 etc.);
 - numero di imprese con una componente femminile maggioritaria in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale che ricevono un sostegno.
4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g), della L.r. n. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.5 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per le attività di selezione e concessione, che intervengono prima della rendicontazione degli interventi ammessi a contributo, è il Dirigente pro-tempore della dell'Unità organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese Direzione Generale Sviluppo Economico.
2. Il Responsabile del procedimento di verifica documentale e di liquidazione della spesa è il Dirigente pro-tempore dell'Unità organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 1.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul B.U.R.L., sul Portale Bandi online (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>), nonché sulla sito di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
 - ripresa2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande;
 - rendicontazioni_ripresa2021@finlombarda.it per quesiti attinenti alle domande ammesse a contributo.
3. Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale del 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata:

TITOLO	INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE INTERNE
DI COSA SI TRATTA	La misura è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde. L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità: - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
CHI PUÒ PARTECIPARE	LINEA A – ARTIGIANI 2021 PMI in possesso dei seguenti requisiti: a) sede legale e/o operativa attiva in Lombardia; b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi; c) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice primario Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); sono ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia. LINEA B – AREE INTERNE PMI in possesso dei seguenti requisiti: a) sede legale e/o operativa attiva in una delle Aree Interne della Lombardia di cui alla D.G.R. n. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.G.R. n. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como); b) regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi; c) rientrano almeno in una delle seguenti condizioni: - c.1) imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro

	Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia; c.2) imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007: c.2.1) settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna); c.2.2) settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 10.000.000,00 di cui € 3.800.000,00 per la Linea B - Aree interne
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Per entrambe le linee, contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a euro 40.000,00. Spese ammissibili almeno pari a euro 15.000,00. Contributo erogato in un'unica soluzione a saldo.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto sono concessi nel regime del "Quadro Temporaneo" entro il termine di validità dello stesso. Decorso il termine di validità del "Quadro Temporaneo", salvo proroga, il contributo si inquadra nel Regolamento "de minimis".
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico di invio della richiesta al protocollo come registrata dalla procedura online. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 50 punti sono ammesse in base all'ordine cronologico di invio al protocollo della domanda.
DATA DI APERTURA	h. 12:00 del 07/10/2021
DATA DI CHIUSURA	h. 12:00 del 21/10/2021
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente attraverso la piattaforma Bandi online disponibile all'indirizzo http://www.bandi.regione.lombardia.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite la piattaforma Bandi online come indicato nel bando.

CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Le informazioni relative ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a: a) ripresa2021@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande; b) rendicontazioni_ripresa2021@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse.
----------	---

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria". Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
2. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al Responsabile del Procedimento: Regione Lombardia - Direzione Generale Sviluppo Economico - P.za Città di Lombardia, 1 20124 Milano e-mail: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.
3. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:
 - la copia cartacea costa euro 0,10 per ciascun foglio (formato A4);
 - la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa euro 2,00;
 - le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a euro 0,50.

D.9 Clausola antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Allegati e informative

1. In allegato è presente l'Allegato 1: "Informativa relativa al trattamento dei dati personali".

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi online	Apertura: ore 12:00 del 07/10/2021 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del 21/10/2021	www.bandi.regione.lombardia.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di partecipazione al bando	
Accettazione del contributo	Entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione del contributo al soggetto beneficiario	
Rendicontazione delle spese ammissibili	Rendicontazione delle spese entro il 28/10/2022	
Erogazione	Entro 90 giorni solari dalla presentazione della rendicontazione delle spese	

Allegato 1 - Informativa relativa al trattamento dei dati**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI****BANDO INVESTIMENTI PER LA RIPRESA:****LINEA A – ARTIGIANI 2021 E LINEA B - AREE INTERNE**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti (dati anagrafici) quali: nome, cognome, Luogo e data di nascita, telefono, e-mail, sono trattati per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 par. fo 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

I riferimenti che costituiscono la base di liceità del trattamento sono le leggi regionali n. 11/2014, artt. 2 e 3, e n. 26/2015 - art 4; la DGR n. XI/5130. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando "Investimenti per la ripresa" ai fini della concessione e successiva erogazione, nonché ai fini delle attività ispettive e di controllo.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e vengono utilizzati tramite la modalità della cooperazione applicativa con gli altri soggetti titolari autonomi.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

Inps, Inail - in qualità di titolari autonomi del trattamento- comunicano a Regione Lombardia – tramite cooperazione applicativa - i dati relativi alla regolarità contributiva per la finalità di verifica, nell'ambito della fase istruttoria del procedimento.

Camera di Commercio - in qualità di autonomo titolare del trattamento - comunica a Regione Lombardia i dati personali anagrafici - presenti anche sulla propria piattaforma Telemaco- per la finalità di verifica nell'ambito della fase istruttoria del procedimento nonché per l'elaborazione degli stessi al fine di calcolare – secondo criteri predefiniti dalla normativa di settore - la dimensione di impresa.

I Suoi dati, inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della misura bando “Investimenti per la ripresa”.

I dati personali sono comunicati ad ARIA SpA, in qualità di responsabile del trattamento dati nominata dal titolare per la gestione della piattaforma Bandi OnLine (<https://www.bandiservizirl.it/procedimenti/welcome/bandi>).

I destinatari dei suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di 10 anni al fine di consentire i necessari controlli, monitorare e valutare la misura anche in chiave di successiva programmazione.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 15 settembre 2021 - n. 12173

Approvazione del ventitreesimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O.
CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto inter-direttoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125,00;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del Regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

- i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319, 9419, 9875, 10517, 11541, 12468, 13297, 15214, 15816 del 2020 e 133, 928, 2504, 3436, 5320, 6305, 7553, 9035, 9859 e 11423 del 2021;
- dopo l'approvazione del decreto n. 11423 del 27/08/2021 sono pervenute 19 nuove richieste di contributo e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l'art. C2 del bando prevede che la risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- tutte le nuove richieste hanno potuto riscontrare direttamente su bandi online la loro ammissibilità o i motivi di non ammissibilità.

Rilevato che:

- 14 delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e

alla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un totale di € 54.190,00 come indicato nell'allegato A del presente atto; mentre 5 domande sono state respinte per i motivi indicati nell'allegato B del presente atto;

- alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati con i precedenti decreti e con l'attuale provvedimento, i contributi complessivamente assegnati corrispondono a € 1.046.180,76 a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, previsto dal bando;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese di cui all'allegato A e di impegnare a favore delle medesime la spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 54.190,00 deve essere:

- per l'importo di € 37.933,00 (che corrisponde alla quota del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;
- per l'importo di € 16.257,00 (che corrisponde alla quota del 30%, di competenza regionale) impegnata sul capitolo 014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701. 258 (Diagnosi energetiche nelle PMI).

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Considerato che, in base ai tempi necessari per la redazione della diagnosi energetica, per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico e per la presentazione della rendicontazione a cui fa seguito l'erogazione del contributo, la liquidazione di quest'ultimo non sarà esigibile entro l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare la spesa relativa ai contributi previsti sui pertinenti capitoli dell'esercizio 2022, che presentano la necessaria disponibilità;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di approvare il ventitreesimo elenco delle domande pervenute dopo l'approvazione del decreto n. 11423/2021, dando atto che le domande ammesse al contributo di cui in

premessa sono indicate nell’ allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell’allegato A, prevedono l’assegnazione di contributi per la somma complessiva di € 54.190,00;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	249230	2.0101.01.13256	0,00	37.933,00	0,00	0,00	0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
AMBROPLAST SRL	785052	17.01.104.13257	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
SPADA MANGIMI S.R.L.	599645	17.01.104.13257	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
QUATTROBI S.P.A.	157456	17.01.104.13257	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
BARUFFALDI SPA	216168	17.01.104.13257	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
HYDROSERVICE SPA	266089	17.01.104.13257	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
BERI ALBERTO	1002928	17.01.104.13257	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
PORTA SOLUTIONS S.P.A.	154724	17.01.104.13257	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
CAN-SB MARINE PLASTICS S.R.L.	704726	17.01.104.13257	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
MECCANO TECNICA SPA	146749	17.01.104.13257	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
C.M.M. - COSTRUZIONI MECCANICHE MONTIRONE SRL	718633	17.01.104.13257	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00
METALLURGICA ALTA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI	807366	17.01.104.13257	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	974984	17.01.104.13257	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
VISCORET ELASTIC NETS SRL	1002955	17.01.104.13257	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
LA NORDICA S.R.L.	1002958	17.01.104.13257	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
AMBROPLAST SRL	785052	17.01.104.14535	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
SPADA MANGIMI S.R.L.	599645	17.01.104.14535	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
QUATTROBI S.P.A.	157456	17.01.104.14535	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
BARUFFALDI SPA	216168	17.01.104.14535	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
HYDROSERVICE SPA	266089	17.01.104.14535	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
BERI ALBERTO	1002928	17.01.104.14535	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
PORTA SOLUTIONS S.P.A.	154724	17.01.104.14535	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
CAN-SB MARINE PLASTICS S.R.L.	704726	17.01.104.14535	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
MECCANO TECNICA SPA	146749	17.01.104.14535	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
C.M.M. - COSTRUZIONI MECCANICHE MONTIRONE SRL	718633	17.01.104.14535	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
METALLURGICA ALTA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI	807366	17.01.104.14535	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	974984	17.01.104.14535	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
VISCORET ELASTIC NETS SRL	1002955	17.01.104.14535	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
LA NORDICA S.R.L.	1002958	17.01.104.14535	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo Economico;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo									
idPratica	CF	P.IVA	Cod. benef.	Denominazione PMI	Contributo per	Contributo Ammesso	Comune PM	Nr. sedi operative*	COR
3193042	10586650151	10586650151	785052	AMBROPLAST SRL	d.e.	€ 3.750,00	Albairate	1	5982627
3182158	00209030188	00209030188	599645	SPADA MANGIMI S.R.L.	d.e.	€ 4.100,00	Maghera	1	5982846
3186963	02762740963	02762740963	157456	QUATTROBI S.R.L.	d.e.	€ 2.500,00	Comate d'Adda	1	5983209
3177951	00757870159	00757870159	216168	BARUFFALDI S.P.A.	d.e.	€ 8.000,00	Tribiano	1	5983587
3198364	09765630158	03282940968	266089	HYDROSERVICE S.P.A.	d.e.	€ 8.000,00	Gallarate	1	5984454
3162445	BRELRT75M09E507D	03896680133	1002928	BERI GIOVANNI DI BERI ALBERTO	d.e.	€ 1.250,00	Lecco	1	5993249
3200841	01966300988	01966300988	154724	PORTA SOLUTIONS S.P.A.	d.e.	€ 6.000,00	Villa Carcina	2	5993283
3199294	04911320960	04911320960	704726	CAN-SB MARINE PLASTICS S.R.L.	d.e.	€ 8.000,00	Casalmoro	1	5993631
3202098	01773540164	01773540164	146749	MECCANOTECNICA S.P.A.	d.e.	€ 3.000,00	Torre de' Roveri	1	5995259
3198031	03059870984	03059870984	718633	C.M.M. - COSTRUZIONI MECCANICHE MONTIRONE S.R.L.	d.e.	€ 2.340,00	Montirone	1	5995957
3203849	00224040139	00224040139	807366	METALLURGICA ALTA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI	d.e.	€ 2.000,00	Lecco	1	5993778
3204655	02952670178	00710190984	974984	CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	d.e.	€ 850,00	Cazzago San Martino	1	5994966
3204696	02961710130	02961710130	1002955	VISCORET ELASTIC NETS S.R.L.	d.e.	€ 1.650,00	Lomagna	1	5995112
3203192	214660128	214660128	1002958	LA NORDICA S.R.L.	d.e.	€ 2.750,00	Arcisate	1	5995971

€ 54.190,00

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo						
idPratica	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Motivo inammissibilità	Comune PMI	Nr. sedi operative
3195548	04189490164	04189490164	GF-ELTI S.R.L.	All. B e All. C non completi di docum. Identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Sovere/Endine Gaiano	4
3196175	04189490164	04189490164	GF-ELTI S.R.L.	All. C firmato dal delegato e non dal delegante, non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Sovere/Endine Gaiano	4
3200840	02961710130	02961710130	VISCORET ELASTIC NETS S.R.L.	All. B e All. C non completi di docum. Identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Lomagna	1
3201179	00224040139	00224040139	METALLURGICA ALTA BRIANZA S.P.A.	All. C firmato dal delegato e non dal delegante, non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Lecco	1
3204315	02952670178	00710190984	CASTELLINI OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	l'All. B non è completo di docum. identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Cazzago San Martino	1

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

D.d.s. 15 settembre 2021- n. 12190

Impegno ai sensi dell'art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 del nuovo accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica del sito d'interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della provincia di Mantova, della somma pari a 12.458.520,00 euro per la realizzazione ex officio degli interventi sostitutivi previsti dall'accordo, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del bilancio 2021 - impegni pluriennali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Vista la legge del 9 dicembre 1998, n. 426, recante «*Nuovi interventi in campo ambientale*», ed in particolare l'art. 1 che ha individuato i primi interventi di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 468, recante «*Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale*»;

Visto l'articolo 14 della legge del 31 luglio 2002, n. 179, recante «*Disposizioni in materia ambientale*», che ha individuato il Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» senza prevedere risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di bonifica;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 febbraio 2003, con il quale è stato perimetrato il Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Norme in materia ambientale*»;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 novembre 2006, n. 308, concernente «*Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*», che ha assegnato, tra gli altri, € 3.272.727,00 per gli interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «*Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione*» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il r.r. di contabilità della giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1, s.m.i.;

Visto l'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» stipulato in data 31 maggio 2007 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune di San Giorgio di Mantova ed il Parco del Mincio, approvato con d.m. prot. 3799/QdV/DI/B del 13 luglio 2007 e registrato alla Corte dei Conti in data 4 settembre 2007 (reg. n. 9 fog. 31);

Visto l'«Atto Sostitutivo all'Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» del 31 maggio 2007» stipulato in data 27 marzo 2013 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Virgilio, il Comune di San Giorgio di Mantova e il Parco del Mincio, approvato con d.d. prot. 4136/TRI/DI/SP del 12 aprile 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 17 maggio 2013 (reg. n. 4 Fog. 169);

Visto l'articolo 4 del citato Atto Sostitutivo del 27 marzo 2013, che ha assentito complessivi € 19.579.754,47 per la copertura finanziaria degli interventi ivi previsti;

Considerato che il suddetto Atto Sostitutivo del 27 marzo 2013 risulta scaduto e che, rispetto alle risorse totali ivi stanziati, pari a € 19.579.754,47, € 3.810.676,15 risultano impegnati o spesi nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte con i diversi soggetti attuatori e € 15.769.078,32 risultano ancora disponibili;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di cui sopra è quantificata in 1.800.000,00 euro integrativi alle risorse già stanziati;

Visto l'Accordo di Programma Integrativo stipulato in data 12 maggio 2016 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Borgo Virgilio, il Comune di San Giorgio di Mantova e il Parco del Mincio, approvato con d.d. prot. 346/STA del 7 giugno 2016 e registrato

alla Corte dei Conti in data 8 luglio 2016 (Reg. N. 1 Fog. 2171), che ha disciplinato le ulteriori risorse, pari a € 1.800.000,00, stanziati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la prosecuzione degli interventi di bonifica sul Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico» e trasferite alla Regione Lombardia con d.d. prot. 387 del 21 luglio 2016;

Considerato che il citato Accordo di Programma Integrativo stipulato in data 12 maggio 2016 risulta scaduto e che le attività ivi previste non sono state concluse;

Considerato, in particolare, che rispetto alle risorse disciplinate nell'Accordo di Programma Integrativo del 12 maggio 2016, pari a € 1.800.000,00, sono stati spesi € 224.187,48 e che, pertanto, residuano nella disponibilità della Regione Lombardia € 1.575.812,52 da utilizzare per il completamento delle attività non ancora concluse;

Considerato, pertanto, che nel nuovo Accordo di Programma saranno disciplinate risorse per un importo complessivo di € 18.193.090,91, di cui:

- € 16.617.278,39 di risorse finanziarie al momento disponibili per il SIN «Laghi di Mantova e Polo Chimico», di cui 15.769.078,32 già assentiti con il citato Atto Sostitutivo del 27 marzo 2013 e € 848.200,07 (€ 491.142,51 + € 357.057,56) derivanti da nuove assegnazioni;
- € 1.575.812,52 di risorse finanziarie disponibili a seguito di economie di spesa, e derivanti dall'assegnazione di cui all'Accordo di Programma Integrativo del 12 maggio 2016 per interventi non ancora completati;

Visto il Nuovo Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico», sottoscritto il 12 febbraio 2021 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Borgo Virgilio, il Comune di San Giorgio Bigarello ed il Parco del Mincio, approvato con d.d. n. 28 del 16 febbraio 2021 e registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2021 al n. 678; il cui valore ammonta a complessivi € 18.193.090,91 per il finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo;

Dato atto che la somma pari a € 18.193.090,91 di cui al Nuovo Accordo di Programma è ripartita tra i soggetti attuatori in riferimento alla titolarità dell'esecuzione degli interventi previsti e che la Provincia di Mantova è soggetto attuatore per i seguenti interventi:

- Intervento 3) Completamento dell'intervento «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 58.520,00;
- Intervento 5) Interventi ed attività finalizzate alla bonifica del Canale Sisma:
 - Indagini integrative specifiche di caratterizzazione;
 - Individuazione e realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza necessari (CUP G68C20000360001), per un importo di € 12.000.000,00;
- Intervento 10) Attuazione delle misure di prevenzione/ messa in sicurezza, esecuzione dei monitoraggi o di indagini di caratterizzazione, elaborazioni di analisi di rischio ed eventuali altri interventi non prevedibili e non preventivabili (CUP G67520000210001), per un importo di € 200.000,00;
- Intervento 12) Prosecuzione attività finanziata con Accordo Integrativo del 12 maggio 2016 «Esecuzione di una campagna di speciazione del mercurio, approfondimento della caratterizzazione e conseguente eventuale progettazione preliminare degli interventi di dragaggio dei sedimenti e dei terreni contaminati nel tratto fluviale del Basso Mincio in prossimità della Conca di Valdarò» (CUP G69C20000440001), per un importo di € 200.000,00;

per un totale complessivo pari a 12.458.520,00 €;

Considerato che le schede degli interventi allegate al Nuovo Accordo di Programma 2021 prevedono un cronoprogramma finanziario, in considerazione dell'importo complessivo pari a 12.458.520,00 euro da impegnare alla Provincia di Mantova, con una ripartizione annuale come evidenziato nella seguente tabella:

Anno	2021	2022	2023	2024	Totale
Intervento 3)	15.000,00	10.000,00	30.000,00	3.520,00	58.520,00
Intervento 5)	0,00	500.000,00	500.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00
Intervento 10)	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Intervento 12)	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Totale	15.000,00	610.000,00	630.000,00	11.203.520,00	12.458.520,00

Ritenuto pertanto necessario, impegnare, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 308/2006, e per gli effetti dell’art. 5, comma 1 del nuovo Accordo di programma per la definizione della messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del Sito d’interesse Nazionale di «Laghi di Mantova e Polo chimico» sottoscritto in data 12 febbraio 2021, a favore della Provincia di Mantova, la somma pari a euro 12.458.520,00 per la realizzazione ex officio degli interventi di cui sopra, a valere sul capitolo n. 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 15.000,00	EURO 610.000,00	EURO 630.000,00	EURO 11.203.520,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l’istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che il capitolo 9.01.203.8524 del Bilancio 2021 presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di procedere alla erogazione della spesa alla Provincia di Mantova, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che la Provincia di Mantova regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 2 dell’Accordo di cui trattasi; al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell’avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

Di dare atto che spetta al Ministero della Transizione Ecologica l’attivazione delle azioni finalizzate al recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti dal nuovo Accordo di programma di cui trattasi, rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili, ove individuati, così come previsto dall’articolo 4, comma 8 dell’Accordo stesso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di impegnare l’importo complessivo di euro 12.458.520,00 a favore della PROVINCIA DI MANTOVA (cod. 11605), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.8524 dell’esercizio finanziario 2021, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione per la realizzazione ex Officio degli interventi di cui in premessa;

2. di provvedere ad assumere gli impegni di cui sopra, ferma restando la successiva reimputazione negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 così come evidenziato dalla seguente tabella:

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
EURO 15.000,00	EURO 610.000,00	EURO 630.000,00	EURO 11.203.520,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l’istituzione nel bilancio 2021/2024 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell’obbligazione passiva esigibile negli esercizi individuati nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell’obbligazione passiva scadente negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

4. di procedere alla erogazione della spesa alla Provincia di Mantova, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

5. di disporre che la Provincia di Mantova regolarizzi e trasmetta all’Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 2 dell’Accordo di cui trattasi; al riguardo, l’Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all’Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell’avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

6. di dare atto che spetta al Ministero della Transizione Ecologica l’attivazione delle azioni finalizzate al recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti dal nuovo Accordo di programma di cui trattasi, rivalendosi nei confronti dei soggetti responsabili, ove individuati, così come previsto dall’articolo 4, comma 8 dell’Accordo stesso;

7. di trasmettere il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica, alla Provincia di Mantova, al Comune di Mantova, al Comune di Borgo Virgilio, al Comune di S. Giorgio Bigarello e al Parco del Mincio;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

10. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 21 settembre 2021

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 707 del 10 settembre 2021

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i. - Revoca parziale del contributo per l'intervento ID 41972888 (CUP: E93G13001000008) dell'impresa Società Agricola Lombarda s.r.l. (PIVA 03326720962) a seguito di controllo ex post - provvedimento n. 194

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e

s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa ordinanza n. 13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'Ordinanza n.13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n.X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art. 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'Ordinanza Commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «*Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari*», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Richiamate le proprie precedenti ordinanze:

- 12 maggio 2014, n. 46 «*Approvazione e ammissibilità a contributo per alcune imprese agricole e agroindustriali, provvedimento n. 9*», con la quale - fra l'altro - è stato

concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID 41972888 a Poggio Rusco (MN), intestato alla SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962, per complessivi € 3.266.989,91;

- 25 gennaio 2016, n. 189 «Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 81.» con la quale, fra l'altro, è stato rideterminato e concesso il contributo in aumento per l'intervento ID 41972888 a Poggio Rusco (MN), intestato alla SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962, a complessivi € 3.698.663,22;
- 17 giugno 2016, n. 228 «Concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di un'economia sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 95.» con la quale, fra l'altro, si è preso atto della rendicontazione a saldo effettuata dal S.I.I. per l'intervento ID 41972888 a Poggio Rusco (MN), intestato alla SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962 che ha portato alla rideterminazione del contributo a € 3.585.171,33 pari a quanto rendicontato e liquidato e alla relativa economia.

Atteso che l'intervento ID 41972888 della SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L. è stato selezionato a campione e sottoposto a controllo ex-post da parte di personale incaricato dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia che ha rilasciato una prima Relazione di Verifica il 20 dicembre 2019 con esito negativo e proposta di revoca per € 984.288,16 a fronte di importanti irregolarità amministrative sulla spesa rendicontata.

Considerata la comunicazione del S.I.I. del settore Agricoltura e Agroindustria con , Protocollo C1.2020.0002891 del 14 settembre 2020, con la quale ha preso atto e condiviso gli esiti di tali controlli;

Considerato il successivo preavviso di revoca parziale del contributo a firme del Soggetto Attuatore, protocollo C1.2020.0002982 del 21 settembre 2020, per l'intervento ID 41972888 della SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962 per € 984.288,16 in cui si evidenziava la violazione dell'articolo n. 24 comma 3 lettere A, B e C dell'Ordinanza n. 13, per cui è motivo di revoca:

- il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo n. 21, tra cui la tracciabilità della spesa e l'obbligo di fornire tutte le informazioni sull'intervento in sede di controllo, nonché consentire l'accesso a tutti i documenti al personale incaricato in occasione di sopralluoghi ed ispezioni, di cui le richieste formali tramite posta Raccomandata o PEC sono parte integrante;
- la mancata presentazione della documentazione di spesa;
- l'irregolarità della documentazione prodotta.

Viste le successive controdeduzioni del beneficiario SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L. a fronte di tale preavviso, riscontrate con protocolli C1.2020.0003254 del 9 ottobre 2020 e C1.2020.0003305 del 14 ottobre 2020.

Vista la Relazione di Verifica finale redatta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia, riscontrata con protocollo C1.1880.0002021 del 21 luglio 2021, con la quale sono state accolte alcune controdeduzioni del beneficiario per cui è stato possibile sanare parzialmente certune lacune rilevate durante il controllo ed è stata, quindi, formulata una nuova proposta di revoca parziale del contributo.

Ritenuto opportuno susseguentemente procedere alla revoca parziale del contributo, come rideterminata a seguito delle controdeduzioni accolte, per € 85.277,06 così come indicato nella nota avente ad oggetto «Conferma della revoca parziale del contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 13 e s.m.i., con rideterminazione dell'importo a seguito delle controdeduzioni» Protocollo C1.2021.0001917 del 23 luglio 2021 inviata via PEC al beneficiario SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962 per l'intervento ID 41972888 il 9 agosto 2021 a seguito della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e riscontrata dal beneficiario in tale data.

Considerato che a seguito di tale nota di conferma di revoca parziale, con la quale sono state inoltre date le indicazioni per la restituzione della somma, il beneficiario, non ha prodotto ulteriori controdeduzioni nei termini dei 10 giorni a far data dal 9 agosto 2021 e non è stata altresì restituita la somma oggetto di revoca.

Ricordato che la spesa di cui trattasi ha trovato copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. la revoca parziale del contributo per € 85.277,06 al beneficiario SOCIETÀ AGRICOLA LOMBARDA S.R.L., P.IVA 03326720962 per l'intervento ID 41972888 in Poggio Rusco (MN);
2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente, all'Istituto di Credito interessato e al beneficiario del contributo;
3. di dare mandato al soggetto Attuatore ad avviare le procedure di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 per la restituzione spontanea delle somme da parte del beneficiario ovvero il recupero forzoso;
4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana